

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

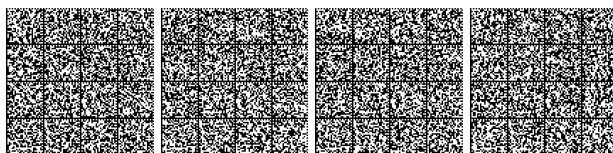
PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 61. Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Ecceputa inammissibilità per evocazione di norme interposte non più vigenti - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Ecceputa inammissibilità per omessa motivazione, in relazione allo *ius superveniens*, sul perdurare dell'interesse al ricorso - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Ecceputa inammissibilità per omessa motivazione sulla applicabilità a Regione a statuto speciale di norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nonché sulla valutazione comparativa tra il sistema costituzionale e quello statutario - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216, allegato C, punto R13, e allegato B, punto D15; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo con qualità ambientale corrispondente almeno allo stato chimico di buono (ex art. 74, comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006) - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s); (Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati non pericolosi ex art. 186, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, provenienti da siti interessati da bonifiche o già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.



- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della Regione Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo - Declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme regionali - Illegittimità costituzionale derivata - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (costituzione art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Disciplina riconducibile alla competenza statutaria regionale in materia urbanistica ma di minor rigore rispetto a quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 6; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64, modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, commi 2 e 3 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); statuto speciale Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», della normativa comunitaria, nonché dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Normativa rispondente ad esigenze di coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 21.
- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208, 216, all. C, punto R13, e all. B, punto D15; direttive 75/422/CEE, 2006/12/CE e 2008/98/CE.....

Pag. 13

N. 62. Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità della questione per la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata sotto il profilo della asserita disparità di trattamento - Reiezione.

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Pag. 23

N. **63.** Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro - Azione diretta del lavoratore nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, ingiustificata discriminazione rispetto ad altri soggetti che possono esperire azione diretta verso l'assicuratore o altri terzi, irrazionalità, dilatazione dei tempi processuali e delle spese di giustizia - Questione sollevata nel corso del procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1917, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 111.

» 30

N. **64.** Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.



Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Denunciata lesione del principio del giusto processo - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 111.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Infondatezza della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

Pag. 34

N. 65. Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Violazione nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento tra imputati e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco e scommessa - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Assenza di nuovi o diversi profili di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione art. 117, primo comma; direttiva n. 98/34/CE.

» 42

N. 66. Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Diffusione di corrispondenza epistolare nell'esercizio dell'attività giornalistica - Necessità del consenso dell'interessato - Mancata previsione - Denunciata lesione della inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio principale; richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem*, preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, comma 2.
- Costituzione, art. 15.

» 45



N. 67. Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto obbligatorio - Denunciata contraddittorietà intrinseca nonché violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi o diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Pag. 47

N. 68. Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata inclusione dell'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e della parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

» 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Sospensione, ai sensi della legge regionale n. 15/2008, per 120 giorni delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti i cui lavori non siano iniziati al 28 maggio 2008 - Proroga della sospensione di ulteriori 60 giorni - Asserito contrasto con la normativa statale, avente natura di principio fondamentale, di attuazione di direttiva comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, lesione del principio di eguaglianza degli operatori del settore, lesione del principio di semplificazione amministrativa e di celerità.

- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1.
- Costituzione artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo, lett. e) e s), e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; direttiva n. 2001/77/CE del 27 settembre 2001. . .

» 54



- N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Farmacia - Norme della Regione Toscana - Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 16 del 2000 - Pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica - Estensione dell'istituto delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, già attribuito ai soli sindaci dei Comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i Comuni «classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale» - Contrasto con la disciplina statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute.

- Legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, art. 20.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 5; legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91 del 1998 - Acque - Previsione che la Regione emani un regolamento per «la definizione di criteri per il riuso delle acque» - Contrasto con la normativa statale che individua come competenza regionale unicamente l'adozione di «norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate» - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, art. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 99, comma 2.....

Pag. 56

- N. 60. Ordinanza del Tribunale di Roma del 10 ottobre 2008.

Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione della clausola del termine, per ragioni sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione - Eccesso di delega - Violazione di vincoli derivanti dal diritto comunitario.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma.

Lavoro e occupazione - Apposizione illegittima di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 [*recte*: art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133].
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 101, 102, comma secondo, 104, comma secondo, e 117, primo comma.

» 57



- N. 61. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 4 dicembre 2008.

Esecuzione penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Obbligo del differimento in caso di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata - Impossibilità per il giudice di negare il differimento in ragione della pericolosità sociale manifestata dal soggetto - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi considerate nell'art. 147, u.c., cod. pen. (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) - Incidenza sui valori fondamentali della collettività e dei singoli, quali la vita, l'incolumità, il patrimonio e la salute - Lesione del principio della finalità retributiva e di quella rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 146, primo comma, n. 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27, commi primo e terzo.

Pag. 65

- N. 62. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto del 9 gennaio 2009.

Commercio - Attività economica di somministrazione di alimenti e bevande - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai comuni - Incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, art. 38, comma 1.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e).

» 68

- N. 63. Ordinanza del Tribunale militare di Napoli - Ex Tribunale militare di Palermo del 29 maggio 2008.

Reati militari - Diffamazione - Possibilità per il colpevole di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune.

- Codice penale militare di pace, art. 227.
- Costituzione, art. 3.

» 73

- N. 64. Ordinanza del Consiglio nazionale forense del 4 novembre 2008.

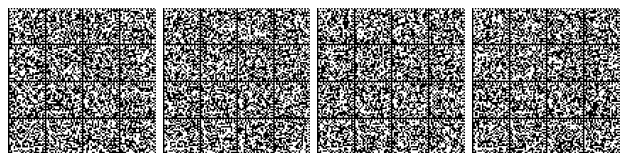
Professioni - Avvocato - Procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense per reati fallimentari - Prevista equiparazione della sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p. ad una sentenza di condanna con efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

» 74

- N. 65. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 26 luglio 2008.

Reati tributari - Confisca - Previsione, ex art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), della confisca c.d. per equivalente per determinati reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 - Applicabilità di tale misura e, correlativamente, del sequestro preventivo, ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007 - Contrasto con il principio di uguaglianza, in riferimento alle ipotesi di reato previste dalla legge n. 300/2000, per le quali è prevista la non applicabilità di tale misura se commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.



- Codice penale, artt. 200 e 322-ter; codice di procedura penale, art. 321, comma 2; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.....

Pag. 80

N. 66. Ordinanza del Tribunale di Padova del 22 aprile 2008.

Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Legittimazione passiva in caso di morte del presunto genitore e dei suoi eredi - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 21287/2005 - Omessa previsione che la domanda possa essere proposta, nell'ipotesi di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi, nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice, ovvero degli eredi degli eredi del presunto genitore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento degli interessati alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, ingiustificatamente discriminati in ragione della premorienza o meno dei legittimati passivi della domanda - Incidenza sul diritto di difesa - Riproposizione di questione già decisa con l'ordinanza n. 450 del 2007.

- Codice civile, art. 276.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 82

N. 67. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 19 agosto 2008.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni - Ricorso avverso cartella di pagamento emessa per somma iscritta a ruolo e dovuta a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari relativamente all'anno 2001 - Ritenuto difetto di giurisdizione dell'adita commissione tributaria sul presupposto della natura non tributaria del canone comunale sulla pubblicità - Denunciata violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria.

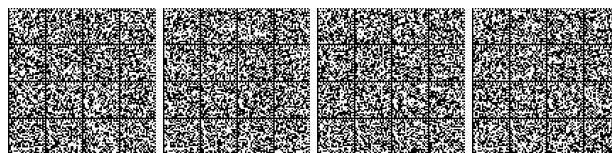
» 84

N. 68. Ordinanza del Tribunale di Cosenza del 12 giugno 2008.

Successione ereditaria - Successione legittima - Divisione - Concorso del coniuge, dei figli legittimi e di una figlia naturale - Attribuzione ai figli legittimi del potere di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, salva l'opposizione di questi ultimi e la conseguente decisione dell'autorità giudiziaria fondata sulla valutazione delle circostanze personali e patrimoniali degli interessati - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, in sede di divisione ereditaria, ai figli naturali - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita, nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, ai figli nati fuori dal matrimonio.

- Codice civile, art. 537, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 30, comma terzo.

» 88



N. 69. Ordinanza del Giudice di pace di Arezzo del 23 settembre 2008.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del *neminem laedere* - Estraneità ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei danneggiati in situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76 [in relazione all'art. 4, comma 1, lett. *a*) e *b*), della legge delega 29 luglio 2003, n. 229].

Pag. 90





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 61

Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per evocazione di norme interposte non più vigenti - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per omessa motivazione, in relazione allo *ius superveniens*, sul perdurare dell'interesse al ricorso - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

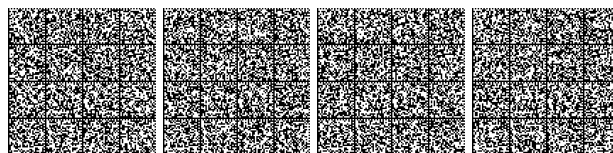
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per omessa motivazione sulla applicabilità a Regione a statuto speciale di norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nonché sulla valutazione comparativa tra il sistema costituzionale e quello statutario - Reiezione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216, allegato C, punto R13, e allegato B, punto D15; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo con qualità ambientale corrispondente almeno allo stato chimico di buono (*ex art. 74, comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006*) - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s); (Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati non pericolosi *ex art. 186, comma 3, d.lgs. 152 del 2006*, provenienti da siti interessati da bonifiche o già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.



- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della Regione Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo - Declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme regionali - Illegittimità costituzionale derivata - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (costituzione art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Disciplina riconducibile alla competenza statutaria regionale in materia urbanistica ma di minor rigore rispetto a quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 6; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64, modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, commi 2 e 3 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); statuto speciale Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», della normativa comunitaria, nonché dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Normativa rispondente ad esigenze di coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 21.
- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208, 216, all. C, punto R13, e all. B, punto D15; direttive 75/422/CEE, 2006/12/CE e 2008/98/CE.

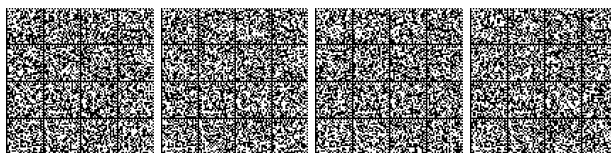
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE,

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 15 febbraio e il 20 giugno 2008, depositati in cancelleria il 25 febbraio e il 26 giugno 2008 ed iscritti ai nn. 13 e 30 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008, depositato il successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che «nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, competenza riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso legge costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.» e che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente inderogabili per i legislatori regionali.

La difesa erariale premette, ancora, che, per il «combinato disposto dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta» sono inderogabili per la Regione pure le norme dettate dalle fonti comunitarie intervenute in materia di rifiuti, in specie le direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE, nonché i principi delineati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale ha elaborato, in particolare, la definizione di rifiuto.

2.1. — Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, anzitutto, i commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, i quali prevedono:

(art. 14, comma 1) che «i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attività di sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attività, dal soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono»;

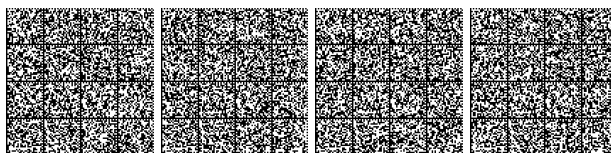
(art. 14, comma 2) che «i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, se derivanti da:

a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006;

b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;

c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dimesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attività agricole;



e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualità ambientale non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006».

2.2. — Il ricorrente censura tali disposizioni sotto due diversi profili.

2.2.1. — Ne lamenta, per un verso, il contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, la contrarietà al «combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1, della legge cost. 4/1948», in quanto esse, stabilendo in via astratta condizioni al presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, prevedrebbero delle esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (viene richiamata in proposito la sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso».

2.2.2. — Ne lamenta, per altro verso, la contrarietà all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto esse recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il quale «le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi».

2.3. — Il ricorrente censura, in via consequenziale, anche il comma 3 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, secondo cui «i materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria, ad attività di riutilizzo diretto o ad attività di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora ciò non sia possibile, devono essere destinati ad attività quali la gestione ordinaria di discariche, l'utilizzo in operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero ambientale di siti già destinati ad attività estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarità pubblica o privata, per la quale sia necessario l'utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia».

L'illegittimità di questa disposizione deriverebbe dalla circostanza che essa regola la gestione di materiali inerti da scavo che il ricorrente assume essere stati illegittimamente sottratti alla più rigorosa disciplina statale dagli impugnati commi 1 e 2.

2.4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, il comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, per il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152/2006».

Tale disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo «molto rigorosa» e «ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo già oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti».

2.5. — Il ricorrente censura, infine, l'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 secondo cui:

(art. 21, comma 1) «i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani»;

(art. 21, comma 2) «i centri di cui al comma 1, denominati anche isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del medesimo decreto».



Il ricorrente censura queste disposizioni nella parte in cui prevedono che tali centri non debbano essere assoggettati ad autorizzazione e che le operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento, sostenendone il contrasto con la direttiva 2006/12/CE (punto R 13 dell'allegato 2 B e punto D15 dell'allegato 2A) e con il d.lgs. n. 152 del 2006 (punto R 13 dell'allegato C e punto D15 dell'allegato B), che considererebbero le ecopiazzole o isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero, ovvero del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati ad operazioni di smaltimento, e le sottoporrebbero, pertanto, al regime autorizzatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

In questo senso l'impugnato art. 21 violerebbe sia il combinato disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.6. — La difesa erariale precisa, infine, che le disposizioni impugnate «sono censurabili anche a fronte delle modifiche apportate agli artt. 183 e 186 del d.lgs. 152/2006 dal d.lgs. 4/2008 che è stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore».

3. — La Regione autonoma Valle d'Aosta si è costituita, eccependo genericamente l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

3.1. — Con successiva memoria la difesa regionale sviluppa le proprie argomentazioni, prospettando, anzitutto, taluni motivi di inammissibilità.

Per la difesa regionale il ricorso sarebbe inammissibile, in primo luogo, per carenza di motivazione in ordine all'applicabilità ad una Regione speciale di una norma del Titolo V della Costituzione, essendo proposto, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, senza considerare le competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in materie interferenti con quella ambientale, quali la competenza primaria in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g, dello statuto speciale) e di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera q) e quella di attuazione-integrazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera l), e senza valutare comparativamente i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale.

Né, per la stessa difesa, sarebbe possibile superare tale grave carenza argomentativa del ricorso in base alla «semplice menzione» in esso contenuta dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, in combinato disposto con il primo comma dell'art. 117 della Costituzione, quali parametri costituzionali alla stregua dei quali valutare il contrasto con la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, dacché «tale riferimento [...] avrebbe dovuto accompagnarsi all'individuazione ed alla considerazione delle competenze legislative riconosciute alla Regione dalla medesima disposizione statutaria», della quali non vi è tuttavia traccia.

Il ricorso sarebbe inammissibile, in secondo luogo, per la erronea individuazione delle norme interposte che integrano il parametro di costituzionalità, dacché il ricorrente, errando sulla vigenza del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), avrebbe richiamato gli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo vigente anteriormente e non in quello vigente al momento della proposizione del ricorso, cioè quello risultante dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008.

Il ricorso sarebbe inammissibile, in terzo luogo, per la non adeguata motivazione in ordine alla permanenza dell'interesse ad agire a fronte della sostituzione degli artt. 183 e 186 da parte del d.lgs. n. 4 del 2008, dato che, secondo la difesa regionale, con la novella del 2008 il legislatore statale avrebbe accolto una nozione giuridica meno restrittiva di terre e rocce da scavo ed avrebbe introdotto una disciplina meno rigorosa e meno protettiva per l'ambiente rispetto a quella regionale censurata tanto in riferimento agli inerti da scavo quanto in riferimento alle isole ecologiche.

3.2. — Nella memoria la difesa regionale argomenta, poi, la dedotta infondatezza del ricorso.

3.2.1. — Quanto all'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, la difesa regionale sostiene che: a) la disposizione, lungi da prevedere un'esclusione generalizzata dei materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto, si collocherebbe all'interno di una più ampia disciplina, che consentirebbe di realizzare quella valutazione caso per caso richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, nonché di verificare l'intenzione del detentore di disfarsi del bene o del materiale considerato; b) essa detterebbe una disciplina non meno rigorosa, ma semmai più protettiva dell'ambiente di quella statale di cui agli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituiti dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

Ciò emergerebbe dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale impugnata, che, definendo la nozione di materiali inerti da scavo, tiene conto non solo delle loro caratteristiche e provenienza, ma anche della loro destinazione alla riutilizzazione, «direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o ad essere avviati ad



operazioni di reimpiego in recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche integrali ed agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche»; emergerebbe dallo stesso impugnato art. 14, che esclude l'assoggettamento degli inerti da scavo al regime ordinario dei rifiuti, solo laddove (comma 1) il progettista o il soggetto tenuto alla dichiarazione di inizio attività delle relative opere dichiara la provenienza del materiale e (comma 2) solo se non pericolosi, previa apposita caratterizzazione, effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se derivanti da particolari siti o attività estrattive; e, soprattutto, emergerebbe dal combinato disposto degli artt. 14 e 16, per il quale l'eventuale esclusione dei materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto è espressamente subordinata al pieno rispetto delle procedure di progettazione definite dall'art. 16, che, a sua volta, impone la non approvabilità dei progetti da parte degli enti competenti e l'invalidità delle denunce di inizio attività se mancanti del bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti e la specificazione della loro destinazione.

Solo la non pericolosità del materiale e la certezza del suo riutilizzo in una fase effettivamente preventiva alla approvazione del singolo progetto da cui possono derivare i materiali inerti da scavo, in definitiva, consentirebbero di escluderne l'assoggettamento alle norme statali sui rifiuti e di sottoporle alla diversa disciplina regionale di cui all'art. 14 impugnato.

Tale disciplina, per la difesa regionale, risponderebbe pienamente alla giurisprudenza comunitaria, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2008), per le quali la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.

Né, per la difesa della Regione Valle d'Aosta, sussisterebbe una differenza sostanziale tra tale disciplina regionale e quella statale, che, in presenza di determinate condizioni di effettivo e certo recupero, non classifica la terra e le rocce da scavo come rifiuti, bensì come sottoprodotti, se non nel senso che «la prima ha previsto una normativa più rigorosa in merito alle procedure concernenti le fasi di progettazione delle opere e l'esecuzione di queste ultime, assicurando una piena conformità agli obiettivi ed agli standard di tutela ambientale indicati dal legislatore nazionale».

3.2.2. — Quanto all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, la difesa regionale rileva che l'art. 183, comma 1, lettera cc), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 4 del 2008, definisce centro di raccolta l'area «presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento» e ne rimette la disciplina ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e sostiene che l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc, del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modifiche) prevedrebbe (non diversamente dalla disposizione regionale impugnata) che la realizzazione di tali centri non sia subordinata al regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma ad un'approvazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Alla luce di tale definizione e di tale sopravvenuto decreto ministeriale, nessun contrasto sussisterebbe, per la difesa regionale, tra la disposizione censurata e la disciplina statale, risultando, anzi, confermato che i centri comunali di raccolta o isole ecologiche, che costituiscono mere aree allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento di rifiuti urbani, non potrebbero essere considerati, come invece fatto dal ricorrente, centri di stoccaggio nelle forme della messa in riserva o del deposito preliminare.

4. — Con ricorso notificato il 20 giugno 2008, depositato il successivo 26 giugno ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

4.1. — La disposizione impugnata ha sostituito il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 con il seguente: «all'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro.

L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio, nonché presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale destinazione sia già ammessa dal piano regolatore



comunale, il Comune interessato, anche su istanza di un soggetto privato, approva un apposito progetto dell'intervento, anche secondo le procedure di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), previa concertazione con la Regione per verificare la validità tecnica della proposta presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune. La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della Regione; l'approvazione da parte del Comune comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle Autorità di subATO».

4.2 — Il ricorrente censura tale disposizione nella parte in cui, sottraendoli alla disciplina concernenti i rifiuti, consentirebbe lo stoccaggio dei materiali inerti da scavo anche in aree non attrezzate quali, soprattutto, i siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti.

La difesa erariale sostiene, con argomenti sostanzialmente identici a quelli sviluppati nel ricorso n. 13 del 2008, che essa violerebbe il combinato disposto degli artt. 117, comma 1, della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, in quanto prevedrebbe una esclusione generalizzata o presunzione assoluta di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, *Palin Granit*), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso». La disposizione stessa sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, ampliando illegittimamente le ipotesi di esclusione degli inerti da scavo dalla applicazione del regime ordinario sui rifiuti.

5. — La Regione autonoma Valle d'Aosta si è costituita, eccependo genericamente l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5.1. — Nella successiva memoria depositata la difesa regionale sviluppa argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle sviluppate nel giudizio introdotto dal ricorso n. 13 del 2008, aggiungendo ulteriori considerazioni con riguardo alle ragioni che avrebbero motivato le scelte operate dal legislatore valdostano attraverso l'art. 64 della legge regionale n. 5 del 2008, che vengono individuate nella esigenza di assicurare una gestione certa dell'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo in un contesto insediativo, morfologico ed ambientale problematico e non paragonabile ad altre realtà regionali e di identificare punti di deposito dei materiali di titolarità pubblica, in cui potere gestire in modo adeguato gli stessi per il tempo necessario all'avvio al riutilizzo o recupero come previsto dai singoli progetti, tenendo conto che le attività edilizie in un territorio montano come quello valdostano si svolgono solo nei mesi da giugno ad ottobre e delle difficoltà, in un tale contesto, di fare coincidere temporalmente lo scavo o il disalveo con l'utilizzo dei materiali conseguenti a tali attività.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

1.1. — Con successivo ricorso notificato il 20 giugno 2008 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).



1.2. — L'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 individua (commi 1 e 2) delle condizioni al presentarsi delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono soggetti alla relativa disciplina, regola (comma 3) la destinazione (riutilizzo diretto o altre attività di utilizzo) di tali materiali e sottrae (comma 6), tanto in ordine alla realizzazione quanto all'esercizio, le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

L'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008 sostituisce il comma 5 di tale art. 14, consentendo lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi.

L'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 esclude, infine, che il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero costituiscano operazioni di smaltimento o di recupero e consente così ai comuni di realizzare isole ecologiche, senza necessità di osservare le procedure previste dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri censura:

i commi 1 e 2 (ed in via consequenziale il comma 3) dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 e l'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008, in relazione al combinato disposto degli artt. 117, primo comma, della Costituzione e 2, primo comma, della statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto prevedrebbero talune esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa statale dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, *Palin Granit*), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso»; nonché in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d. lgs. n. 152 del 2006;

il comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo «molto rigorosa» e «ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo già oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti»;

l'art. 21, in relazione al combinato disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, nonché in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la direttiva 2006/12/CE (punto R 13 dell'allegato 2 B e punto D15 dell'allegato 2A) ed il d.lgs. n. 152 del 2006 (punto R 13 dell'allegato C e punto D15 dell'allegato B), considererebbero le isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero, o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati ad operazioni di smaltimento, e le sottoporrebbe, pertanto, a regime autorizzatorio.

1.4. — I due ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

2. — Prima di entrare nel merito delle questioni, è necessario valutare le eccezioni di inammissibilità opposte dalla resistente Regione Valle d'Aosta.

2.1. — La difesa regionale sostiene, anzitutto, l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto il ricorrente avrebbe invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 non più vigenti o, più precisamente, le avrebbe richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, là dove tale modifica normativa era già intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. Tale circostanza risulterebbe, nel ricorso n. 13, dalla stessa tesi del ricorrente, il quale espressamente nega la già intervenuta entrata in vigore del decreto correttivo, mentre, nel ricorso n. 30, sarebbe desumibile dalle parole o frasi utilizzate dal ricorrente stesso, che riproducono in buona sostanza la formulazione originaria dell'art. 186 e non quella novellata.

Anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente all'entrata in vigore della novella correttiva, l'eccezione non è fondata.

Nel ricorso n. 13 l'errore del ricorrente in ordine alla vigenza della norma interposta evocata è, infatti, seguito dalla espressa affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta. Nel ricorso n. 30 deve, invece, ritenersi sufficiente l'indicazione esatta della norma interposta.



Priva di fondamento è, parimenti, l'ulteriore eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione resistente secondo la quale la riferita modifica dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, da parte del d.lgs. n. 4 del 2008, avendo apportato una disciplina di tutela dell'ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente di argomentare in ordine al perdurare dell'interesse al ricorso.

L'eccezione è inconferente, attenendo al merito e non all'ammissibilità dei ricorsi. Comunque, come si vedrà in seguito, deve negarsi che il decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008 abbia stabilito una tutela meno rigorosa.

Per la difesa regionale, il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per aver fatto riferimento ad una norma del Titolo V, Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua applicazione ad una Regione a statuto speciale, ed avendo peraltro omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello costituzionale e quello statutario. In particolare, il ricorso sarebbe stato proposto, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione senza considerare le competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g, dello statuto speciale), di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera q) e quella di integrazione ed attuazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera i).

L'eccezione non è fondata.

Il ricorso governativo riguarda disposizioni che attengono alla disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili (da ultimo, sentenza n. 10 del 2009) alla materia della tutela dell'ambiente.

La Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicché qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione fuoriesce dall'ambito dell'ammissibilità.

3. — Venendo al merito delle questioni sollevate in entrambi i ricorsi in riferimento all'art. 14, della legge regionale n. 31 del 2007, il ricorrente pone essenzialmente due censure: *a)* la legge regionale impugnata segue una nozione di "rifiuto", che contrasta con quella del diritto comunitario, secondo il quale, costituisce «rifiuto» qualsiasi materia della quale il detentore «si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi»; *b)* le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con quelle statali in materia, le quali costituiscono "norme interposte", nel senso che integrano o danno un contenuto all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e sono pertanto costituzionalmente illegittime per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Unicamente in ordine alla censura del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 il ricorso (n. 13) è proposto in ragione del contrasto con il solo diritto interno.

Ciò premesso, deve rilevarsi che le disposizioni impugnate non contengono una definizione esplicita della nozione di "rifiuto". Ne consegue che la soluzione delle proposte questioni dipenderà essenzialmente dal raffronto tra la disciplina statale e quella regionale impugnata.

4. — Prima di procedere a detto raffronto è necessario ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte:

a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);

b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione.

Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce «standard minimi di tutela» va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela «adeguata e non riducibile» dell'ambiente.

5. — Venendo ora all'esame delle singole disposizioni impugnate dell'art. 14, la questione posta dal ricorrente a proposito dei commi 1 e 2 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata.

Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di «rifiuto», riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.



Infatti, il comma 1, dell'art. 14 impugnato prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono «rifiuti» e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del 2006». La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono «rifiuti», non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale con chiara violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

6. — Altrettanto è da dire per l'impugnato comma 2 dell'art. 14, il quale allarga anch'esso il novero dei materiali inerti da scavo, restringendo la nozione di «rifiuto» e riducendo conseguentemente la tutela dell'ambiente, con l'aggiungere all'ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006».

7. — Anche la questione concernente il successivo comma 3 è fondata. Tale comma concerne, infatti, l'avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, ed essendosi ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di «rifiuto», va affermata l'illegittimità derivata anche di quest'ultima disposizione.

8. — Le questioni riguardanti il comma 5, nella versione di cui all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008, ed il comma 6 dello stesso art. 14 sono anch'esse fondate.

Infatti le disposizioni, sia del comma 5, che riguarda «l'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di «rifiuto» ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo «il deposito» dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni). Non può certo dirsi in altre parole che la Regione abbia esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale.

9. — L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori (e, come chiarito, da ultimo, dalla sent. n. 368 del 2008, logicamente successive) ragioni di censura dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale n. 31 del 2007 e dell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.

10. — La questione sollevata (nel ricorso n. 13) in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche», non è fondata.

La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.

I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla, corrispondono ai «centri di raccolta» menzionati dall'art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale.

Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente) qualifica come «raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla «messa in riserva» o dal «deposito preliminare» previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);**Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);**Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE*Il redattore:* MADDALENA*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0164

N. 62

Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.

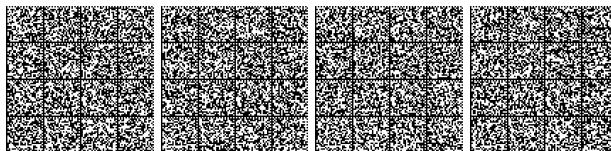
- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità della questione per la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata sotto il profilo della asserita disparità di trattamento - Reiezione.

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di Stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudice: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 7 aprile 2008 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto Cavalli Andrea contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Cavalli Andrea nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia per Cavalli Andrea e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La IV Sezione del Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva rigettato il ricorso avverso la irrogazione, nei confronti di un caporal maggiore dell'Esercito italiano in servizio permanente, della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità, per l'organo competente all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo.

1.1. — Riferisce il rimettente che il ricorrente nel giudizio *a quo*, condannato alla pena detentiva di un anno a quattro mesi di reclusione, a seguito di «patteggiamento», in relazione ad una imputazione di detenzione a fini di «spaccio» di sostanze stupefacenti, aveva impugnato di fronte al giudice amministrativo il provvedimento col quale, stante il ricordato pregiudizio penale, il competente direttore generale del Ministero della difesa, nonostante il «parere favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina», aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Avendo l'adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso — precisa il Collegio —, la relativa sentenza era stata gravata di appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilità costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della definizione del giudizio — ciò, in particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito l'accoglimento del gravame — ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente, quale è l'appellante nel giudizio *a quo*, prevede che l'organo competente per l'adozione della sanzione disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravità, dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso sfavorevole all'incolpato.



1.2. — Detta previsione, ad avviso del rimettente, violerebbe l'art. 3 della Costituzione. Osserva, sul punto, che la finalità del procedimento disciplinare è quella di «salvaguardare la corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al quale si riferisce, con l'effetto dissuasivo proprio delle sanzioni»: perciò, verificatasi un'infrazione, essa viene valutata da una apposita Commissione, composta da esperti, che la «ascrive ad una particolare categoria per la quale è prevista l'irrogazione di una specifica sanzione».

Trattandosi, prosegue il rimettente, di vicenda interna ad un ordinamento particolare, la normativa prevede che il vertice della amministrazione interessata (prima il Ministro, ora, per effetto della differenziazione delle competenze, il direttore generale del personale militare) possa, «apprezzando elementi esterni alla fattispecie» applicare, con finalità essenzialmente umanitarie, una sanzione meno grave.

Espressione di tale orientamento sono non solo l'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), ma anche l'art. 46 della legge 3 giugno 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza), nonché l'art. 42 della legge 19 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), disposizioni, queste ultime, emanate nello stesso arco di tempo che, anche se ne «è dubbia in giurisprudenza la sfera di applicazione», sono, in ogni caso, riferibili «a soggetti con il medesimo stato giuridico dell'appellante».

Solamente la disposizione censurata, oltre a quella applicabile al procedimento disciplinare degli ufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica, cioè l'art. 88 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), consente, in casi di particolare gravità, un intervento in *malam partem*.

Ravvisa in ciò il rimettente un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre Armi, rispetto al trattamento degli altri dipendenti pubblici, ivi compresi quelli appartenenti al medesimo comparto delle Forze Armate.

1.3. — La norma viene, altresì, ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che è volto a salvaguardare, attraverso l'organizzazione degli uffici, l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione.

Ad avviso del rimettente, sarebbe arduo giustificare che un organo monocratico possa disattendere le conclusioni, frutto di una collegiale valutazione tecnica, cui, all'esito della fase procedimentale svoltasi di fronte a sé nel contraddittorio delle parti, sia giunta la Commissione di disciplina, se non nel senso di permettere la riduzione, per finalità umanitarie, della sanzione in quel modo individuata.

2. — Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale l'appellante nel giudizio *a quo*, la cui difesa, richiamati ampiamente i contenuti della ordinanza di remissione, osserva che la irragionevolezza della disparità esistente fra il trattamento del personale delle tre Armi e quello appartenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza non si giustifica in forza dei peculiari compiti attribuiti a queste ultime — risultando, semmai, più evidente proprio per le funzioni di repressione degli illeciti e di polizia militare ad esse assegnati — né in ragione del diverso inquadramento economico e stipendiale che possa derivare dai distinti compiti svolti dalle singole Forze Armate.

Osserva la parte privata che la conseguenza della disposizione censurata è la valutazione più benevola e garantista dell'illecito disciplinare commesso dal militare che svolge funzioni di polizia volte alla repressione degli illeciti, rispetto a quello, di pari gravità, commesso dal militare che tali funzioni non svolge.

3. — E' intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Il rimettente, infatti, non avrebbe adeguatamente esposto i fatti di causa, in particolare in ordine alla eventuale «particolare gravità» dell'illecito commesso, sicché non sarebbe chiara l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

Ulteriore motivo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che il rimettente ha ommesso di considerare come la giurisprudenza, ivi compreso il giudice che in prime cure ha esaminato la fattispecie *a quo*, si sia costantemente e ripetutamente espressa nel senso che la norma impugnata sarebbe applicabile anche ai militari facenti parte della Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

Essendo, pertanto, la disposizione censurata suscettibile di un'interpretazione che ne escluda la incostituzionalità, la relativa questione sarebbe inammissibile.

3.1. — In subordine, la difesa pubblica sostiene la infondatezza della questione.

Premesso, infatti, che il censurato art. 75 della legge n. 599 del 1954 trova applicazione nei confronti di qualunque militare, non v'è dubbio che la diversità di disciplina applicabile ai dipendenti civili dello Stato trovi la sua *ratio* nella peculiare, oggettiva, diversità di status esistente fra le due categorie, civile e militare, interessate.



Ma, aggiunge l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche ove si volesse ritenere che il citato art. 75 della legge n. 599 del 1954 fosse applicabile solo ai militari di Esercito, Marina e Aeronautica; infatti la possibilità per il Ministro di discostarsi *in pejus* rispetto al divisamento del Consiglio di disciplina, invece che porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di buona amministrazione, ne costituisce applicazione.

Deve, infatti, considerarsi che le tre predette Armi costituiscono un organismo più articolato e disomogeneo rispetto ai corpi di polizia ad ordinamento militare; in tal senso, posto che «sia le istanze sanzionatorie» che i criteri di loro valutazione possono variare fra l'una e l'altra, il potere di *reformatio in pejus* attribuito al Ministro consente l'armonizzazione ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori che, diversamente, data la segmentazione delle Forze Armate, potrebbe mancare.

La difesa pubblica prosegue osservando che erra il rimettente là dove attribuisce una specifica competenza tecnica alla Commissione di disciplina: questa è infatti un organo costituito *ad hoc* senza che sia garantita una particolare qualificazione o specializzazione dei suoi componenti.

Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la sede ove si opera la valutazione tecnica dell'illecito disciplinare è quella ministeriale, sicché risponde a un criterio di buona amministrazione attribuire agli organi ministeriali, dotati di dirigenti in possesso di «specializzazioni post-universitarie in diritto disciplinare militare», la funzione di raccordo e necessario adeguamento delle sanzioni ai criteri generali che presiedono l'azione disciplinare.

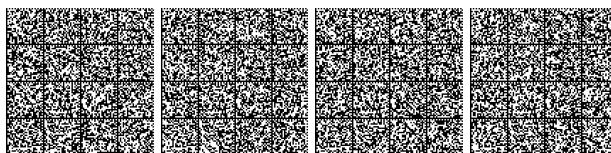
Osserva, da ultimo, la Avvocatura che comunque il potere di *reformatio in pejus* è attribuito al Ministro solo in casi di particolare gravità — non costituendo un ordinario potere di revisione delle deliberazioni assunte dalla Commissione di disciplina — che dovranno essere adeguatamente evidenziati e motivati. In questo modo, conclude la difesa erariale, è altresì possibile accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della norma tale da escludere, data l'inconfigurabilità di un potere di *reformatio in pejus* meramente discrezionale, che il suo esercizio sia fonte di disuguaglianza.

Considerato in diritto

1. — La IV sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità per l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo.

1.1. — Il rimettente, in particolare, dubita della legittimità costituzionale della indicata disposizione in quanto essa determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei sottufficiali — nonché dei volontari di truppa in servizio permanente, per effetto della estensione a costoro, operata dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), della disciplina dettata dalla legge n. 599 del 1954 — rispetto alla analoga normativa, sempre in tema di procedimento disciplinare, applicabile al personale civile dello Stato, contenuta nell'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 42, quarto comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, contenuta nell'art. 46, terzo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), la quale prevede che il giudizio della Commissione di disciplina possa essere disatteso dall'organo che infligge concretamente la sanzione disciplinare solo in senso più favorevole all'incolpato.

1.2. — Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato dal giudice *a quo* nella norma censurata — con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione posto a presidio della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione — in quanto essa consente ad un organo monocratico di modificare, irrogando una sanzione più afflittiva, la valutazione tecnica, comparata e ponderata, già operata, nel rispetto del contraddittorio e con le garanzie della collegialità, dalla Commissione di disciplina.



2. — Occorre valutare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale.

2.1. — Con la prima di esse si contesta la mancanza di una adeguata descrizione della fattispecie, ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente, atteso che il potere di modifica in *malam partem* è subordinato al positivo riscontro della particolare gravità del caso, espresso chiaramente sulla ricorrenza di tale condizione.

L'eccezione non merita accoglimento.

Il rimettente, infatti, nella descrizione della fattispecie al suo esame, ha rilevato che l'illecito disciplinare contestato al militare in questione era connesso alla commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era scaturita, previa richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro mesi di reclusione; evidente è, pertanto, la ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima l'intervento in *malam partem* dell'organo cui compete l'adozione della sanzione disciplinare.

Sul punto va anche rilevato che nella ordinanza di rimessione si dà, altresì, atto del fatto che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare gravità». La circostanza — esplicitata con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente — che tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione, vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della ordinanza stessa.

2.2. — Ulteriore motivo di inammissibilità della questione consisterebbe, secondo la prospettazione dell'Avvocatura dello Stato, nel non aver considerato il rimettente il fatto che, diversamente da quanto da lui affermato, l'art. 75 della legge n. 599 del 1954, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali amministrativi, sarebbe applicabile non ai soli sottufficiali e volontari di truppa di Esercito, Marina e Aeronautica, ma anche agli stessi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, di tal ché la stessa prospettata disparità di trattamento non sarebbe in realtà sussistente, stante la possibilità di dare un'interpretazione della norma censurata che ne assicuri l'uniforme applicazione.

Anche in questo caso l'eccezione non merita accoglimento.

Infatti, se è pur vero che la ampiamente prevalente giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ritenere applicabile l'art. 75 della legge n. 599 del 1954 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza o, come più correttamente si deve dire, agli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti di tali Forze armate, tale applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanzieri, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le disposizioni contenute nei ricordati artt. 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961.

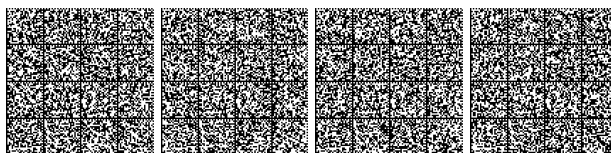
Poiché, nel caso che interessa, l'aggravamento della sanzione disciplinare è stato operato nei confronti di un militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che, per essere quello iniziale nella scala gerarchica delle tre Armi, può essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, ruoli egualmente iniziali nella scala gerarchica, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, non può, in linea di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della normativa regolante il particolare aspetto in questione del procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre categorie di appartenenti alle Forze armate, tale da escludere l'inammissibilità della questione sotto il profilo della asserita disparità di trattamento.

3. — La questione è fondata.

3.1. — E' opportuna una sintetica ricostruzione del sistema disciplinare previsto dalla legge n. 599 del 1954 che, in base al rinvio disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 1995, si applica al militare in questione (ed ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

L'art. 63 della citata legge n. 599 del 1954 contempla quattro sanzioni disciplinari di stato:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 21;
- b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 40, lettera c);
- c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'art. 48;
- d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'art. 60.



Solo per la più grave di dette sanzioni, e cioè per la perdita del grado per rimozione, è prevista la sottoposizione alla valutazione del Consiglio di disciplina. Negli articoli da 67 a 74 della predetta legge sono specificamente indicate le procedure che regolano l'attivazione ed il funzionamento del collegio nonché la sua composizione. In particolare, per quello che interessa ai fini della presente decisione, l'art. 69 prevede che «La Commissione di disciplina [sia] formata, di volta in volta» e l'art. 74 che, al termine dei suoi lavori, quando «la Commissione [ritenga] di poter deliberare, il Presidente [ponga] ai voti il seguente quesito: “il ... è meritevole di conservare il grado?”».

Risulta, quindi, che la Commissione di disciplina non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato *ad hoc* ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione.

È, pertanto, manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente, possa effettuare una *reformatio in pejus* di tale giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a capovolgerla. Il quesito rivolto alla Commissione ha un esclusivo contenuto: essa deve dichiarare se l'illecito disciplinare che le viene sottoposto debba comportare la perdita del grado del militare che lo ha commesso. Nel caso in cui l'Organo competente dell'Amministrazione militare non si attenga al verdetto quando esso è favorevole all'inculpato, verrebbe a sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del grado con una di segno opposto.

La disposizione censurata, nel discostarsi da quanto al riguardo previsto dagli artt. 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961 e 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961, non viene, quindi, a porre in essere una disciplina che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra negli ampi limiti di discrezionalità di cui gode il legislatore in questa materia (sentenza n. 356 del 1995, ordinanze n. 182 del 2008 e n. 295 del 2001). Essa, al contrario, trasmoda nella manifesta irragionevolezza (sentenze n. 375 del 2000, n. 104 del 1991, n. 1128 del 1988), con violazione dell'art. 3 Cost., dato che attribuisce ad un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che l'Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare.

3.2. — Né può condividersi la tesi secondo cui, poiché l'art. 75 della legge n. 599 del 1954 limita questo ribaltamento del giudizio «soltanto in casi di particolare gravità», si potrebbe giungere ad una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso di escludere che il potere di revisione sia attribuito in via ordinaria e in via meramente discrezionale, ma sia esercitabile solo nei riguardi di situazioni che presentino il carattere dell'estrema gravità.

È opportuno sottolineare che la Commissione, nel pronunciarsi sul mantenimento o sulla perdita del grado, non limita la sua valutazione a verificare l'esistenza dell'illecito disciplinare e la responsabilità del militare inculpato, ma esprime un giudizio globale. Vale a dire che una volta accertata la responsabilità disciplinare, la quale costituisce, generalmente, il primo passaggio che il suddetto organo deve compiere, quest'ultimo deve valutare tutto l'insieme dei fatti relativi alla mancanza contestata, l'incidenza che essa viene ad avere sulla disciplina militare, la lesione che arreca all'elevato livello di onorabilità che deve essere posseduto dagli appartenenti alle Forze Armate, nonché la personalità del militare, ivi compresi, quindi, quei «casi di particolare gravità» che, secondo la censurata disposizione, facoltizzerebbero il ribaltamento della decisione. Tra l'altro, nel caso in questione, dato che si trattava di giudicare in merito ai riflessi disciplinari di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, il Consiglio di disciplina doveva solo operare la valutazione circa la possibilità che il militare che aveva compiuto tale reato fosse «meritevole di conservare il grado».

Ne deriva, quindi, che se i fatti posti alla base di tali «casi» hanno fatto parte del giudizio, su di essi già si è pronunciata la Commissione di disciplina, non ritenendo che legittimassero la perdita del grado.

Qualora, invece, la situazione che determinerebbe la diversa conclusione del procedimento non sia stata contestata, o, comunque, fatta presente al militare durante lo svolgimento del procedimento stesso, si sarebbe verificata l'evidente anomalia della non conoscenza, da parte dell'inculpato, di tutti gli elementi su cui si fondano le accuse, con l'impossibilità di potersi difendere in contraddittorio.

Questa Corte «Di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi, [...] ha già ricordato che la proclamazione contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in



maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire della pubblica amministrazione. V'è, insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione «nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione» (sentenza n. 71 del 1995). L'approdo del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano (sentenza n. 505 del 1995).» (sentenza n. 460 del 2000).

In questa seconda ipotesi verrebbero, pertanto, meno quelle «garanzie» che la giurisprudenza di questa Corte ritiene ineliminabili anche nell'ambito di una procedura disciplinare.

Si deve, infine, osservare che sia l'art. 60 della più volte citata legge n. 599 del 1954, laddove enuncia i motivi che comportano la perdita del grado, sia, in più punti, l'art. 74, laddove prescrive i passaggi procedurali che regolano il funzionamento della Commissione, sia il censurato art. 75, laddove afferma che il vertice dell'Amministrazione può discostarsi dalle conclusioni della Commissione di disciplina «anche a sfavore» del militare, definiscono quest'ultima decisione col termine «giudizio». Vale a dire che essa non costituisce un parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase conclusiva di un procedimento che, pur avendo natura amministrativa, deve essere rispettato dall'Amministrazione militare di appartenenza dell'incolpato (fatta salva la possibilità, riconosciuta, in virtù di un principio generale che attualmente impronta i processi disciplinari, dell'irrogazione, per motivi umanitari, di una sanzione più lieve) sia per non vanificare l'attività defensionale ivi dispiegata dall'incolpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento della fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina, con violazione del canone del «buon andamento» previsto dall'art. 97 della Costituzione.

4. — All'accoglimento della questione sotto il profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità della amministrazione, consegue l'assorbimento del restante motivo di censura riguardante l'asserita disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 63

Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro - Azione diretta del lavoratore nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, ingiustificata discriminazione rispetto ad altri soggetti che possono esperire azione diretta verso l'assicuratore o altri terzi, irrazionalità, dilatazione dei tempi processuali e delle spese di giustizia - Questione sollevata nel corso del procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1917, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 13 maggio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra N. B. e la UMS Generali Marine S.p.A. ed altro, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di N. B. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Alessandro Garlatti per N. B. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore vittima di infortunio contro il fallimento della società datrice di lavoro e l'assicuratore di tale società, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 13 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non concede al lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.

La Corte rimettente espone di essere stata investita del ricorso proposto dal lavoratore contro la sentenza del giudice di secondo grado confermativa della pronuncia del tribunale che, ammettendo al passivo fallimentare il credito del lavoratore per il danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro da lui subito il 17 novembre 1995, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dello stesso lavoratore contro l'assicuratore del datore di lavoro, perché, in base all'art. 1917 cod. civ., il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice.



Il giudice *a quo* ricorda che un'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, commi primo e secondo, cod. civ., è stata già proposta alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 457 del 2006, l'ha dichiarata manifestamente inammissibile sotto due profili: in primo luogo perchè sollevata nel corso di un giudizio che ha quale unico possibile oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ed il suo rango (giudizio nel quale, pertanto, non è rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore); in secondo luogo, perchè la questione era stata prospettata dal rimettente in termini commisti ad una modifica dell'ordine legale dei privilegi, come tale estranea all'oggetto del giudizio principale, promosso esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore.

La rimettente ritiene di dover riproporre la questione depurata dai predetti profili di inammissibilità.

In particolare, quanto al secondo, la Corte di cassazione afferma che nel giudizio principale non è prospettata alcuna questione di ordine di privilegi.

Invece, per quel che concerne il primo profilo di inammissibilità, la rimettente sostiene che il principio di concentrazione delle tutele derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost., consente, e in un certo senso impone, nell'alternatività tra azione diretta verso l'assicuratore e ammissione al passivo fallimentare dell'assicurato (eventualmente per il residuo non coperto dall'assicuratore), una risposta giudiziaria contestuale alla domanda di giustizia del danneggiato. Tale esigenza di concentrazione, ad avviso del giudice *a quo*, è a fondamento delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in particolare con l'eliminazione delle precedenti limitazioni alla cognizione del tribunale fallimentare, e della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499) che, nell'affermare la mera specialità del rito, con esclusione di qualsiasi profilo di competenza, ammette la trattazione contestuale avanti al tribunale fallimentare di tutte le questioni (anche nei confronti di terzi) che, come quella diretta del lavoratore infortunato contro l'assicuratore, siano incidenti sulla formazione dello stato passivo.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente sostiene che la norma censurata viola gli artt. 3 e 35 Cost., discriminando il lavoratore vittima di infortunio rispetto ad altri soggetti che godono invece di azione diretta verso l'assicuratore o verso altri terzi e, in particolare, rispetto: ai dipendenti dell'appaltatore che hanno azione diretta contro il committente, ai sensi dell'art. 1676 del codice civile; ai dipendenti dell'impresa somministratrice nel contratto di somministrazione di lavoro ed a quelli dell'impresa appaltatrice nel contratto di appalto di opere o servizi, i quali — a norma, rispettivamente, degli artt. 23 e 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) — possono esercitare azione diretta nei confronti del debitore del loro datore di lavoro per il pagamento dei trattamenti retributivi loro spettanti; ai danneggiati da sinistro stradale, che hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). In tutti questi casi le somme dovute dall'assicuratore al danneggiato sono sottratte alla *par condicio creditorum* del danneggiante dichiarato fallito.

La rimettente deduce, poi, la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irrazionalità dell'attuale disciplina dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., sia perchè tale norma affida il soddisfacimento, o meno, del bene primario rappresentato dal credito risarcitorio del lavoratore infortunato alla mera volontà dell'assicuratore o dell'assicurato che, in ragione del tempo in cui viene manifestata, può essere sottratto alla *par condicio creditorum*, sia perchè essa non concede azione diretta al lavoratore infortunato sul luogo di lavoro, mentre il lavoratore vittima di infortunio *in itinere* gode dell'azione diretta in quanto vittima della strada.

Infine, il giudice *a quo* denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perchè un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore consentirebbe tempi processuali più rapidi e minori costi per spese di giustizia.

2. — Nel giudizio si è costituito il lavoratore ricorrente nel giudizio principale che ha concluso nel senso della fondatezza della questione.

La parte privata, dopo aver ripercorso l'*iter* del giudizio principale ed aver dato conto delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, deduce che l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., frustra il diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno subito. Infatti, l'indennizzo assicurativo (estraneo all'utile e al patrimonio dell'impresa) in caso di fallimento del datore di lavoro entra nella massa attiva del fallimento alla stregua di un qualsiasi cespite attivo dell'impresa fallita, pur trattandosi di una somma destinata a risarcire un danno. Esso finisce per costituire un incremento patrimoniale attivo sul quale altri, non danneggiati dall'infortunio, possono soddisfarsi almeno in parte. Vengono così in comparazione due diversi interessi di rango diseguale: la *par condicio creditorum* (che, pur essendo privilegiata dall'ordinamento, non è oggetto di protezione costituzionale) e la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (di rango costituzionale ex artt. 32 e 36, primo comma, Cost.).



2.1. — In prossimità dell'udienza di discussione la parte privata ha depositato memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, in via subordinata, ha chiesto che la Corte affermi il principio secondo cui il danneggiato da infortunio sul lavoro ha azione diretta contro l'assicuratore per il credito risarcitorio del danno differenziale anche dopo la dichiarazione di fallimento.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, poiché la Corte rimettente prende le mosse dal presupposto secondo cui la sopravvenienza del fallimento impedirebbe all'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato e all'amministrazione fallimentare di ordinare all'assicuratore il pagamento diretto (come invece sarebbe previsto dall'art. 1917, secondo comma, cod. civ., qualora l'assicurato fosse *in bonis*), senza esplorare la possibilità di un'interpretazione alternativa, alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto già previste dall'art. 1917, secondo comma, cod. civ., possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato.

Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia che l'impostazione della questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dalla Corte di cassazione, è viziata da un salto logico, poiché la rimettente, sostenendo che il problema nascerebbe dal venir meno, a seguito del fallimento del datore di lavoro, delle facoltà di pagamento diretto di cui all'art. 1917, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto denunciare la predetta norma codicistica, non per il fatto che essa non preveda l'azione diretta del lavoratore in caso di sopravvenuto fallimento, bensì per il fatto che essa esclude, in tale ipotesi, la sopravvivenza delle facoltà di pagamento diretto di cui al secondo comma.

L'interventore nega, poi, la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'azione diretta concessa al danneggiato da sinistro occorso nella circolazione stradale. Infatti, questa facoltà costituisce la sola tutela specifica prevista dalla legge al danneggiato da tale tipo di sinistri, mentre, in materia di infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori presso gli istituti pubblici a ciò preposti assicura essa stessa un'adeguata tutela.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, non v'è disuguaglianza costituzionalmente apprezzabile neppure in relazione all'azione diretta per le retribuzioni non pagate concessa ai dipendenti dell'appaltatore di lavori o di manodopera poi fallito, verso il committente di questo. Infatti — se si eccettua la limitata copertura a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale accordata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) — il lavoratore non dispone di garanzie sostanziali per il pagamento delle retribuzioni a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro e pertanto è logico che il legislatore valorizzi le possibilità di surrogazione del terzo, ogni volta che questi si trovi in un rapporto sostanzialmente diretto con il lavoratore.

Per quel che concerne la denunciata violazione dell'art. 35 Cost., l'Avvocatura generale dello Stato deduce che i sistemi di garanzia pubblica delle retribuzioni e dei risarcimenti in caso di infortuni apprestano tutta la tutela che l'ordinamento può conferire ai diritti dei lavoratori nel necessario equilibrio con altre posizioni creditorie che potrebbero essere altrettanto meritevoli di tutela e dunque rientra nella discrezionalità del legislatore decidere se introdurre, a favore dei soli lavoratori subordinati, per il danno differenziale da infortunio sul lavoro, la deroga al principio della *par condicio creditorum* (che costituisce un'attuazione del principio di uguaglianza) richiesta dall'ordinanza di rimessione.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che non sussiste violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione alla maggiore complessità e durata processuale del fallimento rispetto all'azione ordinaria diretta. Infatti, il credito risarcitorio del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro è assistito, nell'ambito del concorso fallimentare, da privilegio generale (il che già lo differenzia da molti altri crediti). Inoltre la complessità e durata delle procedure fallimentari è un'evenienza di fatto, cui va posto rimedio su altri piani dell'ordinamento. Infine, l'irragionevole durata e complessità dei fallimenti non costituisce, contrariamente a quanto asserisce la rimettente, un fatto notorio, bensì una circostanza che può, o meno, sussistere nei singoli casi.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro.



2. — La questione è inammissibile.

Questa Corte, con l'ordinanza n. 457 del 2006, ha dichiarato l'inammissibilità di una questione analoga alla presente, perché irrilevante nel giudizio *a quo* il cui oggetto era l'ammissione al passivo del credito azionato *ex art.* 93 o 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). In tale procedimento non poteva — a giudizio della Corte — essere rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore.

Anche nel presente caso il giudizio principale riguarda l'ammissione di un credito al passivo fallimentare. La rimettente sembra però ritenere implicitamente superabile il rilievo contenuto nell'ordinanza n. 457 del 2006. Essa afferma, infatti, che il tribunale fallimentare ben può esaminare il merito della domanda proposta dal danneggiato contro l'assicuratore del datore di lavoro fallito. Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che l'esigenza di concentrare davanti a quel giudice tutte le questioni che incidano sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell'art. 111, secondo comma, Cost. (che enuncia i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata), nelle modifiche alla legge fallimentare apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Ritiene tuttavia questa Corte che dall'art. 111, secondo comma, Cost., non può desumersi la necessità di una concentrazione davanti al giudice fallimentare di tutti i vari strumenti di tutela giudiziale previsti dall'ordinamento. Al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale «possono arrecare un *vulnus* solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza» (sentenza n. 148 del 2005) e tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali.

È, poi, inconferente il richiamo ai principi ispiratori della riforma della disciplina delle procedure concorsuali introdotta dal d. lgs. n. 5 del 2006. Infatti, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa le conseguenze di tale riforma sulla effettiva possibilità per i creditori del fallimento di proporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo domande contro terzi, c'è da osservare che, per espressa previsione dell'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, le procedure di fallimento che — come quella sulla quale si innesta il giudizio *a quo* — erano pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sono comunque disciplinate dalla legge anteriore.

Infine, la stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla rimettente a conforto della propria impostazione, non afferma affatto la possibilità di trattazione, davanti al tribunale fallimentare, di domande proposte dai creditori del fallimento contro terzi.

Dall'implausibilità della motivazione sulla rilevanza della questione deriva, dunque, l'inammissibilità della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 64

Sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Infondatezza delle questioni.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Denunciata lesione del principio del giusto processo - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 111.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Infondatezza della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

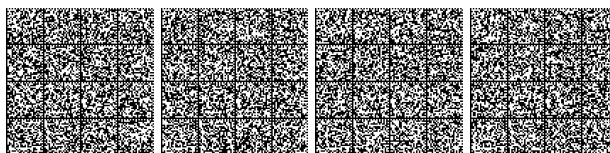
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 19 ottobre 2006 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, e del 14 dicembre 2006 dal Tribunale di Montepulciano nei procedimenti penali a carico di G.S. e di R.M. ed altro iscritte ai nn. 339 e 486 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di R.M. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 e nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo;

Uditi l'avvocato Renato Borzone per R.M. e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2006, nel corso di un processo penale nei confronti di due persone imputate di reati di lesioni personali e di minaccia commessi in danno reciproco, il Tribunale di Montepulciano in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

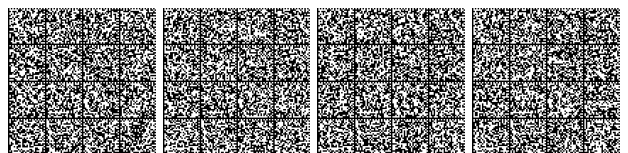
a) dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si abbia connessione anche quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

b) dell'art. 7 del medesimo d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, davanti al giudice di pace, si abbia connessione di procedimenti anche quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Il giudice *a quo* osserva come, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 12 del codice di procedura penale, le norme impugnate regolino in senso fortemente limitativo la competenza per connessione: stabilendo, in specie — quanto all'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 — che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (ossia unicamente nell'ipotesi di concorso formale); e — quanto al successivo art. 7 — che davanti al giudice di pace si ha connessione solo in caso di concorso formale di reati o quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro.

Recependo l'eccezione formulata dal difensore di uno degli imputati, il rimettente assume che dette disposizioni si porrebbero in contrasto con plurimi precetti costituzionali, nella parte in cui non prevedono — diversamente dall'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. — che la connessione operi anche quando una persona sia imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vale a dire, nel caso di reato continuato.

Le norme denunciate violerebbero, in specie, i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), giacché la distinzione — pur esistente sul piano naturalistico — tra le fattispecie del concorso formale di reati e della continuazione non giustificerebbe un loro diverso trattamento sotto il profilo considerato, tenuto conto delle identiche conseguenze giuridiche previste per entrambe dall'art. 81 del codice penale sul piano sanzionatorio con il cosiddetto cumulo giuridico delle pene. Questa unitarietà di effetti — implicante, secondo il rimettente, una uguale disciplina quanto alla connessione dei procedimenti — risulterebbe confermata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), la quale, aggiungendo un comma all'art. 81 cod. pen., l'attuale quarto comma, ha previsto un uguale aumento minimo di pena per i recidivi reiterati, tanto in rapporto ai reati in concorso formale quanto a quelli in continuazione.



La disparità di trattamento censurata si risolverebbe, d'altronde, in un «danno sostanziale» per l'imputato, il quale, nel caso in cui la continuazione includa anche reati di competenza del giudice di pace, si troverebbe costretto ad affrontare plurimi processi di fronte a giudici diversi, con conseguenti rischi di giudicati contrastanti e di applicazione di pene più severe; mentre, ove la continuazione stessa attenga a reati tutti di competenza del tribunale, o addirittura del tribunale e della corte d'assise, egli avrebbe «diritto ad un unico giudizio».

Le norme impugnate violerebbero, inoltre, l'art. 24 Cost., giacché la moltiplicazione dei processi implicherebbe un «aggravio ingiustificato nell'esercizio del diritto di difesa», con maggiorazione dei costi per colui che è costretto ad affrontare plurimi giudizi; nonché l'art. 97 Cost., per l'«evidente sperpero delle già scarse risorse collettive disponibili», in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Risulterebbe compromesso, da ultimo, l'art. 111 Cost., in quanto lo svolgimento separato di procedimenti suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla realizzazione del «giusto processo», secondo quanto stabilito da tale norma costituzionale.

A parere del giudice *a quo*, l'aggiunta del reato continuato alle ipotesi di connessione tra reati di competenza del giudice di pace e reati di competenza di altro giudice non troverebbe ostacolo nella circostanza che per i primi il d.lgs. n. 274 del 2000 preveda pene di tipo diverso da quelle contemplate nel codice penale. Da un lato, infatti, alla luce dell'attuale dato normativo, l'«esclusione pratica» della continuazione tra le due categorie di reati risulterebbe circoscritta alla fase della cognizione, potendo l'istituto essere comunque applicato in sede esecutiva. Dall'altro lato, la giurisprudenza sarebbe in grado di elaborare criteri di ragguaglio al fine di determinare la pena applicabile ai «reati satelliti» puniti con pene di specie o genere diverso da quella del reato principale, come è già avvenuto per le ipotesi di continuazione tra delitti e contravvenzioni o tra delitti puniti con sola pena detentiva e delitti puniti con sola pena pecuniaria.

La questione risulterebbe altresì rilevante nel processo *a quo*, giacché il pubblico ministero ha tratto a giudizio davanti al rimettente due persone, contestando ad una di esse due reati uniti dal vincolo della continuazione: il primo (delitto di lesioni, con malattia di durata superiore ai venti giorni) di competenza del tribunale; l'altro (delitto di minaccia semplice) di competenza del giudice di pace. Situazione, questa, nella quale il giudice *a quo* si troverebbe costretto, alla stregua della disciplina vigente, a dichiarare anche *ex officio* la propria incompetenza in ordine al secondo reato.

1.2. — Si è costituito nel giudizio di costituzionalità M. R., imputato e persona offesa nel processo *a quo*, il quale ha svolto argomenti adesivi alle prospettazioni del giudice rimettente, chiedendo l'accoglimento delle questioni di costituzionalità sollevate.

Nell'udienza pubblica la parte privata ha ricordato che la scelta normativa censurata, relativa al trattamento differente, ai fini della connessione, tra procedimenti per reati in concorso formale e procedimenti per reati in continuazione, è stata compiuta in sede di elaborazione della legge delegata (e in attuazione della direttiva espressa dall'art. 17, comma 1, lettera i), della legge di delegazione 24 novembre 1999 n. 468), dopo che in un primo tempo per entrambe le fattispecie era stata esclusa l'operatività della connessione, così riconoscendo la necessità di un identico trattamento.

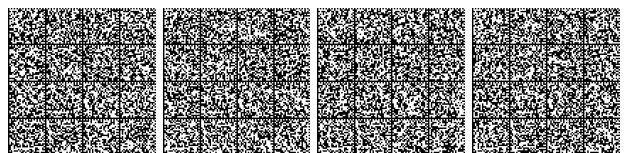
La stessa parte privata ha chiesto, inoltre, che la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiari in via consequenziale l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 6, 7 e 9 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non consente la riunione dei processi, pendenti nella stessa fase, davanti al giudice superiore, nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, allorché taluno dei reati sia di competenza del giudice di pace; nonché dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui attribuisce al giudice di pace una limitata competenza per i reati di lesioni personali dolose e colpose (artt. 582 e 590 cod. pen.), basata su elemento incerto, quale la durata della malattia, anziché lasciare per intero la cognizione di tali reati al tribunale.

Ad avviso della parte privata, infatti, le disposizioni ora indicate — rilevanti in rapporto alla vicenda oggetto del giudizio *a quo* — sarebbero anch'esse idonee a provocare ingiustificate moltiplicazioni di procedimenti, lesive dei parametri costituzionali evocati.

1.3. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

In via preliminare, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 274 del 2000, che regola le ipotesi di connessione dei procedimenti davanti al giudice di pace. Tale disposizione non verrebbe invero in considerazione nel giudizio *a quo*, in cui si discute della connessione tra procedimenti di competenza di giudici diversi (tribunale e giudice di pace).

Quanto, poi, alla questione relativa all'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, l'Avvocatura generale dello Stato osserva come la disciplina dettata dalla norma impugnata rifletta la volontà del legislatore di attribuire al giudice di pace la cognizione di una categoria di reati di minore rilevanza sociale, al fine di decongestionare i carichi di lavoro dei giudici



superiori. In tale prospettiva, si è ritenuto di dare rilievo alla connessione, comportante la competenza del giudice superiore, nella sola ipotesi del concorso formale, caratterizzata dall'unicità dell'azione o dell'omissione, per l'impossibilità di demandare a giudici diversi la cognizione del medesimo fatto riconducibile a plurimi paradigmi punitivi. Per contro, nel caso del concorso materiale, in cui le condotte e gli eventi criminosi restano distinti, pur in presenza del vincolo della continuazione, si è preferito evitare che la competenza del giudice di pace, stabilita per taluna delle fattispecie, possa venir meno in conseguenza della connessione.

Tale scelta non sarebbe irragionevole, giacché, per un verso, risulterebbe conforme al principio del giudice naturale, stabilito dall'art. 25, primo comma, Cost.; e, per altro verso, sarebbe frutto di valutazioni discrezionali del legislatore in ordine alla distribuzione dei carichi giudiziari, ai fini di una più efficiente amministrazione della giustizia.

Infondata sarebbe, poi, la denuncia di violazione del principio di eguaglianza, essendo del tutto diverse, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, le due ipotesi del concorso formale e materiale, poste a confronto dal giudice *a quo*. Né sussisterebbe alcuna lesione dell'art. 24 Cost., poiché la pendenza di più processi per reati diversi dinanzi a giudici distinti non limita in nessun modo il diritto di difesa, che è egualmente garantito in entrambe le sedi. Analogamente, non potrebbe ritenersi violato l'art. 97 Cost., giacché l'attribuzione di determinati reati di minore gravità al giudice di pace è finalizzata proprio ad accrescere la celerità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Quanto, infine, alla censura di violazione dell'art. 111 Cost., la stessa sarebbe inammissibile, risultando fondata su valutazioni soggettive del giudice *a quo* in ordine alla ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore in tema di competenza.

2.1. — Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2006, nell'ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata dei delitti di lesioni volontarie, minaccia, danneggiamento e di altro reato, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude che si abbia connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Il rimettente osserva come la norma denunciata limiti la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice al solo caso del concorso formale di reati, negando, con ciò, rilievo all'ipotesi del reato continuato. Di conseguenza, il giudice *a quo* dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al contestato reato di «lesioni volontarie lievissime» — devoluto alla cognizione del giudice di pace — dovendosi escludere che tale reato sia stato commesso in concorso formale con alcuno degli altri reati ascritti all'imputato.

Le implicazioni di tale declaratoria di incompetenza risulterebbero, peraltro, irragionevoli, avuto riguardo segnatamente all'ipotesi di consecutive sentenze di condanna, emesse dai due diversi giudici competenti per i due processi. Tanto ove la sentenza di condanna fosse emessa prima dal tribunale e poi dal giudice di pace, quanto nel caso inverso, il giudice che si accingesse a pronunciare la seconda sentenza non potrebbe ignorare che il reato, o i reati, oggetto della prima decisione sono uniti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto del proprio giudizio, e non potrebbe dunque astenersi dal determinare la pena in conformità della disciplina relativa. Ma al riguardo si dovrebbe considerare che il giudice di pace non può infliggere le pene della reclusione o dell'arresto, onde sarebbe «sommamente dubbio» che possa applicare un aumento della pena inflitta dal tribunale: e lo stesso rilievo varrebbe, *mutatis mutandis*, nel caso in cui la sentenza del tribunale intervenisse dopo quella del giudice onorario.

È ben vero che l'ostacolo sarebbe superabile, essendo comunque possibile provvedere in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ma ciò darebbe luogo ad una «gratuita complicazione», con innegabile ritardo nella definizione del processo.

Di qui la ritenuta non manifesta infondatezza della questione, la quale sarebbe altresì rilevante, in quanto, allo stato, il rimettente dovrebbe dichiararsi incompetente per materia in ordine ad uno dei reati contestati, ancorché esso risulti evidentemente commesso in esecuzione del medesimo criminoso sotteso agli altri reati (o, quantomeno, a quelli di minaccia e danneggiamento).

2.2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata sulla base di argomenti analoghi a quelli svolti in riferimento alla questione di costituzionalità del medesimo art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal Tribunale di Montepulciano.



Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Montepulciano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, nonché tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace si abbia connessione anche quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Ad avviso del rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra la fattispecie del concorso formale di reati — che ai sensi delle disposizioni stesse dà luogo a connessione — e quella del reato continuato, quantunque l'art. 81 del codice penale riconnetta ad entrambe identiche conseguenze sul piano sanzionatorio.

L'art. 3 Cost. risulterebbe compromesso anche sotto l'ulteriore profilo della irragionevole sperequazione tra l'imputato di più reati uniti dal vincolo della continuazione, taluno dei quali di competenza del giudice di pace, che si trova costretto ad affrontare plurimi processi davanti a giudici diversi, col rischio di giudicati contrastanti e di applicazione di pene più severe, e l'imputato di più reati, pure unificati dal vincolo della continuazione, di competenza del tribunale o del tribunale e della corte d'assise, il quale avrebbe invece diritto, ai sensi dall'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, ad un unico giudizio.

Le norme impugnate violerebbero, altresì, l'art. 24 Cost., giacché la trattazione separata e, quindi, la moltiplicazione dei processi per reati uniti dal vincolo della continuazione determinerebbe un ingiustificato aggravio nell'esercizio del diritto di difesa, con maggiorazione dei relativi costi; nonché l'art. 97 Cost., per lo sperpero di risorse collettive indotto dalla celebrazione di plurimi giudizi, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Risulterebbe leso, infine, l'art. 111 Cost., in quanto lo svolgimento in via autonoma di procedimenti che pure sarebbero suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla realizzazione del «giusto processo».

2. — L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 è sottoposto a scrutinio, nella parte in cui non annovera la continuazione fra le ipotesi di connessione, anche dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata lederebbe l'art. 3 Cost., in quanto lo svolgimento separato dei processi renderebbe inutilmente più complessa, o addirittura impedirebbe l'applicazione in sede cognitiva del regime della continuazione.

Verrebbe vulnerato, inoltre, l'art. 111, secondo comma, Cost., giacché la conseguente esigenza di far ricorso al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere l'applicazione della disciplina recata per la continuazione dall'art. 81 cod. pen. si risolverebbe in una «gratuita complicazione», produttiva di ritardo nella definizione del processo.

3. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, attinenti, in parte, alla medesima norma, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

4. — La questione di costituzionalità dell'art. 7 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal solo Tribunale di Montepulciano, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

L'indicata norma regola, infatti, la connessione davanti al giudice di pace: ossia tra procedimenti tutti di competenza, *ratione materiae*, dello stesso (connessione cosiddetta omogenea). Nel giudizio *a quo* viene in rilievo, per contro, unicamente la disciplina della connessione eterogenea, dettata dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo: discutendosi, in specie, della possibilità di ravvisare il rapporto connettivo tra un reato di competenza del tribunale (lesioni volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni) e altro reato di competenza del giudice di pace (minaccia semplice), unito al primo dal vincolo della continuazione.

5. — La questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata da entrambi i giudici *a quibus*, non è fondata.

5.1. — Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disciplina della competenza per connessione — e, in particolare, l'identificazione dei casi e dei limiti in cui la connessione stessa opera — appartiene, nell'ambito della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, senza che possa ritenersi imposto, a pena di illegittimità costituzionale, alcun criterio prefissato (sentenza n. 73 del 1980). Il principio fu enunciato nella vigenza del codice di procedura penale anteriore, in cui la connessione non era disciplinata, come ora, quale criterio autonomo attributivo di competenza e consentiva maggiori margini di discrezionalità giudiziale. A maggior ragione esso va riaffermato.



Come attestano le ampie oscillazioni che caratterizzano l'evoluzione storica dell'istituto, la disciplina della competenza per connessione è infatti espressiva del temperamento di esigenze contrapposte, suscettibili di valutazioni mutevoli nel tempo. Da un lato, essa tende a favorire, creandone uno dei possibili presupposti, un *simultaneus processus* che consenta — a fronte di imputazioni collegate da vincoli più o meno intensi — di acquisire e valutare unitariamente le prove, di applicare pene proporzionate e di prevenire giudicati contraddittori (sentenza n. 130 del 1963), o comunque, pur nel caso di processi separati, di far permanere la competenza in capo allo stesso giudice. Dall'altro, occorre evitare che l'accumulo delle reg Giudicande in un'unica sede si ripercuota negativamente sull'efficacia e sulla durata dell'accertamento processuale, ovvero comprometta interessi che l'ordinamento considera preminenti (al riguardo, si vedano le sentenze n. 222 del 1983 e n. 139 del 1971), e segnatamente l'interesse a preservare la competenza del giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di controversie (sentenza n. 73 del 1980).

Nella specie, la scelta sensibilmente limitativa delle ipotesi di connessione, operata dal legislatore con il d.lgs. n. 274 del 2000, rinviene per l'appunto la propria *ratio* — come emerge anche dalla relazione governativa al decreto — nell'intento di valorizzare le peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, la quale si connota — oltre che per la presenza di un autonomo apparato sanzionatorio — anche e soprattutto per le accentuate particolarità del rito, che, nei loro tratti di semplificazione e snellezza, esaltano la funzione conciliativa del giudice onorario tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. E ciò, in correlazione alla natura delle fattispecie criminoso devolute alla cognizione di tale giudice, di ridotta gravità ed espressive, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale.

In questa prospettiva, si è ritenuta preminente l'esigenza di evitare il possibile svuotamento delle funzioni del giudice di pace, che sarebbe potuto derivare dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore per effetto della connessione.

Nel dare attuazione al criterio di delega legislativa enunciato all'art. 17, lettera i), della citata legge n. 468 del 1999, il legislatore delegato — superando l'impostazione originaria dello schema preliminare del decreto legislativo, che escludeva addirittura in radice l'operatività della connessione eterogenea — ha in particolare valutato che l'interesse a preservare la competenza del giudice non togato debba cedere, di fronte al contrapposto interesse al *simultaneus processus*, unicamente nel caso di concorso formale di reati. E ciò — come pure si legge nella relazione governativa — perché tale ipotesi «è quella in cui, attesa l'unicità della condotta, è effettivamente più elevato il rischio di giudicati contrastanti in caso di processi separati».

Al tempo stesso, peraltro, si è stabilito — in deroga alla disciplina generale del codice di rito e proprio per preservare le peculiarità del processo avanti al giudice di pace, in linea con le indicazioni della ricordata direttiva della legge delega — che la connessione eterogenea non opera (oltre che in rapporto ai procedimenti di competenza di giudici speciali) qualora non sia comunque possibile la riunione dei processi (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000): limitando, così, lo spostamento di competenza ai soli casi in cui esso consenta effettivamente di impedire la moltiplicazione dei giudizi e facendo salvo, in caso contrario, il regime di separazione, al quale il legislatore accorda la preferenza.

5.2. — Scendendo, sulla scorta di tali premesse, all'esame delle singole censure di costituzionalità, si rivela insussistente, anzitutto, la lesione dell'art. 3 Cost., lamentata dal Tribunale di Montepulciano sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione.

L'identità delle conseguenze giuridiche annesse alle due fattispecie, quanto al trattamento sanzionatorio, dall'art. 81 cod. pen. non esclude, infatti, che — come lo stesso giudice *a quo* riconosce — esse descrivano fenomeni differenziati sul piano naturalistico. Nel caso della continuazione si è al cospetto di fatti di reato distinti, benché esecutivi del medesimo disegno criminoso, i quali — al di là delle connotazioni contingenti del caso concreto oggetto del giudizio *a quo* — possono essere realizzati anche in ambiti spazio-temporali sensibilmente divaricati.

Il *tertium comparationis* evocato dal rimettente è, perciò, eterogeneo: quel che giustifica, nella prospettiva del legislatore, la fattispecie di connessione descritta dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 è proprio l'unicità della condotta sotto il profilo naturalistico, tipica del concorso formale di reati, ben diversa dalla unicità del disegno criminoso che connota la continuazione e lascia integri oggettivamente e soggettivamente i singoli fatti. Sul piano della disciplina penale sostanziale — secondo quanto di recente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione — definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato, questo va considerato, in linea di principio, come una pluralità di illeciti (Cassazione, sezioni unite, 27 novembre 2008, n. 3286).



Al riguardo, non è del resto priva di significato la circostanza che anche l'art. 12, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale nella sua formula originaria — in una prospettiva di energico contenimento delle ipotesi di connessione rispetto al regime del codice previgente — la prevedesse solo nel caso del concorso formale di reati e non anche in quello della continuazione: essendo il riferimento alla seconda comparso, nel testo di tale articolo, solo a seguito delle modifiche operate dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

5.3. — La disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dell'art. 3 Cost. neppure sotto l'ulteriore profilo — oggetto di denuncia da parte dallo stesso Tribunale di Montepulciano — della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi; e l'imputato di più reati, egualmente esecutivi del medesimo disegno criminoso, ma di competenza del tribunale, o del tribunale e della corte d'assise, cui sarebbe viceversa garantito — alla luce dell'attuale testo dell'art. 12, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen. — il «diritto ad un unico giudizio».

Innanzitutto, parlare, nel secondo caso, di «diritto ad un unico giudizio» è improprio. La sussistenza di un'ipotesi di connessione non comporta automaticamente il *simultaneus processus*: la riunione dei processi connessi, persino quando pendano nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, può essere disposta o meno in base ad una valutazione discrezionale, che tiene conto del possibile pregiudizio che ne potrebbe derivare alla sollecita definizione (art. 17 cod. proc. pen.). Peraltro, resta dirimente la considerazione che la disparità di trattamento censurata non può ritenersi priva di giustificazione. Essa trova, infatti, la sua *ratio* — secondo quanto in precedenza rilevato — nelle peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il *favor separationis mira* a preservare e che — per costante giurisprudenza di questa Corte — si esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario (*ex plurimis*, sentenze n. 426 e n. 298 del 2008; ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 85 del 2005).

5.4. — Un *vulnus* dell'art. 3 Cost. non discende neppure dalla circostanza che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 possa rendere problematica o addirittura precludere l'applicazione dell'istituto della continuazione in sede cognitiva.

Il diritto dell'imputato di fruire del più favorevole trattamento previsto dall'art. 81 cod. pen. resta, infatti, salvaguardato dalla possibilità di richiedere l'applicazione della disciplina della continuazione al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con conseguente assenza di ogni pregiudizio sostanziale (sentenza n. 52 del 1995, con riferimento alla fattispecie di esclusione della connessione prevista dall'art. 14, comma 2, cod. proc. pen.).

Né si può definire detto intervento in sede di esecuzione — come opina il Tribunale di Velletri — una complicazione «gratuita», ossia priva di logica: trattandosi del naturale riflesso del *favor separationis* che ispira la norma impugnata, ed in rapporto al quale valgono, dunque, le medesime ragioni che sorreggono detto *favor*. Del resto, su un piano generale e di equilibrio del sistema processuale a tendenza accusatoria, si deve osservare, da un lato, che la continuazione ben può essere riconosciuta nei congrui casi anche in sede di cognizione a prescindere dalla riunione dei processi e, dall'altro, che proprio le previsioni dell'art. 671 cod. proc. pen. rendono palese e attuano l'intenzione del legislatore di agevolare senza pregiudizio alcuno, specie per le garanzie difensive, processi separati, quando la riunione potrebbe ritardarne la definizione; e ciò, in conformità con il precetto costituzionale di assicurarne la ragionevole durata (art. 111, secondo comma, Cost.).

5.5. — Va escluso, altresì, che — contrariamente a quanto assume il Tribunale di Montepulciano — la norma impugnata si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., avuto riguardo all'«aggravio ingiustificato del diritto di difesa», con maggiorazione dei relativi costi, che deriverebbe dalla celebrazione di processi separati per i reati in continuazione.

Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, una compromissione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa è ravvisabile solo quando vengano imposti alla parte oneri o adempimenti tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio, onde non basta, per dimostrare la compromissione stessa, allegare mere difficoltà di fatto o generici incrementi delle spese difensive conseguenti, in assunto, a determinate scelte legislative in tema di disciplina degli istituti processuali (ordinanze n. 386 del 2004 e n. 193 del 2003).



Nella specie, il diritto di difesa non appare compromesso, potendo l'imputato esplicitarlo, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso (in senso analogo, con riferimento alla disciplina della connessione, si veda già la sentenza n. 198 del 1972).

5.6. — Quanto, poi, alla lesione dell'art. 97 Cost., dedotta dal medesimo Tribunale, il parametro evocato è inconferente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all'attività giurisdizionale in senso stretto (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; ordinanze n. 27 del 2007 e n. 455 del 2006; e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000).

5.7. — La censura relativa all'art. 111 Cost. formulata dal Tribunale di Montepulciano è manifestamente inammissibile, in quanto sostanzialmente priva di motivazione.

Nel sintetizzare l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, che dichiara di far propria, il rimettente si limita, difatti, ad affermare apoditticamente che la moltiplicazione dei procedimenti suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla realizzazione dei principi del «giusto processo»: ma non spiega affatto sotto quale specifico profilo né per quale ragione.

È pacifico, nella giurisprudenza costituzionale, che l'ordinanza di remissione non possa essere motivata tramite il mero riferimento *per relationem* ad atti di parte, dovendo il giudice *a quo* esporre compiutamente i motivi del proprio convincimento circa l'incostituzionalità della norma denunciata (*ex plurimis*, ordinanze n. 423 e n. 125 del 2005). In questa prospettiva, deve altresì escludersi che l'originario difetto di motivazione, *in parte qua*, dell'ordinanza del Tribunale di Montepulciano possa essere sanato, *a posteriori*, dalle deduzioni svolte, con riferimento al parametro costituzionale in discorso, dalla parte privata costituita.

5.8. — Non ravvisabile è, infine, la violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), denunciata dal Tribunale di Velletri sul rilievo che l'esigenza di far ricorso al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione — quale conseguenza dell'impossibilità di provvedervi in sede di cognizione, stante il regime di separazione prefigurato dalla norma impugnata — procrastinerebbe la definizione del processo.

È ben vero che l'opzione normativa censurata incrementa la possibilità di innesto di un segmento procedimentale successivo alla formazione dei giudicati sui reati in continuazione (quello affidato, appunto, al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.). È altrettanto vero, tuttavia, che ciò consegue ad una valutazione comparativa — di per sé, non irragionevole — compiuta dal legislatore tra i costi, indotti dalla ampliata esigenza di far ricorso al procedimento in sede esecutiva previsto dal citato art. 671 cod. proc. pen., e i benefici connessi alla esclusione del cumulo delle imputazioni davanti al giudice professionale.

Da un lato, questa esclusione riduce tendenzialmente i tempi di definizione del processo davanti a tale giudice, deflazionando, altresì, in una prospettiva d'assieme, i carichi di lavoro dei giudici togati. Dall'altro, per le imputazioni di competenza del giudice di pace, è mantenuta la speciale procedura, improntata a marcata snellezza e semplicità di forme, prefigurata dal d.lgs. n. 274 del 2000. Questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 298 del 2008) che non è configurabile violazione del principio di ragionevole durata del processo ove l'allungamento dei tempi processuali, eventualmente indotto dalla norma sottoposta a scrutinio, sia compensato dal risparmio di attività processuali su altri versanti.

6. — Quanto precede non esclude, naturalmente, che la soluzione adottata dal legislatore del d.lgs. n. 274 del 2000 e innescata dalla citata direttiva della legge delega (peraltro, non evocata dalle ordinanze di remissione), nel segno di una riduzione delle ipotesi di connessione nel procedimento avanti il giudice di pace e del *favor separationis*, possa presentare margini di opinabilità, in quanto idonea a dar luogo in qualche caso a moltiplicazioni di procedimenti presso giudici diversi tali, specie in rapporto a determinate vicende, da apparire discutibili nella prospettiva di un eventuale diverso equilibrio degli interessi in gioco.

Tuttavia, simili valutazioni — che i rimettenti pongono, nella sostanza, alla base delle loro denunce — restano sul piano delle critiche di politica criminale e giudiziaria, estranee all'area del sindacato della Corte, senza poter debordare in autentici vizi di costituzionalità.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, e in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0167

N. 65

Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009

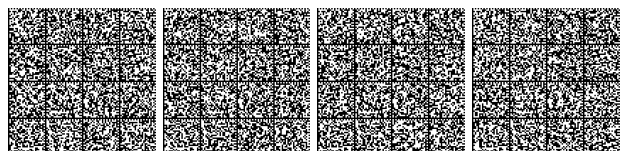
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Violazione nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento tra imputati e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco e scommessa - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Assenza di nuovi o diversi profili di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione art. 117, primo comma; direttiva n. 98/34/CE.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, nel procedimento penale a carico di D. L. T. ed altro, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all'art. 117 della Costituzione (*recte*: art. 117, primo comma, della Costituzione);

che il rimettente, nel corso di un giudizio penale concernente il reato previsto dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, censura innanzitutto l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che per le violazioni di cui al citato art. 110, comma 9, commesse in data antecedente alla sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, deducendo che le violazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2006 continuano ad avere rilevanza penale, nonostante le fattispecie già configurate quale reato contravvenzionale dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 siano state trasformate in illecito amministrativo;

che, a suo avviso, la norma violerebbe in tal modo gli artt. 3 e 25 Cost., in quanto, introducendo una deroga al principio di retroattività della *lex mitior* stabilito dall'art. 2 del codice penale, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali, in momenti diversi, commettono violazioni identiche, ponendo «quale unico *discrimen* tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria 2006»;

che, secondo il rimettente, il principio di retroattività della legge penale favorevole avrebbe rilevanza costituzionale in virtù dell'art. 3 Cost. e sarebbe suscettibile di limitazioni soltanto in presenza di una sufficiente ragione giustificativa, nella specie insussistente, poiché emergerebbe «dall'intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266 del 2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio»;

che, a suo avviso, la questione sarebbe rilevante, in quanto, se ritenuta fondata, l'imputato si gioverebbe dell'assoluzione con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», «non apparendo il quadro normativo mutato alla luce» del sopravvenuto art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

che il giudice *a quo* censura, altresì, l'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), quindi dell'art. 117, primo comma, Cost.;

che, secondo il rimettente, la disciplina recata dalla norma censurata mira ad ampliare il monopolio statale nelle attività di gioco, in contrasto con le prescrizioni della direttiva comunitaria, immediatamente applicabili, le quali esprimerebbero la tendenza a «vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, agevolare le occasioni di gioco», in armonia con l'art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209);



che la questione sarebbe rilevante, poiché, «se così fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato, o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 98/34/CE».

Considerato che il rimettente solleva due questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto esclusivamente l'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nonché l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), essendo queste le sole norme in relazione alle quali sono svolte censure, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza 17 dicembre 2008, n. 415, la quale ha deciso identiche questioni, sollevate dallo stesso Tribunale, con un provvedimento di rimessione adottato nella stessa data di quello qui in esame e con esso del tutto coincidente;

che la questione concernente l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., è stata dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma;

che la questione avente ad oggetto l'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, la quale prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, poiché il sindacato dell'antinomia prospettata dal giudice *a quo* non compete a questa Corte;

che l'ordinanza di rimessione, avendo contenuto identico a quella che ha già sollevato le stesse questioni decise dall'ordinanza n. 415 del 2008, non deduce profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati in quest'ultima, con la conseguenza che entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

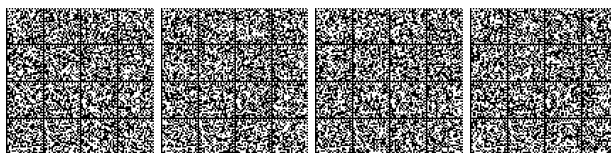
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 66

Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Diffusione di corrispondenza epistolare nell'esercizio dell'attività giornalistica - Necessità del consenso dell'interessato - Mancata previsione - Denunciata lesione della inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio principale; richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem*, preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, comma 2.
- Costituzione, art. 15.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promosso con ordinanza del 31 marzo 2008 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cascella Paola ed altro iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2008, il Tribunale di Roma, Sezione II penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per violazione dell'articolo 15 della Costituzione nella parte in cui non prevede il consenso dell'interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare «quando esso venga effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica»;

che, il rimettente riferisce che nel giudizio *a quo*, gli imputati (una in qualità di giornalista, l'altro come direttore responsabile di un quotidiano nazionale) sono chiamati a rispondere, rispettivamente, del reato di cui all'art. 167, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, in riferimento agli artt. 17 e 23 del medesimo decreto, e del reato di cui agli artt. 57 c.p. e 167, comma 2, sopra citato, in riferimento all'art. 17 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

che nell'ordinanza si precisa che la diffusione di corrispondenza epistolare costituirebbe un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 e che, ai sensi degli artt. 136 e 137, tale trattamento, ove effettuato per finalità giornalistiche, può avvenire senza il consenso dell'interessato (art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003), ma nel rispetto del diritto di cronaca «e dell'essenzialità dell'informazione»;

che, in base a tale disposizione, la giornalista redattrice dell'articolo di stampa contestato nel procedimento penale, nel quale era riportata la corrispondenza tra una detenuta e la sorella, non doveva essere autorizzata dalle persone interessate dalla pubblicazione;

che il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale, non richiedendo il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali, se effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica, farebbe prevalere il diritto all'informazione sul diritto della libertà e segretezza della corrispondenza, in contrasto con il temperamento dei valori operato dall'art. 15 della Costituzione;



che in forza di tale disposizione, infatti, la libertà e la segretezza della corrispondenza costituirebbero diritti inviolabili dell'uomo, tutelati in via preminente dal legislatore costituzionale;

che, il Tribunale di Roma ritiene la questione rilevante, dipendendo l'esito del giudizio *a quo* dalla «risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata stante l'espresso riferimento del P.M. nel capo di imputazione al «difetto di autorizzazione» della giornalista alla pubblicazione dei dati personali di cui trattasi»;

che, con atto d'intervento depositato il 14 ottobre 2008, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo preliminarmente, l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, infatti, l'ordinanza di rinvio non fornirebbe alcuna indicazione circa la natura dei dati oggetto della divulgazione contestata, non consentendo di valutare se essi fossero «realmente essenziali» per l'informazione e presentassero un pubblico interesse;

che, inoltre, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le sole norme incriminatrici contestate nel capo di imputazione e a fare riferimento al difetto di autorizzazione della giornalista, senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;

che, comunque, la questione sarebbe manifestamente infondata, dal momento che la tutela del segreto epistolare operata dall'art. 15 della Costituzione non sarebbe assoluta, ma suscettibile di limitazioni in riferimento ad altri interessi individuali o collettivi costituzionalmente rilevanti;

che il legislatore, nell'art. 137, commi 2 e 3, cit., avrebbe correttamente operato un bilanciamento delle esigenze sottese alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. con quelle relative alla segretezza della corrispondenza, esonerando i giornalisti dall'autorizzazione dell'interessato quando i dati divulgati a mezzo stampa siano essenziali per l'informazione e sussista un rilevante interesse pubblico, consentendo, in tal modo, un efficace controllo da parte del giudice;

che, sempre secondo la difesa dello Stato, l'art. 137 non limiterebbe in alcun modo la garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione, dal momento che disciplinerebbe, «così come l'intera disciplina del Codice, la divulgabilità dei dati in relazione al loro contenuto oggettivo e non in relazione al mezzo di conservazione e trasmissione in cui i dati sono contenuti».

Considerato che il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento all'art. 15 della Costituzione;

che la questione prospettata è manifestamente inammissibile in quanto le carenze dell'ordinanza di rimessione in ordine alla descrizione dei fatti oggetto del giudizio principale precludono a questa Corte di esercitare il necessario controllo in relazione alla rilevanza della questione stessa;

che, infatti, il tribunale si limita a richiamare le norme incriminatrici la cui violazione è addebitata agli imputati, ma non descrive le condotte loro contestate nel capo di imputazione e nulla dice riguardo ai dati oggetto della divulgazione, né di come la giornalista sia venuta a conoscenza delle lettere, ovvero se queste fossero state rese pubbliche;

che tali elementi appaiono determinanti ai fini della valutazione della rilevanza della questione, anche con riguardo al rispetto dei limiti posti dall'art. 137, comma 3, cit., in relazione alla essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

che, inoltre, il rimettente, censurando la disposizione impugnata nella parte in cui «non ritiene necessario il consenso dell'interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare quando esso venga effettuato nell'esercizio di attività giornalistica», chiede alla Corte l'introduzione, quale ulteriore requisito per la legittimità del trattamento dei dati personali a fini giornalistici, del consenso dell'interessato;

che in tal modo, il giudice *a quo* invoca una pronuncia additiva *in malam partem* in materia penale, chiedendo un intervento che estenda l'ambito dei fatti penalmente rilevanti a fattispecie attualmente non previste;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, un tale intervento è precluso dal principio della riserva di legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (*ex plurimis* sentenza n. 394 del 2004; ordinanze n. 5 del 2009; n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007);

che, pertanto, anche sotto tale profilo la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0169

N. 67

Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto obbligatorio - Denunciata contraddittorietà intrinseca nonché violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi o diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

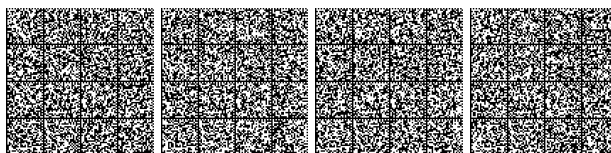
Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con ordinanza del 14 novembre 2007, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.



Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto legislativo;

che, nel giudizio principale, il rimettente deve valutare una richiesta di convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario, cui si contesta l'inottemperanza all'ordine impartitogli dal questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, di allontanarsi entro cinque giorni dal territorio dello Stato;

che l'arrestato risulta — all'esito degli accertamenti dattiloscopici — privo di precedenti penali e giudiziali e mai segnalato alla polizia;

che il giudice *a quo* ha disposto la sola sospensione del procedimento di convalida, sottolineandone l'autonomia dal giudizio di merito, data la sua finalizzazione esclusiva alla verifica della legittimità della privazione di libertà intervenuta in via di urgenza (è richiamata la sentenza n. 54 del 1993 della Corte costituzionale);

che il rimettente evidenzia la maggiore ampiezza del controllo che caratterizza la verifica giudiziale sull'operato della polizia giudiziaria nei casi di arresto facoltativo rispetto a quelli di arresto obbligatorio, in quanto nei primi il vaglio si estende alla valutazione dei presupposti sostanziali della misura limitativa della libertà (gravità del fatto, pericolosità dell'agente), avuto riguardo agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto (è richiamata Cassazione penale, sentenza n. 14474 del 2007);

che, inoltre, il giudice *a quo* osserva come l'arresto obbligatorio, in quanto caratterizzato dall'automatismo che esclude la valutazione dell'utilità «in concreto» della misura privativa della libertà personale, possa essere previsto solo entro i limiti fissati dall'art. 13, terzo comma, Cost., vale a dire «in casi eccezionali di necessità ed urgenza»;

che il rimettente procede ad una ricognizione del sistema delle misure precautelari, osservando come i limiti configurati dalla Costituzione trovino positiva specificazione nei criteri generali stabiliti nell'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

che infatti, in applicazione del criterio quantitativo (comma 1), l'arresto obbligatorio è previsto per tutti i delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e nel minimo a cinque anni, mentre, in base al criterio qualitativo (comma 2), l'arresto obbligatorio in flagranza è imposto per tutelare speciali esigenze di difesa sociale della collettività, a fronte di reati, tassativamente indicati, puniti con pene inferiori a quelle previste per i reati indicati nel comma che precede;

che le disposizioni contenute nei due commi citati dell'art. 380 cod. proc. pen., secondo il giudice *a quo*, troverebbero l'elemento di unificazione in una presunzione assoluta di pericolosità dell'agente, desumibile dalla gravità oggettiva del fatto (comma 1), ovvero da una valutazione compiuta dal legislatore sulla base delle caratteristiche del reato (comma 2), trattandosi comunque, in questi ultimi casi, di condotte sanzionate con pene edittali elevate, notevolmente superiori a quelle fissate per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con la reclusione da uno a quattro anni;

che, pertanto, il legislatore avrebbe accomunato irragionevolmente, e con effetti discriminatori, ai fini della applicazione della misura precautelare, fattispecie non comparabili sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, sia sotto il diverso profilo dell'allarme sociale;

che infatti, a parere del rimettente, l'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale non produrrebbe alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti, trattandosi di un «reato ostacolo», né si potrebbe ritenere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso in ragione dello «stato di clandestinità» o perché illegalmente presente nel territorio nazionale;

che il giudice *a quo* istituisce, quindi, un ulteriore raffronto tra il reato in esame ed altre fattispecie incriminatrici che presenterebbero struttura analoga ad esso, risultando peraltro direttamente o potenzialmente lesive di interessi collettivi, per le quali il legislatore ha previsto l'arresto in flagranza soltanto facoltativo;



che il rimettente richiama il reato di evasione, previsto dall'art. 385 cod. pen., che si sostanzia nella violazione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e «non di un semplice provvedimento amministrativo», da parte di un soggetto che, per il solo fatto di essere detenuto per altra causa, dovrebbe presumersi socialmente pericoloso;

che il raffronto prosegue con il richiamo al reato previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), che punisce l'inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con la reclusione da uno a cinque anni, e per il quale il comma terzo della stessa disposizione prevede l'arresto soltanto facoltativo;

che anche in questa ipotesi — evidenzia il giudice *a quo* — l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità giudiziaria e l'elevata pericolosità sociale dell'agente è stata già accertata giudizialmente;

che, ancora, è richiamato l'art. 8, comma 1-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), il quale prevede l'arresto facoltativo dei soggetti resisi già responsabili di fatti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, e dunque sicuramente pericolosi;

che, infine, il rimettente sottolinea il differente trattamento riservato dal legislatore alle fattispecie delineate dagli artt. 388 e 650 del codice penale, nonché dall'art. 9, primo comma, della legge n. 1423 del 1956 e dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che sanzionano penalmente la violazione o trasgressione di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale), e per le quali l'arresto non è previsto neppure in forma facoltativa;

che, dunque, all'esito della disamina così condotta emergerebbe chiaramente come il legislatore, prevedendo l'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, abbia omologato situazioni affatto difformi, violando il principio di uguaglianza che, benché riferito testualmente ai «cittadini», deve ritenersi esteso agli stranieri, in quanto norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (è richiamata la sentenza n. 104 del 1969 della Corte costituzionale);

che inoltre, in riferimento alla prospettata lesione del principio sancito dall'art. 13, terzo comma, Cost., il rimettente ribadisce che il legislatore potrebbe stabilire limitazioni provvisorie alla libertà personale, al di fuori dell'intervento dell'autorità giudiziaria, solo in «casi eccezionali di necessità e urgenza», che non ricorrerebbero nella specie;

che, infatti, l'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998 delinea una fattispecie delittuosa di mera condotta, il cui elemento materiale è costituito dalla mancata osservanza dell'ordine di allontanamento disposto dal questore, là dove «la struttura del reato non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto»;

che il rimettente osserva come, a fronte di soggetti mai condannati né giudicati per altri reati, qual è l'odierno arrestato, non possa essere formulato un giudizio di pericolosità sociale (sono richiamate le sentenze n. 64 del 1977 e n. 126 del 1972 della Corte costituzionale), e del resto la permanenza clandestina dello straniero in Italia non costituirebbe di per sé reato — essendo invece la condizione che legittima l'espulsione —, né la formale assenza di un titolo legittimante l'ingresso nel territorio dello Stato potrebbe essere considerata in sé indice di specifica pericolosità del soggetto;

che, dopo aver evidenziato la carenza dei connotati di eccezionale necessità ed urgenza per il provvedimento coercitivo rimesso alla polizia giudiziaria, il rimettente si sofferma sulle conseguenze del censurato automatismo sottolineando come, in molti casi, gli organi di polizia si vedano costretti a procedere all'arresto di soggetti che non presentano alcun profilo di pericolosità sociale, talora perfino inseriti nel contesto locale, con la conseguenza che l'adozione della misura precautelare finirebbe per prescindere dalla sua utilità (non apprezzabile né dalla polizia giudiziaria in fase di esecuzione, né dall'autorità giudiziaria in fase di convalida), senza trovare giustificazione nella gravità oggettiva del fatto ovvero nella pericolosità dell'agente;

che, infine, il giudice *a quo* evidenzia come l'obbligatorietà dell'arresto non possa risultare oggettivamente funzionale all'intento di garantire l'ottemperanza al provvedimento di allontanamento, giacché l'effetto di deterrenza, attraverso il quale il legislatore intende assicurare l'efficacia del procedimento di espulsione dei clandestini, «può legittimamente essere rappresentato dalla sanzione penale inflitta dall'A.G. all'esito di un giusto processo», non anche da una misura precautelare alla quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano altra funzione (è richiamata la sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale).



Considerato che il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto legislativo;

che un'identica questione è già stata esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 236 del 2008 di questa Corte, sul rilievo della non manifesta irragionevolezza della previsione censurata;

che, sotto il profilo della comparazione con fattispecie sottoposte ad identico trattamento, si è evidenziato come l'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale preveda, in attuazione del criterio «qualitativo» enunciato dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), l'arresto obbligatorio in flagranza anche con riguardo ad ipotesi di delitto tentato per le quali, in forza della diminuzione di pena stabilita dall'art. 56 del codice penale, i valori edittali risultano molto vicini a quelli previsti dall'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che si è esclusa, per altro verso, l'intrinseca contraddittorietà della norma censurata, posto che la trasformazione della fattispecie di «indebito trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni, attuata dalla legge n. 271 del 2004, ha reso possibile l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti del soggetto arrestato per il reato in esame, eliminando la contraddizione riscontrata da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2004;

che pertanto, non essendo stati dedotti ulteriori argomenti, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 68

Ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata inclusione dell'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e della parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 22 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Viterbo nel procedimento penale a carico di L.P., iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

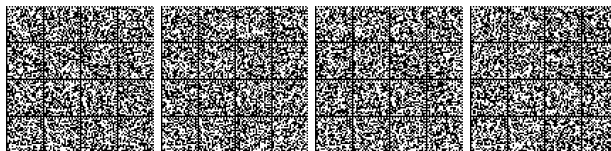
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, fra le ipotesi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quella dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che il giudice *a quo* premette che, a seguito di una colluttazione avvenuta all'uscita da una discoteca, due persone si erano procurate reciprocamente lesioni personali, giudicate guaribili in cinque giorni, quanto ad uno dei contendenti, e in trenta giorni, quanto all'altro;

che dal fatto erano quindi scaturiti due procedimenti penali: il primo davanti al rimettente Giudice di pace, competente per il reato di lesioni personali di durata inferiore ai venti giorni; il secondo davanti al Tribunale di Viterbo, competente per le lesioni di durata superiore;



che il rimettente riferisce, altresì, di aver preliminarmente respinto l'istanza del difensore dell'imputato di riunione del processo con quello pendente davanti al Tribunale di Viterbo, sul rilievo che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 non contempla tra le ipotesi di «riunione per connessione» quella dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; e che, a fronte di ciò, il difensore aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che la questione — a parere del rimettente — sarebbe rilevante, in quanto, nel caso di suo accoglimento, la competenza per il reato oggetto del giudizio *a quo* si sposterebbe presso il giudice superiore;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente assume che la norma censurata, escludendo che nell'ipotesi *de qua* si abbia connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, violi l'art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento sia in rapporto ad altre previsioni dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, sia in relazione a corrispondenti previsioni generali contenute nel codice di rito;

che la commissione dei reati da più persone in danno reciproco — a dimostrazione dell'importanza di un accertamento «unitario e contestuale» — è presa, difatti, in considerazione dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente, in tale caso, la riunione dei processi per i diversi reati che pendano tutti davanti al giudice di pace;

che, a sua volta, l'art. 17, comma 1, lettera *c*), in riferimento all'art. 371, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, prevede, nella stessa situazione — con disposizione a carattere generale — la riunione dei processi che pendano nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice;

che ne deriverebbe, quindi, che lo stesso imputato, a seconda che sia giudicato dal tribunale o dalla corte d'assise, ovvero dal giudice di pace, si troverebbe soggetto ad un regime processuale irragionevolmente differenziato;

che la scelta operata dal legislatore con la norma impugnata risulterebbe priva, infatti, di valida giustificazione, giacché la celebrazione separata, davanti al tribunale e al giudice di pace, dei processi per i reati commessi da più persone in danno reciproco potrebbe condurre a ricostruzioni diverse del medesimo episodio e, dunque, ad un contrasto di giudicati: contrasto non emendabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, giacché gli stessi seguirebbero percorsi distinti (la corte d'appello giudicherebbe sull'appello avverso la sentenza del tribunale, il tribunale monocratico sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace);

che la disposizione denunciata violerebbe, altresì, l'art. 111, primo (*recte*: secondo) comma, Cost., in quanto non assicurerebbe, per le ragioni dianzi esposte, che il processo si svolga «in condizioni di parità»; nonché l'art. 25 Cost., in quanto distoglierebbe l'imputato dal giudice naturale precostituito per legge, il quale — nel caso di lesioni reciproche — andrebbe individuato nel giudice superiore, alla luce dei citati artt. 17, comma 1, lettera *c*), e 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen.;

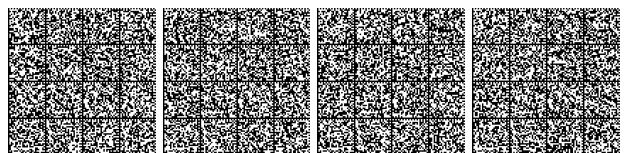
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il Giudice di pace di Viterbo dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non annovera, fra le ipotesi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quella dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che, nel formulare le censure di costituzionalità, il giudice rimettente opera una impropria commistione tra l'istituto della competenza per connessione e quello della riunione dei processi (si veda, con riferimento ad analoga questione relativa all'art. 17 del codice di procedura penale, l'ordinanza n. 247 del 1998);

che il primo istituto è un meccanismo che comporta lo spostamento della competenza, rispetto alle ordinarie regole sulla competenza per materia o per territorio; il secondo è, invece, uno strumento destinato ad operare, a fini di migliore organizzazione del lavoro, solo quando i processi siano già pendenti davanti allo stesso giudice: e ciò sul presupposto che essi rientrino tutti nella sua competenza (vuoi in base alle regole in tema di competenza per materia o per territorio, vuoi per effetto della disciplina derogatoria dettata in tema di connessione);

che l'ipotesi dei reati commessi da più persone in danno reciproco non rientra tra i casi di connessione previsti, in via generale, dall'art. 12 cod. proc. pen.: essa è annoverata, invece — tanto dal codice di rito (art. 17, comma 1, lettera *c*), in riferimento all'art. 371, comma 2, lettera *b*) che dal d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 9, comma 2) — tra le fattispecie che legittimano la riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni ivi stabilite (rispettivamente: che la riunione «non determini un ritardo nella definizione del processo», e che «giovi alla celerità e completezza dell'accertamento»);



che il giudice *a quo* vorrebbe, per converso, trasformare la fattispecie in questione in una ipotesi di connessione cosiddetta eterogenea (atta a determinare, cioè, uno spostamento della competenza per materia dal giudice di pace al giudice superiore): operazione che non può ritenersi in alcun modo imposta dai parametri costituzionali evocati;

che del tutto insussistente risulta, così, la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento fra gli imputati;

che, infatti, né davanti al giudice di pace, né davanti ai giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza per materia o per territorio;

che inconferente si presenta, poi, il richiamo al principio di parità delle parti processuali, sancito dall'art. 111 Cost.: parità che non risulta in alcun modo alterata dalla norma censurata, la quale spiega i suoi effetti, alla stessa maniera, nei confronti di ognuna delle parti;

che priva di consistenza si rivela, infine, la censura di violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): principio che, parimenti, non è affatto inciso dalla mancata configurazione della fattispecie considerata come ipotesi di competenza per connessione;

che per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia, e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola (*ex plurimis*, ordinanze n. 138 del 2008, n. 193 del 2003 e n. 417 del 2002);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

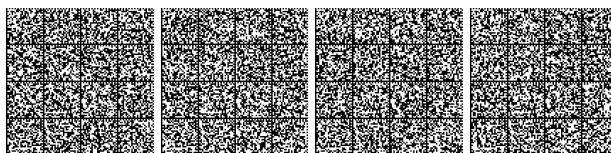
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Sospensione, ai sensi della legge regionale n. 15/2008, per 120 giorni delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti i cui lavori non siano iniziati al 28 maggio 2008 - Proroga della sospensione di ulteriori 60 giorni - Asserito contrasto con la normativa statale, avente natura di principio fondamentale, di attuazione di direttiva comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, lesione del principio di eguaglianza degli operatori del settore, lesione del principio di semplificazione amministrativa e di celerità.

- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1.
- Costituzione artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo, lett. e) e s), e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; direttiva n. 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

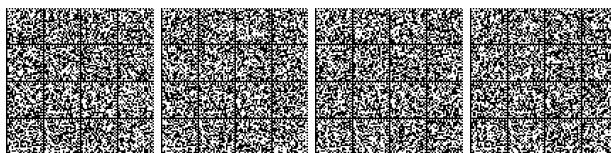
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria dell'11 novembre 2008, n. 38, pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del giorno 15 novembre 2008, recante «Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008» — per contrasto con l'articolo 117, primo secondo comma, lett. e) e lett. s) e 3, nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 16 gennaio 2009.

1. — Nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 15 novembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 11 novembre 2008, n. 38, recante «Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008».

Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 1 dispone testualmente che «Il termine di 120 (centoventi) giorni di cui al comma 3, articolo 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 è prorogato di giorni 60 (sessanta)».

A sua volta, il citato articolo 53 della legge n. 15/2008, recante «Misure in materia di energia elettrica prodotta da parti rinnovabili», dopo aver stabilito una serie di attività a carico del Dipartimento regionale delle attività produttive e della Giunta regionale in tema di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonte rinnovabile, al comma 3 dispone testualmente che «Nelle more di quanto previsto ai commi che precedono e, comunque, per non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo del territorio regionale e delle sue risorse ed il superamento degli obiettivi da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 2, sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 e ciò risulti da atto avente natura fidefacente, rilasciato da pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono i diritti maturati da terzi nell'iter procedurale».



2. — In ordine alla denunciata illegittimità costituzionale dell'articolo 1, si osserva quanto segue.

Tale articolo proroga l'efficacia di quella prevista, dal comma 3 dell'articolo 53, della legge regionale n. 15/2008, in tema di rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili: tale comma, a sua volta, dispone la sospensione per 120 giorni delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008.

L'impugnato articolo 1 della legge n. 38/2008, nel prorogare la suddetta sospensione di ulteriori 60 giorni, si pone però in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L'articolo 12, infatti, nel disciplinare la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, considera la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di pubblica utilità; demanda alle regioni (o alle provincie, se dalle stesse delegate) il rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti, e al comma 4, dispone tassativamente che il procedimento unico, a seguito del quale viene rilasciata l'autorizzazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non può essere di durata superiore a centottanta giorni.

Tale norma deve essere considerata quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In tali sensi, infatti, codesta Corte si è pronunciata con le sentenze n. 364/2006, n. 383/2005 e n. 336/2005 e, proprio con riferimento al termine di 180 giorni, ha stabilito che lo stesso deve qualificarsi come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», perché tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, per garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

Orbene, nel caso in esame, i procedimenti di autorizzazione hanno già subito una sospensione di centoventi giorni, ad opera della legge regionale n. 15/2008: pertanto, con la nuova sospensione di ulteriori 60 giorni, viene esaurito il tempo spettante all'autorità regionale per provvedere alla conclusione del procedimento, non certo per disporre ulteriori sospensioni.

Provocando una dilazione della procedura, la legge regionale in esame ritarda e impedisce anche l'attuazione delle finalità di salvaguardia e di tutela ambientale.

Per quanto concerne poi la sospensione delle autorizzazioni già vigenti, si configura addirittura la possibilità di revocare o di sospendere in via amministrativa i lavori in corso di realizzazione in forza delle nuove norme che la Regione intende emanare in via d'urgenza, con conseguente violazione dei diritti acquisiti dai titolari in virtù di un titolo legittimo.

La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento, ma anzi sospendendolo, si pone in contrasto sia con l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, violando così l'articolo 117, comma 1, in relazione ai vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva 2001/77/CE, della quale il d.lgs. n. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro Ordinamento; sia con il comma 2, lettere e) e s), in materia rispettivamente di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente; sia con il comma 3, in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; nonché con l'articolo 3 della Costituzione, per lesione del principio di eguaglianza degli operatori del settore.

3. — I pesanti sospetti di illegittimità costituzionale che gravano sull'articolo impugnato nonché l'immediata applicazione della legge comportano il concreto e grave rischio di un irreparabile pregiudizio sia all'interesse pubblico, perché la norma si pone in contrasto tanto con la direttiva 2001/77/CE, quanto con la normativa statale, posta a tutela della concorrenza e dell'ambiente, sia al diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizioni di parità con gli altri operatori.

4. — L'articolo 1 della legge n. 38/2008, di fatto, ha espletato i suoi effetti, attesa la sua efficacia di sessanta giorni decorrenti dal 16 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge. A fronte di un'eventuale eccezione di inammissibilità del ricorso, si ritiene utile precisare come essa sia priva di fondamento. L'ammissibilità del ricorso, invero, trova conforto anche nella sentenza n. 405/2008: in riferimento ad un'impugnazione di una legge regionale sul calendario venatorio, infatti, codesta Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità della regione per carenza di interesse, «in quanto la legge impugnata, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti».



P. Q. M.

Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 1 della legge della Regione Calabria n. 38 dell'11 novembre 2008.

Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 e della relazione allegata al verbale;

2) copia della impugnata legge regionale n. 38/2008.

Roma, addì 16 gennaio 2009

L'Avvocato dello Stato: Enrico ARENA

09C0099

N. 7

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Farmacia - Norme della Regione Toscana - Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 16 del 2000 - Pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica - Estensione dell'istituto delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, già attribuito ai soli sindaci dei Comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i Comuni «classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale» - Contrasto con la disciplina statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute.

- Legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, art. 20.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 5; legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91 del 1998 - Acque - Previsione che la Regione emani un regolamento per «la definizione di criteri per il riuso delle acque» - Contrasto con la normativa statale che individua come competenza regionale unicamente l'adozione di «norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate» - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, art. 34.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 99, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 62 del 21 novembre 2008, recante Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008 (B.U.R. 28 novembre 2008, n. 41), negli articoli 20 e 34; il provvedimento è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) l'art. 20, che modifica l'art. 17 della legge regionale n. 16/2000, estende l'istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, che la legge regionale n. 16/2000 attribuiva ai soli sindaci dei comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i comuni «classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale», in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica.

In base all'art. 1 della legge n. 475/1968 ed all'art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, tenendo conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici.



In particolare, il carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata, rispetto alla disciplina dello Stato, è confermato dal comma 9 dell'art. 17 della medesima legge regionale n. 16/2000, il quale tuttora prevede che nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all'art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili dalle regioni in questa materia concorrente concernente la tutela della salute (art. 117, terzo comma della Costituzione). Pertanto, tale modifica estende questo istituto ad una serie di Comuni aventi popolazione superiore ai 12.500 abitanti, consentendo una illegittima elusione dei principi generali previsti dalla legge statale di cui all'art. 5 della legge n. 362 del 1991 per il decentramento delle farmacie, in contrasto altresì con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che attribuisce competenza concorrente alle regioni nella materia della tutela della salute;

2) l'art. 34, che sostituisce l'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998, introduce al comma 4, lettera h), la previsione che la Regione emani un regolamento per «la definizione di criteri per il riuso delle acque», laddove l'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, individua come competenza regionale unicamente l'adozione di «norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»; inoltre, la disposizione in oggetto prevede l'esercizio della potestà regolamentare regionale «anche in attuazione» e non esclusivamente in attuazione di quanto previsto dall'art. 99 del decreto legislativo n. 152/2006. Tale norma, pertanto, si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra indicata, presentando profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ai sensi del quale è conferita allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

P. Q. M.

Si conclude perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 26 gennaio 2009

L'Avvocato dello Stato: Francesco LETTERA

09C0100

N. 60

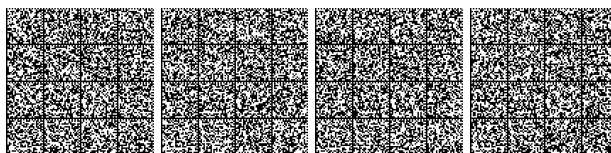
*Ordinanza del 10 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile promosso da Chianelli Ilaria contro Poste Italiane S.p.A.*

Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione della clausola del termine, per ragioni sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione - Eccesso di delega - Violazione di vincoli derivanti dal diritto comunitario.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma.

Lavoro e occupazione - Apposizione illegittima di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 [recte: art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133].
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 101, 102, comma secondo, 104, comma secondo, e 117, primo comma.



IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2008;

Ritenuto in fatto che con ricorso depositato il 30 novembre 2006 Chianelli Ilaria ha convenuto qui in giudizio Poste Italiane S.p.A.;

che la ricorrente ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1° ottobre 2004 al 15 gennaio 2005 con contratto a tempo determinato nel quale la clausola appositiva del termine era stata giustificata con la seguente espressione «ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 15 gennaio 2005»; di aver lavorato come Addetto CRO Junior presso il CMP di Roma Fiumicino;

che la ricorrente ha dedotto la nullità della clausola del termine, per i seguenti motivi (in sintesi):

a) per violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001. La ricorrente sostiene che la ragione sostitutiva è indicata in contratto in modo inammissibilmente generico, tale da non consentire alcun controllo concreto sulla sussistenza della medesima, e sul suo carattere temporaneo ed eccezionale rispetto al normale andamento dell'attività produttiva, che, secondo la ricorrente, sarebbe richiesto dall'art. 1 cit. ed ancor prima dalla direttiva Ce n. 99/70. In particolare, ad avviso della ricorrente, la clausola, per rispettare la disposizione, avrebbe dovuto indicare il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. Al contrario, essa faceva riferimento a tutte le assenze verificatesi, nel medesimo periodo, in tutta la Regione Lazio (*recte*, nell'ambito di tutta la funzione regionale di smistamento in senso ampio della corrispondenza, che fa capo ai c.d. Poli), rendendo impossibile la verifica di qualunque nesso causale tra il macrofenomeno addotto a ragione giustificativa e l'apposizione della clausola al rapporto *de quo*;

b) per insussistenza della ragione addotta (violazione dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 cit.), specie con riguardo al nesso causale. In realtà la convenuta avrebbe assunto da vari anni tutto l'anno lavoratori a termine in un numero pressoché costante per far fronte ad una cronica carenza di personale nell'unità produttiva e/o per coprire le ordinarie necessità di servizio;

c) per violazione della clausola di contingentamento posta in relazione all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368/2001;

d) per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001, giacché contestava che nell'unità produttiva nella quale era avvenuta l'assunzione fosse stata operata la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994;

che la ricorrente ha concluso chiedendo: a) dichiararsi la nullità della clausola del termine; b) dichiararsi, di conseguenza, che tra le parti era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data dell'assunzione; c) condannarsi la convenuta a riammetterla nel posto di lavoro; d) condannarsi la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza del termine nullo;

che Poste Italiane S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo respingersi le avverse domande, per i seguenti motivi (in sintesi):

a) la domanda attorea sarebbe inammissibile perché il prolungato disinteresse mostrato dalla scadenza del termine pattuito all'iniziativa giudiziaria varrebbe a dimostrare che il rapporto si sarebbe comunque estinto per mutuo dissenso;

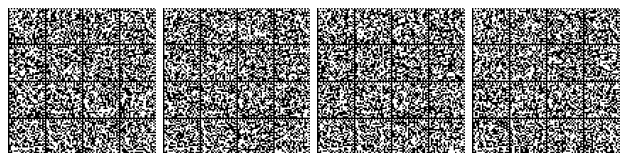
b) la disposizione di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 368/2001 sarebbe stata sufficientemente onorata specificando che si trattava di una ragione sostitutiva (tra le quattro previste dal comma 1) e riferita ad una determinata categoria di personale (quello addetto al servizio smistamento e movimentazione carichi) di una determinata unità produttiva (il CMP di Roma Fiumicino). L'indicazione dei nomi delle persone da sostituire e delle specifiche cause della sostituzione non sarebbero richiesti dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001, come invece era previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 230/1962, abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001;

c) le ragioni sostitutive sarebbero sussistenti, come basterebbero a provare le seguenti circostanze, dedotte ed invocate a prova orale: i) nel periodo di impiego, i lavoratori «stabili» addetti all'unità produttiva avrebbero maturato, complessivamente, un numero di giorni di assenza (201) inferiore al numero complessivo delle persone impiegate a tempo determinato nello stesso periodo nella stessa struttura;

d) di aver effettuato la valutazione dei rischi;

e) che l'assunzione a termine per ragioni sostitutive era sottratta alla clausola di contingentamento, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001;

f) che l'onere probatorio sarebbe tutto della ricorrente;



che Poste Italiane ha inoltre dedotto: che le contestate violazioni non potrebbero portare alla conversione del rapporto a tempo indeterminato; che le retribuzioni spetterebbero solo a titolo risarcitorio dalla data della messa in mora, con detraibilità dal risarcimento dell'*aliunde perceptum e percipiendum*;

che sono stati escussi due testimoni, all'esito di che è stata fissata udienza di discussione;

che nelle more, è entrato in vigore l'art. 21 del d.l. n. 112/2008, che, come convertito in legge n. 133/2008, ha introdotto, nel d.lgs. n. 368/2001, dopo l'art. 4, un art. 4-bis, che recita che «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni»;

che in sede di discussione orale, la difesa di parte ricorrente ha chiesto disapplicarsi tale disposizione perché in contrasto con la normativa comunitaria o in subordine giudicarsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il giudice ha prospettato anche altre questioni di legittimità costituzionale, ed all'esito ha assunto la causa a riserva, oggi sciolta;

Ritenuto in diritto che la disciplina legislativa previgente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 consentiva l'apposizione della clausola del termine per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fosse indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione (art. 1, comma 2, lett. b, legge n. 230/1962);

che tale disposizione è stata abrogata, con tutta la legge n. 230, dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001;

che in detto decreto si contempla ancora la possibilità di assumere a termine «a fronte di ragioni di carattere ... sostitutivo», ma non si richiede più, almeno sul piano letterale, che sia indicato il nome del lavoratore sostituito né la causa della sostituzione (art. 1, comma 1);

che l'onere di specificazione delle ragioni imposto dall'art. 1, comma 2 del decreto non sembra imporre indirettamente tali specificazioni, sul mero piano dell'esegesi «ordinaria» (traibile dall'art. 12 delle preleggi), non parendo possibile escludere «a priori», in base al dato letterale, ed in un contesto storico e di politica legislativa improntato ormai da anni ad una tendenza di progressiva flessibilizzazione della materia, che la ragione del termine possa risiedere, nell'intenzione del Legislatore (come in sostanza assume la difesa di Poste Italiane) anche nell'esigenza di supplire mediante personale assunto a termine ad esigenze sostitutive indeterminate ma pronosticate, in un determinato ambito aziendale, tra gli addetti ad una determinata mansione, riguardo ai quali si preveda, in un determinato ambito temporale, un certo numero di giornate complessive di assenza (e ciò, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sufficienza della giustificazione quale offerta e provata nel caso di specie; valutazione che appare, allo stato, comunque negativa, quantomeno per la eccessiva ampiezza dell'ambito di riferimento, consistente in tutti gli uffici facenti parte del Polo Corrispondenza Lazio);

che in tale senso depone, tra l'altro, lo stesso passaggio da una regola che prevedeva quell'onere di specificazione, ad una ben più generica che non lo prevede più;

che in tal senso, e se ciò è vero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 appare segnare un indubbio arretramento della tutela del lavoratore, per quanto attiene ai presupposti per la legittima apposizione della clausola del termine, rispetto alla disciplina previgente, almeno per quanto attiene alle esigenze sostitutive;

che l'arretramento appare peraltro investire l'intero art. 1, comma 1, posto che, quale lettura si dia della disposizione, il riferimento affatto generico a «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» consente certo l'apposizione della clausola in casi nei quali essa non poteva ritenersi ammessa alla stregua della disciplina previgente, che pure aveva riguardo a tali ragioni di rango, per così dire, «obiettive», siccome afferenti alle esigenze aziendali (almeno per quanto attiene alle ipotesi previste direttamente dalla legge), ma limitava la possibilità dell'apposizione della clausola a fattispecie ben più definite;

che a tale evidenza non sembra potersi opporre che l'art. 23 della legge n. 56/1987, pure abrogato dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, consentiva, secondo il diritto vivente ormai invalso (per tutte, Cass. 4588/2006) alla contrattazione collettiva di prevedere ipotesi anche indeterminate e non necessariamente neppure ancorate a ragioni obiettive (nel senso di attinenti ad esigenze aziendali), bensì anche a ragioni inerenti la persona del lavoratore (cd. ragioni soggettive), posto, da un lato, che è difficile immaginare una regola di governo delle esigenze oggettive aziendali atte



a legittimare l'apposizione della clausola più generica di quella posta dall'art. 1, comma 1 cit.; dall'altro, che appare dubbio (ed appare anzi da escludere) che l'impossibilità, conseguente all'intervenuta abrogazione anche dell'art. 23 cit. da parte dello stesso art. 11 del d.lgs. n. 368 cit., di giustificare la apposizione della clausola in base alla condizione del lavoratore (che sia, ad esempio, disoccupato di lungo periodo, per dare un esempio della casistica che si era prodotta in materia) costituisca un avanzamento del livello di tutela del lavoratore sul punto;

che con il d.lgs. n. 368/2001 il Governo Italiano ha dato attuazione alla legge delega n. 422/2000, e, per essa, alla Direttiva 1999/70/CE;

che la direttiva comunitaria non appare dettare alcun principio o obiettivo, né alcuna regola, cui gli Stati membri debbano conformarsi per garantire ai lavoratori a tempo determinato un livello di tutela minimo, per quanto attiene ai presupposti per l'apposizione della clausola del termine ad un singolo contratto; ossia non appare dettare alcun criterio in base al quale l'apposizione della clausola ad un contratto singolo possa giudicarsi «abusiva», per non trovare ragione in circostanze obiettive o soggettive di sorta, che debbano ricorrere onde evitare che essa sia «imposta» al lavoratore dalla parte datoriale più forte quale condizione dell'assunzione, al solo fine di consentire al datore di beneficiare della precarietà del rapporto, per i vantaggi che essa obiettivamente in sé determina in capo ad esso, specie per le mansioni in ordine alle quali non sussiste un interesse datoriale ad un particolare affinamento della professionalità del lavoratore, sia sul piano economico (non maturazione di benefici legati all'anzianità), sia su quello dei rapporti personali (condizione di soggezione). La direttiva pone solo, fissandone le linee di perseguimento, due obiettivi: la garanzia del principio di non discriminazione e la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo in successione di contratti o rapporti a tempo determinato;

che solo nella parte non propriamente normativa (il settimo considerando) compare l'affermazione che «l'utilizzazione di contratti a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi»;

che peraltro, ed a prescindere dalla posizione «logistica» dell'affermazione e del suo contenuto sostanzialmente valutativo e non «normativo», l'uso del plurale (utilizzo di contratti) ed il collegamento esegetico con la clausola 5, punto 1, lettera a) della Direttiva (che pone l'esistenza di ragioni obiettive tra i requisiti alternativi minimi necessari a giustificare le reiterazioni), in una con l'assenza, nella medesima, di alcuna regola che ancori a ragioni di sorta la possibilità di apporre la clausola del termine ad un singolo contratto, suggeriscono che la necessità di «ragioni obiettive» si riferisca esclusivamente alla materia della reiterazione;

che nessuna concreta disposizione precettiva appare traibile dai considerando 6 e 8, che, da un lato, confermano la «normalità» della forma a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, che la direttiva vede con favore, perché «contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorarne il rendimento» e d'altronde giovano anche ai datori, per l'accrescimento professionale che il lavoratore vi ha modo di acquisire; ma dall'altro non guardano con disfavore ai rapporti a termine, che «rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività atte a soddisfare sia i datori di lavoro che i lavoratori». Anche detti «considerando» non appaiono peraltro dettare regole o principi di sorta, ma esprimere valutazioni di merito di carattere socio-lavorativo;

che neppure la necessità che l'apposizione della clausola del termine sia giustificata da pur generiche ragioni oggettive appare traibile dalla clausola n. 3, punto 1 della direttiva, che nel recitare «Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico» non fa che definire il lavoratore a termine come lavoratore che ha instaurato un rapporto individuale di lavoro rispetto al quale le «condizioni oggettive» non appaiono essere che le circostanze obiettive che individuano, direttamente o indirettamente, quando il rapporto verrà a cessare, ossia il termine in quanto tale. Ciò appare reso palese, oltre che dal tenore testuale della disposizione, dall'annovero, tra le «condizioni oggettive», del «raggiungimento di una certa data», che non è certo una ragione, bensì puramente e semplicemente il giorno convenuto per la scadenza del rapporto, che lo individua direttamente; mentre le altre «condizioni» (il completamento di un compito specifico e il verificarsi di un evento specifico) lo individuano indirettamente. D'altronde, anche il «verificarsi di un evento specifico» non esprime, in sé, alcuna «ragione» dell'apposizione del termine. Ed ancora la direttiva dice che il termine è «determinato da condizioni oggettive» e non «giustificato da ragioni oggettive», con ciò rendendo palese, ad avviso del giudicante, che la disposizione si limita ad individuare la nozione di termine rilevante per la fattispecie (noi diremmo che il *dies* è *certus an* e può essere *certus* (raggiungimento di una certa data) o *incertus quando* (completamento di un compito specifico o verificarsi di un evento specifico));

che al giudicante è noto che la Corte costituzionale (Sent. n. 41/2000) e la S.C. di cassazione (Sent. n. 12985/2008) hanno, seppur incidentalmente, rilevato nelle «disposizioni» in esame una qualche portata afferente la materia della necessità di presupposti legittimativi dell'apposizione della clausola del termine. Il giudicante ritiene di aver spiegato i motivi per cui ritiene che tale posizione meriti di essere rimeditata o comunque più ampiamente ponderata;



che la clausola 8 della direttiva prevede, al comma 1, che «Gli Stati membri e/o le Parti Sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo»; ed al comma 3, che «L'applicazione del presente accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso»;

che pertanto appare del pari evidente che, anche a ritenere che la direttiva richieda che il termine del singolo contratto sia giustificato da ragioni obiettive, così come del tutto genericamente (in ogni caso) indicate, non rientra tra gli scopi della direttiva quello di allineare al livello di tutela individuato da siffatti presunti principi, la disciplina degli Stati membri che, attraverso la previsione di presupposti di legittimità più specifici, dettasse già una disciplina più favorevole al lavoratore, con riguardo all'interesse di questi alla migliore qualità della vita ed alle maggiori opportunità di accrescimento del bagaglio professionale offerte dal rapporto a tempo indeterminato. La direttiva mirerebbe infatti comunque solo ad offrire una tutela minima;

che la legge delega n. 422/2000 delegava il Governo «ad emanare... i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B» (tra le quali la direttiva 99/70 CE): art. 1, comma 1; e prevedeva, all'art. 2, comma 1 lett. f) che «I decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega»;

che nella legge delega non appare desumibile dunque, cd in genere, alcun altro mandato al Governo, che di dare puntuale attuazione alla direttiva comunitaria in questione;

che la direttiva, per quanto si è Premesso, non poneva, ad avviso del giudicante, alcuna regola o obiettivo riguardo alla tutela dei lavoratori sul piano della necessità di presupposti per l'apposizione della clausola del termine, sicché il d.lgs n. 368/2001, nell'abrogare, all'art. 11, la previgente disciplina nazionale in materia (ed in particolare, per stare al caso di specie, all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 230/1962) appare aver operato in assenza di delega, e quindi in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che la nuova disciplina dell'apposizione della clausola del termine, quale introdotta con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. detto, appare affetta dal medesimo vizio;

che peraltro (e lo si dice incidentalmente) anche a ritenere che la direttiva richiedesse che la clausola di apposizione del termine fosse in qualche modo giustificata da ragioni oggettive, appare evidente che la normativa italiana non richiedeva, sul punto, alcun adeguamento, posto che le causali di cui alla legge n. 230/1962 ed alle leggi speciali successivamente intervenute in materia e rimaste abrogate contemplavano ipotesi basate o comunque riconducibili a ragioni obiettive, tanto più se intese nel senso del tutto vago, fino al punto di essere soddisfatto «a priori» (come nel caso del «raggiungimento di una certa data»), traibile dalla clausola 3, punto 1 della direttiva;

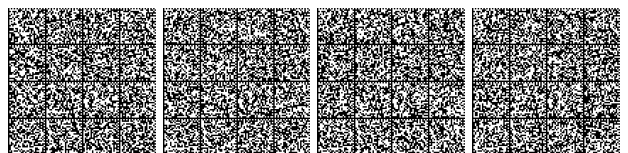
in particolare, l'abrogato art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 230/1962 soddisfaceva senz'altro la presunta necessità comunitaria che la clausola appositiva del termine fosse giustificata da ragioni obiettive;

che in aggiunta, l'arretramento del livello di tutela precedentemente offerto dalla normativa italiana ai lavoratori a termine con riguardo ai presupposti per l'applicazione della clausola, mediante la abrogazione del precedente regime (legge n. 230/1962; leggi speciali che qui si omettono per brevità; art. 23 della legge n. 56/1987) improntato in larga parte su previsioni specifiche e tassative, e la sua sostituzione con una clausola elastica; arretramento che peraltro, a stare al caso di specie (esigenze di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione al posto di lavoro) appare di palmare evidenza, sia sul piano sostanziale (non è più necessario che il contrattista sostituisca un lavoratore preindividuato) sia sul piano delle garanzie di trasparenza della causale di utilizzo, appare in conflitto con la clausola 8, punto 3, della direttiva, che stabiliva che l'applicazione dell'accordo non costituiva motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito dell'accordo stesso (c.d. clausola di non regresso);

è ben noto al giudicante che la Corte di Giustizia europea nella c.d. sentenza Mangold (22 novembre 2005 - C/144/04) ha giudicato che la direttiva in questione non vieta come tale una *reformatio in peius* della protezione offerta ai lavoratori a termine, a condizione che essa non sia in alcun modo collegata con l'applicazione di questa;

pur tuttavia, ed anzi proprio per questo, non si vede come tale *reformatio in peius* possa dirsi in questo caso «in alcun modo» collegata con l'applicazione dell'accordo quadro e della direttiva, se si considera che essa è stata realizzata proprio nel provvedimento destinato specificamente a dare applicazione alla direttiva, e dichiaratamente allo scopo di darvi applicazione;

merita aggiungere che nelle Conclusioni espresse dall'Avvocato generale sul caso Mangold si suggeriva espressamente che non poteva ritenersi consentito agli Stati membri intervenire in peius nel sistema di tutele previste per i lavoratori a termine, dando l'impressione che ciò fosse imposto dalla necessità di dare attuazione alla direttiva



comunitaria; tanto da suggerire, altresì, che gli Stati membri che avessero così operato dovessero fornire, al riguardo, una giustificazione. Tale ultima indicazione non è stata recepita dalla sentenza Mangold, ma l'interpretazione offerta dalla sentenza alla c.d. clausola di non regresso accredita la fondatezza del primo suggerimento dell'Avvocato generale;

che sotto il profilo in questione l'art. 1, comma 1 e l'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001 appaiono viziati da illegittimità costituzionale anche in rapporto all'art. 117, primo comma della Costituzione, per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in forza del principio di c.d. illegittimità derivata ormai accreditato dai consensi superiori (per tutte Cort. cost. n. 349/2007);

che la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata appare rilevante in causa sotto più profili, ed in particolare i seguenti:

a) dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame deriverebbe che la fattispecie ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 230/1962, che risulterebbe violato, perché il contratto non contiene l'indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. Il giudice non dovrebbe più, in particolare, darsi carico di valutare se la giustificazione nella specie posta nel contratto individuale di lavoro risponda al canone di specificità posto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001;

b) lo stesso art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 rimarrebbe presumibilmente immune da censure di legittimità costituzionale (secondo il principio dell'interpretazione adeguatrice) solo a condizione che la specificazione della ragione rispondesse alla regola posta dalla legge 230; cosa che al giudicante appare perfettamente possibile (onde si astiene dal sollevare anche tale questione);

c) le conseguenze della eventuale violazione della regola che, in caso di accoglimento della questione, avrebbe imposto al datore di individuare in contratto il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione non sarebbero riconducibili alla violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, che risulterebbe annullato, ma alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 230/1962, che è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 21 del d.l. n. 112/2008 come convertito in legge n. 133/2008, sicché tale ultima disposizione non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie;

che inoltre, ed eventualmente in subordine, appare altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in primo luogo, con riguardo agli artt. 3 e 117, comma 1 della Costituzione;

sotto il primo profilo, va Premesso che, ad avviso del giudicante, la nullità della clausola del termine (qual'appaia indubbiamente integrata dalla violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, come dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 230/1962, trattandosi di disposizioni imperative), secondo i principi generali — artt. 1419, comma 2 e art. 1339 c.c. —, che dovrebbero trovare applicazione, in assenza di disposizioni specifiche, se non fosse in vigore la disposizione qui impugnata, comporta le seguenti conseguenze:

a) non dovrebbe estendersi all'intero contratto (soluzione condivisa dalla preponderante dottrina e giurisprudenza di merito, e di recente convalidata da Cass. 12985/2008, alla cui motivazione, del tutto esauriente sul punto, si fa rinvio);

b) secondo i surrichiamati principi generali, dalla sopravvivenza giuridica del rapporto dovrebbe derivare la permanenza nel tempo dei suoi effetti obbligatori, tra i quali quello di retribuire; potendo semmai discettarsi se sia conforme al principio generale di buona fede che il lavoratore possa vantare tale diritto finché non abbia rivendicato la riattivazione fattuale del sinallagma, in un contesto nel quale per solito questo è cessato per il mutuo convincimento della cessazione *de iure* del rapporto; ovvero se possa trovare applicazione l'art. 1460 c.c. in un contesto nel quale, se è vero che il lavoratore non è stato retribuito, è anche vero che non ha offerto la controprestazione;

c) deve tuttavia darsi atto che il c.d. diritto vivente si è consolidato, a partire da Cass. SU n. 14381/2002, nel senso che, poiché il rapporto di lavoro sarebbe retto da una sorta di sinallagmaticità esecutiva per cui il diritto alla retribuzione non sorge — salvi i casi per i quali la legge espressamente prevede altrimenti — se non quando il prestatore effettivamente lavora, dalla mera persistenza giuridica del rapporto (in forza della quale il prestatore ha pur diritto ad essere riammesso in servizio) non discenderebbe il diritto alla retribuzione, ma il diritto al risarcimento del danno (parametrato alle retribuzioni), e dal momento in cui il prestatore abbia messo in mora il datore, offrendogli le proprie prestazioni; e con le limitazioni generali della materia del risarcimento (detrattibilità dell'*aliunde perceptum et percipiendum*);

d) in tale contesto il diritto vivente è nel senso che dalla nullità della clausola del termine discendono, dal momento dell'offerta della prestazione, conseguenze risarcitorie sostanzialmente analoghe a quelle previste, per il caso del licenziamento illegittimo, dall'art. 18 della legge n. 300/1970. In ogni caso la tutela del lavoratore quanto all'interesse del ripristino del sinallagma è — con la predetta limitazione — «reale» — nel senso che è simile a quella del lavoratore illegittimamente licenziato nell'ambito della tutela così solitamente denominata;

l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, quale introdotto dal comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 133/2008, il cui tenore testuale è stato già sopra riportato, sostituisce alla tutela risarcitoria reale pur in qualche modo offerta dal diritto vivente previgente (ed in qualche modo già attenuata rispetto a quelle che appaiono le regole traibili dai principi gene-



rali) con una tutela di rango inferiore, di consistenza indennitaria, che esclude la prosecuzione giuridica del rapporto e lo stesso diritto al ripristino fattuale del sinallagma, e sostanzialmente strutturata, mediante il rinvio all'art. 8 della legge n. 604/1966 e s.m., sulla c.d. tutela obbligatoria prevista, nel caso del licenziamento illegittimo, per le piccole imprese;

la disposizione qui censurata opera tale modifica in modo retroattivo, in quanto esteso ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della novella (tra i quali il presente); e nel contempo non valido per l'avvenire, ed in particolare per i giudizi che fossero instaurati dopo l'entrata in vigore della disposizione.

Tale regime normativo appare censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione sotto diversi profili;

Il primo, e più appariscente, attiene alla violazione del principio di uguaglianza insita nel fatto di disporre una tutela attenuata, a parità di tutte le altre condizioni, a carico di un lavoratore, per il mero fatto, che appare palesemente inidoneo a giustificare una discriminazione, di avere già un giudizio in corso. Un lavoratore che avesse stipulato un identico contratto la cui clausola appositiva del termine fosse nulla (o altrimenti invalida) per i medesimi motivi, e che avesse proposto il ricorso il giorno dopo l'entrata in vigore della novella o in qualunque momento successivo, godrebbe della «tutela forte» sopra delineata; e ciò sebbene il fatto di aver tardato ad agire in giudizio non possa certo ascriversi a ragione di maggior merito.

Non più giustificata appare peraltro la discriminazione operata nei confronti dei lavoratori in questione, rispetto a quelli (e notoriamente ve ne sono almeno a centinaia) che hanno giudizi in corso nei quali vengono in considerazione le conseguenze della invalidità della clausola del termine, che peraltro sia retta, *ratione temporis*, dal sistema normativo previgente di cui alla legge n. 230/1962 e altre leggi speciali; ovvero che addirittura non li abbiano ancora instaurati.

Si può solo ipotizzare che il Legislatore abbia ritenuto opportuno, in una contingenza caratterizzata da un fenomeno di massiccia impugnazione di clausole del termine, specie nei confronti di Poste Italiane S.p.A., arginare parzialmente e provvisoriamente gli effetti economici e le conseguenze sul piano occupazionale dell'accoglimento dei ricorsi, limitando i risarcimenti ed escludendo la possibilità del ripristino. Tuttavia il criterio di selezione delle fattispecie alle quali dovrebbe trovare applicazione la nuova e attenuata tutela appare francamente del tutto irragionevole, e produttivo di sperequazioni che appaiono prive di qualsiasi ragionevole giustificazione.

La disposizione censurata appare peraltro viziata anche in rapporto all'art. 117, comma 1 della Costituzione, in rapporto agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la legge n. 848/1955, con la quale è stata resa esecutiva la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

L'art. 6 della Convenzione, nel porre la garanzia del «giusto processo», è stata infatti interpretata dalla Corte europea di Strasburgo (causa Scordino/Italia n. 36813/97 e precedenti da essa richiamati) nel senso che gli Stati aderenti alla Convenzione hanno l'obbligo di non esercitare un ingerenza normativa finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso, salvo che l'intervento retroattivo sia giustificato da motivi imperiosi di carattere generale; specie quando l'intervento avvenga in una causa nella quale lo Stato sia parte.

Che la violazione di tale regola determini un *vulnus* all'art. 117, comma 1 della Costituzione è stato già riconosciuto dal Giudice delle leggi quantomeno nella sentenza n. 349/2007; ed è stato recentemente opinato, in altra fattispecie, dalla S.C. di Cassazione nell'ordinanza di rimessione n. 22260/2008.

Nella specie la disposizione censurata trova applicazione a tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001. Poiché, peraltro, un intervento di ambito temporale così contingente (vale per i giudizi in corso, ma non vale per i giudizi futuri) non sembra poter trovare altra motivazione che nella presunta esigenza di una contingente attenuazione delle conseguenze dell'accoglimento di ricorsi fondati sulla violazione degli artt. 1, 2 o 4 del d.lgs. n. 368/2001, sul presupposto che tali conseguenze siano attualmente e provvisoriamente insopportabili per le imprese che le subiscono; poiché per quanto questo giudice può constatare nella sua quotidiana esperienza giudiziaria, solo Poste Italiane S.p.A. è attualmente «vittima» di un fenomeno di massiccia e pressoché sistematica impugnazione di clausole del termine stipulate sulla base del d.lgs. n. 368/2001; poiché in ogni caso Poste Italiane S.p.A. sta notoriamente subendo oggi un siffatto fenomeno; poiché lo Stato italiano è attualmente azionista largamente maggioritario di Poste Italiane S.p.A. (partecipata al 65% dal Ministero dell'economia e delle finanze ed al 35% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a sua volta partecipata al 70% dal medesimo Ministero); poiché, infine, una disposizione che vale solo per i giudizi in corso, non valendo neppure per l'avvenire, è per definizione una disposizione che ha il solo scopo di ottenere una determinata soluzione di un tipo di controversia in corso; poiché, d'altronde, non è necessario che tale sia il fine esclusivo della disposizione (Cass. ord. 22260/2008); appare lecito dubitare che il Legislatore abbia violato i surrichiamati principi in materia di «giusto processo», così violando l'art. 117 della Costituzione.

Né ciò basta.

La disposizione qui censurata incide retroattivamente (sempre nell'ipotesi, che il giudicante ritiene di dover allo stato accreditare, che la clausola del termine sia nella specie da giudicare invalida), sopprimendolo, su un diritto (quello alla «tutela reale» quale sopra formulata) che era stato già acquisito al patrimonio della parte ricorrente. La Corte costituzionale ha più volte ricordato (v. es. sentenze n. 390/1995, 211/1997, 416/1999) che la Carta fondamentale tutela, all'art. 3, comma 1 (ma allo scopo potrebbe anche essere invocato l'art. 24, comma 2) il diritto del cittadino a poter riporre affidamento nella sicurezza (certezza) giuridica, quale elemento essenziale di uno stato di diritto, che non può



essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti. La parte ricorrente ha agito in giudizio nell'ambito di un quadro normativo che le garantiva, in caso di accertata invalidità della clausola del termine, la prosecuzione giuridica del rapporto ed in ogni caso il diritto al ripristino dello stesso, con conseguenze risarcitorie, in caso di violazione, idonee alla piena riparazione del danno subito; e non appare ravvisabile alcuna giustificazione razionale nel fatto che la legge lo abbia privato di tale diritto non solo in corso di causa, ma proprio e solo per il fatto di avere una causa in corso (chè se avesse tardato a proporla, il suo diritto sarebbe stato fatto salvo).

Ma ancora, ed infine, la disposizione in esame appare in contrasto con gli artt. 101, 102, comma 2 e 104, comma 1 della Costituzione, perchè un intervento della legislazione che, come nella specie, riguardi esclusivamente un certo tipo di giudizi in corso ad una certa data si palesa privo del carattere di astrattezza proprio della normazione legislativa, ed assume carattere provvedimentale generale (ha ad oggetto esclusivo un numero concretamente ancorché indirettamente determinato di fattispecie) con riguardo a giudizi in corso, così invadendo un ambito che deve ritenersi riservato al potere giudiziario. Ancora una volta la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che non è legittimo che la legge introduca disposizioni intenzionalmente dirette ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (sentenze nn. 397/1994, 6/1994, 429/1993 ed altre); ed il fatto che la disposizione in questione valga solo per i giudizi in corso, escludendo anche quelli futuri, appare rendere del tutto evidente che nella specie la legge ha inteso intenzionalmente quanto esclusivamente incidere sulle sorti di fattispecie *sub iudice*, così invadendo l'ambito riservato alla giurisdizione.

La rilevanza di dette ultime questioni appare evidente: se la disposizione censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, ed il giudicante trovasse invalida nella specie (come comunque allo stato gli appare, quantomeno per violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001, ove fosse giudicato costituzionalmente legittimo, ed *a fortiori* in caso contrario) la clausola appositiva del termine (la causa è pronta per la decisione) essa non potrebbe trovare l'applicazione altrimenti necessaria nel presente giudizio, e dovrebbe applicarsi il diritto vivente previgente (o altro).

Per mero scrupolo, sempre in punto di rilevanza, il giudice ritiene di dover precisare che gli sembra, allo stato, infondata l'eccezione di mutuo dissenso, perchè a prescindere dall'obiettivo brevità del tempo trascorso tra la fine fattuale del rapporto (gennaio 2005) e la prima iniziativa stragiudiziale (settembre 2006: presentazione della richiesta di conciliazione), il mero decorso del tempo non ha significato negoziale, tantomeno concludente (come necessario allo scopo) per un lavoratore che può aver ritenuto, fino all'imminenza della reazione, che il rapporto fosse cessato «*de iure*» (come d'altronde ancora ritiene la controparte), e nel contempo aver confidato nell'assenza di termini decadenziali e nell'adeguata ampiezza di quelli prescrizionali. Affidamento indubbiamente tradito, in modo che appare ingiustificato, da chi ritiene che per integrare un dissenso basti un «protratto disinteresse».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1 della Costituzione;

Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l'art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 104, secondo comma e 117, primo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 8 ottobre 2008

Il giudice: CONTE



N. 61

*Ordinanza del 4 dicembre 2008 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di B. E.*

Esecuzione penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Obbligo del differimento in caso di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata - Impossibilità per il giudice di negare il differimento in ragione della pericolosità sociale manifestata dal soggetto - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi considerate nell'art. 147, u.c., cod. pen. (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) - Incidenza sui valori fondamentali della collettività e dei singoli, quali la vita, l'incolumità, il patrimonio e la salute - Lesione del principio della finalità retributiva e di quella rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 146, primo comma, n. 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27, commi primo e terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto in fatto

B. E. sta espiando la pena di anni nove e mesi due di reclusione di cui al provvedimento di cumulo del 7 aprile 2008 della Procura di Palermo, per i reati di rapina aggravata, furto, ricettazione ed altro.

Con ordinanza del 10 luglio 2008 del Tribunale di sorveglianza di Palermo il condannato è stato ammesso alla misura del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, in quanto affetto da AIDS conclamata incompatibile con il regime penitenziario ed in stadio così avanzato da non rispondere più alle terapie praticate, come risultante dalle certificazioni sanitarie acquisite in atti, adottando le forme della detenzione domiciliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, o.p. in ragione della spiccata pericolosità sociale del soggetto desumibile dai suoi numerosi, gravi e specifici precedenti penali, giudiziari e penitenziari, reiterati in un lungo arco temporale fino ad epoca recente (*cfr.* la citata ordinanza e il certificato penale in atti).

Nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare il B. è stato denunciato per evasione, rapina aggravata e si è reso irreperibile (*cfr.* comunicazione della notizia di reato e decreto di irrimediabilità in atti), con conseguente sospensione cautelativa e successiva revoca della misura con ordinanza del 23 settembre 2008 dello stesso Tribunale.

Riarrestato in data 20 ottobre 2008, la Direzione sanitaria dell'Istituto di Palermo-Ucciardone ha subito segnalato il grave deficit immunitario del B. incompatibile con il regime penitenziario (*cfr.* relazione sanitaria in atti), ripresentando sostanzialmente il medesimo quadro patologico e clinico già valutato nell'ordinanza del 10 luglio 2008 prima citata.

Il Tribunale di sorveglianza ha conseguentemente promosso d'ufficio il procedimento per l'eventuale nuova concessione del beneficio del differimento obbligatorio *ex* art. 146 c.p., riservandosi di decidere all'udienza del 4 novembre 2008 come da verbale in atti.



Considerato in diritto

Ai fini del presente giudizio si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 1 n. 3 c.p. in relazione agli artt. 2, 3, 27 della Costituzione.

L'art. 146, comma 1 n. 3) c.p. prevede l'obbligo di differire l'esecuzione della pena allorché questa debba avere luogo nei riguardi di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la malattia sia pervenuta in uno stadio così avanzato da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.

Con riferimento ai soggetti affetti da AIDS il carattere «obbligatorio» di tale differimento discende dalla valutazione legale tipica della gravità di tale patologia e dalla presunzione legale di incompatibilità con la detenzione in ambiente carcerario ove ricorrano le condizioni normativamente previste riguardo lo stadio evolutivo della malattia e l'inefficacia dei trattamenti disponibili e delle terapie curative.

Nell'attuale quadro normativo la fattispecie esaminata si combina con la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario, a mente della quale «quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al primo comma, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare».

Tale disposizione, finalizzata a colmare una lacuna della previgente normativa per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 c.p., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli, viene a configurare la polifunzionalità del regime detentivo domiciliare che è mirato, per un verso, all'esigenza di garantire l'effettività dell'espiazione della pena ed il necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso ad una esecuzione penale compatibile con il senso di umanità e con la necessaria assistenza sanitaria del condannato attraverso gli opportuni contatti con i presidi territoriali.

Cionondimeno, qualora lo stato di detenzione domiciliare si palesi assolutamente inidoneo a fronteggiare la pericolosità sociale del soggetto, manifestatasi mediante violazioni delle prescrizioni inerenti al relativo regime o, nei casi più gravi, attraverso la commissione di reati, non appare possibile, alla stregua del vigente quadro normativo, salvaguardare adeguatamente l'esigenza di tutela della collettività disponendo la revoca di tale misura ed il ripristino dell'esecuzione della pena in carcere.

Ciò in quanto il meccanismo previsto dall'art. 146 c.p. impone al giudice, in presenza delle situazioni sopra descritte e dopo la revoca della detenzione domiciliare, di disporre nuovamente il differimento obbligatorio, inibendogli qualsivoglia valutazione discrezionale in ordine all'opportunità di negare l'applicazione in ragione della pericolosità sociale manifestata dal soggetto e risultata in concreto contenibile solo attraverso il regime carcerario.

La norma testè citata appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per lesione del fondamentale canone della ragionevolezza.

Ed invero la scelta del legislatore, allorché sono in gioco interessi costituzionali potenzialmente configgenti, soggiace al limite della ragionevolezza nel senso che un interesse non può prevalere in modo aprioristico ed ingiustificato rispetto agli altri.

Viene dunque in rilievo l'esigenza del bilanciamento degli interessi che non può prescindere dalla razionalità intrinseca della norma e dalla sua conformità e congruità rispetto agli scopi perseguiti.

Orbene, poiché la *ratio* sottesa alla disciplina dettata in tema di differimento obbligatorio è ravvisabile nella tutela della salute — sotto il duplice profilo della integrità fisica del condannato e dei membri del consorzio carcerario —, la norma in questione è sicuramente conseguente a ha ponderazione di tale interesse, non suscettibile, tuttavia, di oblietare del tutto gli altri beni costituzionalmente rilevanti come quelli legati alla sicurezza collettiva ed alla effettività del sistema penale.

L'automatica e obbligatoria concessione del beneficio genera, nell'ipotesi in cui il destinatario del differimento sia un soggetto contrassegnato da una attuale ed elevata pericolosità sociale, l'effetto di esporre a grave pericolo fondamentali valori della collettività e dei singoli quali la vita, l'incolumità, il patrimonio e la stessa salute individuale e collettiva, tutelati dall'art. 2 della Costituzione, che pertanto appare pure violato.



Ed, infatti, con specifico riferimento all'Aids, non può aprioristicamente escludersi che, pur in presenza di una patologia connotata dai requisiti di gravità, stadio avanzato e refrattarietà alle terapie, un soggetto possa mantenere condizioni personali tali da non compromettere le sue capacità psico-fisiche di porre in essere comportamenti socialmente nocivi o, addirittura, azioni delittuose, dimostrando così che tale patologia non ha dunque avuto significativa incidenza sulla predisposizione criminosa dello stesso.

Ciò, a ben vedere, è quanto avvenuto nel caso del B. come sopra descritto nella premessa in fatto.

A fronte di tali ipotesi, tutt'altro che infrequenti nella prassi, la soluzione normativa apprestata dal legislatore sacrifica in modo sproporzionato ed irragionevole gli anzidetti interessi costituzionalmente garantiti cui corrispondono altrettanti diritti fondamentali.

Sotto tale profilo, appare per di più priva di ragionevole giustificazione la differenza rispetto alla disciplina recata dall'art. 147, ultimo comma c.p., la quale opportunamente consente di ancorare la concessione del rinvio ad un giudizio prognostico, da formulare alla stregua delle emergenze del caso concreto, avente per oggetto il pericolo di commissione di nuovi delitti.

Sul punto va osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 438 del 1995, già aveva sancito un temperamento del rigido automatismo previsto dall'art. 146, comma 1 n. 3 c.p., dichiarando la citata disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consentiva di accertare in concreto se, ai fini dell'esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato fossero compatibili con lo stato detentivo.

In tal modo la Corte faceva salva la possibilità di un diniego del differimento in presenza di strutture penitenziarie idonee a garantire un contemperamento tra l'esigenza di una effettiva espiazione della pena da parte del condannato e la concorrente esigenza di salvaguardare la salute del condannato medesimo e dell'intero consorzio carcerario.

Tuttavia, la riformulazione legislativa della norma, avutasi con la legge n. 40 del 2001, non ha ribadito tale previsione, optando piuttosto per un ridimensionamento in senso restrittivo della platea soggettiva interessata, mediante il riferimento ad una condizione della patologia «così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

Pertanto, non appare chiaro se con la predetta novella il legislatore abbia inteso obliterare l'intervento additivo della Consulta, ovvero se l'art. 146 c.p. tuttora consenta al giudice di valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente di determinarsi, in funzione di esse, nel senso di disporre l'esecuzione della pena detentiva, quando ciò possa avvenire senza pregiudizio per la salute del condannato e della restante popolazione carceraria.

In ogni caso, anche ove si voglia accedere a quest'ultima opzione ermeneutica, residua comunque un margine di irragionevolezza nel meccanismo previsto dall'art. 146 c.p. per l'ipotesi in cui non sia disponibile una idonea struttura carceraria e tuttavia sussistano concreti elementi utili a disegnare un quadro di ragionevole probabilità (quando di non scontata certezza) che il soggetto, beneficiando di un differimento dell'esecuzione della pena detentiva ovvero della sua sostituzione con la misura della detenzione domiciliare, commetta nuovi delitti.

Di conseguenza, viene meno ogni effetto deterrente o dissuasivo nei confronti dei soggetti in questione, rispetto ai quali non è praticabile la strada della revoca del beneficio e la sua sostituzione con l'ordinario regime carcerario, ancorché questo appaia l'unico in grado di arginarne la concreta pericolosità sociale.

In tali ipotesi il sistema appare sbilanciato, risultando privilegiata la tutela della salute del condannato a scapito della doverosa salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva e, dunque, dei diritti fondamentali dei consociati.

Sussiste altresì il contrasto tra la norma in questione e l'art. 27, primo e terzo comma della Costituzione.

L'art. 146 c.p., invero, finisce per svilire le funzioni di prevenzione generale e speciale e di difesa sociale, alle quali è intimamente orientato il sistema penale.

Infatti, l'automatica e prevedibile sospensione del momento esecutivo impedisce alla pena irrogata di intimidire e dissuadere il reo da ulteriori comportamenti criminosi, oltre che gli altri consociati che si trovino nella medesima condizione patologica.

In sostanza si finisce per creare una platea di persone cui l'ordinamento consente una sorta di licenza di delinquere.

Risulta pure vanificata la finalità retributiva della pena, poiché il soggetto rimane sostanzialmente impunito per il reato già commesso e per quegli altri di cui potrà rendersi autore nel corso del differimento (in pratica sine die) del trattamento sanzionatorio.



Viene, altresì, frustrato il fine rieducativo della sanzione penale, poiché qualsiasi soggetto, che si trovi nelle condizioni della norma censurata, consegue il beneficio indipendentemente da una positiva evoluzione del trattamento e persino nell'ipotesi di reiterazione criminosa.

Può conclusivamente affermarsi che, nei casi sopra prospettati, rischiano di vanificarsi tutte le funzioni e finalità tipiche della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 53 n. 87;

In conformità alle conclusioni del p.g.:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma n. 3 c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Palermo, addì 4 novembre 2008

Il Presidente: BELLET

Il giudice estensore: MAZZAMUTO

09C0142

N. 62

*Ordinanza del 9 gennaio 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto
sul ricorso proposto da Caruti Lamberto contro Comune di Venezia*

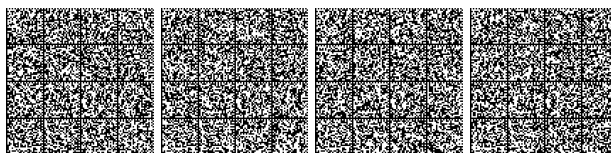
Commercio - Attività economica di somministrazione di alimenti e bevande - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai comuni - Incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, art. 38, comma 1.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1448/2008, proposto da Caruti Lamberto, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, piazzale Roma n. 464;

Contro il Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena M. Morino, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian e Maurizio Ballarin dell'avvocatura civica del Comune di Venezia, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco n. 4091, per l'annullamento della nota prot. n. 0146908 del 3 aprile 2008 della Direzione attività produttive, sviluppo economico avente ad oggetto «diniego -



richiesta di nuova autorizzazione di pubblico esercizio» ricevuta in data 28 maggio 2008 e dell'ordinanza n. 2007/384 del 20 luglio 2007 del sindaco del Comune di Venezia avente ad oggetto «disciplina dell'insediamento dei pubblici esercizi nel territorio comunale. Ordinanza»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2008 — relatore il referendario Stefano Mielli — l'avv. Zanchi in sostituzione di Bianchini per la parte ricorrente e l'avv. Ongaro per il Comune di Venezia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F A T T O E D I R I T T O

1. — Il ricorrente il 3 marzo 2008 ha presentato al Comune di Venezia un'istanza per il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Sestiere di San Marco.

Il comune, con nota del 3 aprile 2008, ha respinto l'istanza per l'indisponibilità di licenze nuove o derivanti da cessazioni, considerando il numero di esercizi presenti idoneo a soddisfare i bisogni di fruizioni dei residenti e dei turisti.

Il predetto diniego si fonda sulla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e sul contenuto dell'ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007, impugnata congiuntamente al diniego con il ricorso in epigrafe.

Tale ordinanza dispone che ai fini dell'applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 e dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di pubblico esercizio esclusivamente nei casi di cessazione, revoca o decadenza.

2. — Nel ricorso l'ordinanza n. 384 del 20 luglio 2007 e il diniego sono impugnati con il primo, secondo, terzo quarto e quinto motivo, sostenendo:

che il provvedimento impugnato costituirebbe violazione del giudicato formatosi nel giudizio definito dalla decisione del Consiglio di Stato 21 giugno 2007, n. 3330 (in cui il ricorrente non era parte);

che le norme statali che avevano previsto il potere di programmazione in materia di esercizi di alimenti e bevande e la possibilità di un contingentamento numerico dei medesimi, sarebbero state abrogate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che l'integrale liberalizzazione del settore discenderebbe direttamente dalla norme del Trattato istitutivo dell'Unione europea e dall'art. 41 della Costituzione;

che l'ordinanza sarebbe contraddittoria, carente di istruttoria e motivazione per aver richiamato la normativa già abrogata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e per non aver verificato l'attualità del contingente numerico rispetto all'equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente;

che difetterebbero i presupposti per l'adozione di un'ordinanza sindacale;

che il diniego sarebbe illogico, irragionevole e privo di motivazione perché la reiezione dell'istanza si fonda su un'ordinanza sindacale ritenuta priva dei caratteri propri del provvedimento d'urgenza.

3. — Il Collegio, al fine di verificare solo sommariamente, in questa sede, l'infondatezza di tali censure, nella misura necessaria a dimostrare che la questione di costituzionalità di seguito prospettata in riferimento al sesto motivo è rilevante, osserva che le doglianze prospettate ricalcano pedissequamente quelle proposte in un analogo ricorso respinto con la recente sentenza di questo tribunale 4 ottobre 2008, n. 3209, e che allo stato non emerge alcun elemento per discostarsi dalle argomentazioni e dalle considerazioni svolte in quella sede.

4. — Con il sesto motivo, non proposto nel ricorso che ha dato luogo alla citata sentenza del tribunale 4 ottobre 2008, n. 3209, il ricorrente contesta il richiamo alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, il cui art. 38 dispone che continuino ad applicarsi i parametri e i criteri vigenti, tra i quali rientra l'ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007, affermando l'inidoneità di tale norma a legittimare il mantenimento del sistema di contingentamento.

5. — Il Collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.



5.1. — Deve premettersi che questo tribunale già con ordinanza 10 luglio 2008, n. 1979, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, dell'art. 33, comma 1 e dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, per contrasto con gli artt. 41 e 117 Costituzione.

5.2. — Sulla rilevanza della questione il Collegio osserva quanto segue.

La norma transitoria regionale, testualmente, dispone che «fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'art. 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti».

L'art. 34 si riferisce alla programmazione comunale.

Ne discende, da una piana lettura delle norme, che i parametri ed i criteri comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, seppure in via transitoria, trovano il proprio immediato fondamento legislativo nell'art. 38 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Sotto questo profilo, l'impugnato diniego, che si fonda sull'ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007, che ha riproposto i parametri e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel Comune di Venezia mediante il contingentamento numerico degli esercizi, sarebbe legittimo, in quanto l'ordinanza era vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale che ha finito per conferirle una copertura normativa di rango primario di cui sarebbe stata altrimenti priva.

Infatti al momento dell'adozione dell'ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007, antecedente di circa due mesi all'entrata in vigore della legge regionale, non era più vigente la normativa statale che autorizzava l'esercizio di poteri amministrativi connessi al contingentamento degli esercizi di alimenti e bevande.

In ultima analisi, all'accoglimento del ricorso con il quale è impugnato il diniego al rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di alimenti e bevande nel Comune di Venezia, osta la norma di cui all'art. 38 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che, seppure in via transitoria, ha novato la fonte legislativa statale in un ambito, quale quello della tutela della concorrenza, che esula dalla competenza legislativa regionale.

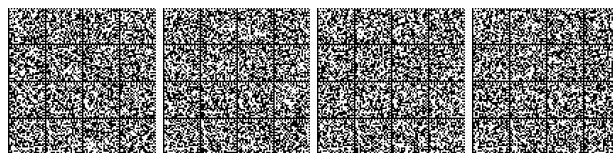
Sotto questo profilo il Collegio ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio, la questione di legittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 38 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, in quanto dalla definizione della questione sollevata dipende l'esito del ricorso.

6. — Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della disposizione transitoria di cui all'art. 38 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, perché, nella parte in cui, come nel caso di specie, ha convalidato e sanato l'avvenuta reintroduzione in via amministrativa da parte del Comune di Venezia di criteri e parametri volti al contingentamento dei pubblici esercizi, è intervenuta in una materia, quale quella della tutela della concorrenza, che non è di sua competenza, ma di quella dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

6.1. — Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, precisa che le prescrizioni dallo stesso introdotte, recano «misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro».

Analogamente, l'art. 3, comma 1, intitolato alle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, afferma che le disposizioni ivi contenute sono emanate dallo Stato ai sensi «delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione. Il Collegio non dubita che l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, rientri nell'ambito di regolazione di esclusiva competenza statale.

Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza 14 dicembre 2007, n. 430, ha riconosciuto la piena costituzionalità dell'art. 3 del decreto legge, impugnato in via principale per violazione dell'art. 117 della Costituzione proprio dalla Regione Veneto, secondo la quale la norma avrebbe avuto ad oggetto la disciplina del commercio, materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale.



Orbene, la Corte ha dichiarato, in quella sede, che la questione era infondata, stabilendo che la disciplina di cui all'art. 3, conformemente alla propria autoqualificazione, va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, essendo lo stesso art. 3 effettivamente «strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale».

La norma s'inserisce, infatti, in un processo di modernizzazione del settore commerciale «all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza», sul presupposto che «il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale».

6.2. — L'art. 3, al comma 1, del decreto-legge dispone, tra l'altro, che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte» senza i limiti e le prescrizioni elencati di seguito, tra cui, alla lettera d), vi è «il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale *sub* regionale».

Il seguente comma 3, poi, abroga dalla sua entrata in vigore, e, cioè, dal 4 luglio 2006, «le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1».

Il quarto comma, infine, dispone che «le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007».

In ordine all'operatività della norma da ultimo citata nel sistema del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, il Ministero dello sviluppo economico, con circolare prot. n. 8426 del 28 settembre 2006, ha avuto modo di precisare che «per effetto della citata disposizione, la presente circolare è riferita alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata dalle regioni o dalle province autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio per effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Ove detta potestà sia stata esercitata, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3, comma 4, le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali».

La conclusione appare sostanzialmente condivisibile, in quanto si richiama implicitamente al principio secondo cui le norme regionali e degli enti locali restano valide fino al momento in cui non vengano sostituite dalla legislazione di competenza statale di tipo esclusivo (*cf.* art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131) la quale, come noto, per le sue caratteristiche consente al legislatore statale l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio, avente carattere esaustivo (*cf.* Corte costituzionale, 23 novembre 2007, n. 401).

Nel caso all'esame l'art. 3, comma 4, del decreto-legge, ha fissato al 1° gennaio 2007 il termine per l'adeguamento agli obiettivi della liberalizzazione operata dal decreto-legge sia delle leggi regionali che degli strumenti normativi degli enti locali.

Decorso il termine gli ambiti materiali ricompresi in norme regionali e degli enti locali contrastanti con la legislazione statale devono pertanto intendersi aver perso ogni efficacia (*cf.* sul punto, proprio con riferimento al settore della somministrazione di alimenti e bevande, T.a.r. Lombardia, Milano, 12 novembre 2007, n. 6259).

6.2. — Al 1° gennaio 2007 la Regione Veneto non aveva ancora emanato una legge regionale di disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per cui non si pone, relativamente ad essa e per quest'ambito, un problema di successione dileggi, mentre la disciplina del Comune di Venezia, come quella di tutti gli enti locali, che recava il contingentamento numerico, doveva ritenersi ormai inefficace perché cedevole.

La legislazione statale di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (nella parte in cui esso dispone che l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 dello stesso articolo, i quali sono atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate, e sono fissati dalle regioni in relazione alla tipologia degli esercizi, tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico; ciascun Comune, seguita la disposizione, in conformità ai criteri e ai parametri stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni) e di cui all'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (in forza del quale sono i sindaci a fissare per le autorizzazioni un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, «la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito della popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico») che prevedeva limitazioni di programmazione incompatibili con la normativa statale sopravvenuta e



seguendo la quale i comuni hanno esercitato i propri poteri di regolamentazione del settore, ha cessato invece di essere efficace dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, posto che l'art. 3, comma 3, ha abrogato «le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1».

Da quanto esposto emerge che quando l'ordinanza sindacale 20 luglio 2007, n. 384, è intervenuta erano ormai venuti meno i poteri amministrativi di contingentamento numerico degli esercizi pubblici, espressione della pianificazione economica che caratterizzava prima il settore della somministrazione di alimenti e bevande, ma l'ordinanza impugnata, come sopra osservato, non è annullabile in quanto l'art. 38 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, ha stabilito che fino all'adozione da parte dei comuni dei nuovi parametri e criteri previsti dalla legislazione regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale e tra questi vi è anche l'ordinanza sindacale 20 luglio 2007, n. 384.

6.2. — Orbene, il Collegio ritiene che tale norma regionale transitoria sia invasiva delle competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza.

Infatti non ha precisato, a salvaguardia della competenza legislativa esclusiva statale in materia di concorrenza, che i parametri e i criteri applicabili in via transitoria dovevano essere quelli vigenti non già alla data di entrata in vigore della legge regionale, pubblicata sul B.U.R. n. 84 del 25 settembre 2007, ma quelli vigenti alla data del 1° gennaio 2007, ovvero non ha utilizzato analoghe formule atte a specificare l'applicabilità in via transitoria dei soli parametri e criteri previsti dalla legislazione statale vigente e, in definitiva, non ha tenuto conto che, per effetto dell'esercizio della competenza statale la quale ha eliminato gli aspetti di pianificazione economica in un'ottica di liberalizzazione del settore, alla data di entrata in vigore della legge regionale erano già state rese inefficaci tutte le disposizioni degli enti locali contrastanti con la disciplina statale sopravvenuta.

In conclusione, il Collegio ritiene che una norma regionale non possa avere l'effetto di convalidare, rendendolo applicabile in via transitoria, un provvedimento amministrativo comunale emanato successivamente al 1° gennaio 2007, che reintroduce il contingentamento numerico dei pubblici esercizi, perché in tal modo trascende i limiti propri della propria competenza legislativa in materia di commercio invadendo quelli statali in materia di tutela della concorrenza.

Si deve pertanto disporre la sospensione del presente giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la decisione sulla prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

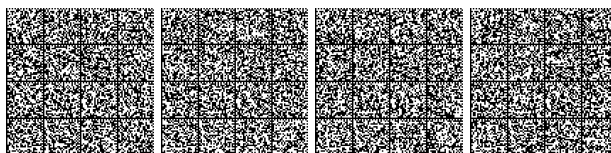
Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, per contrasto con gli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, secondo quanto stabilito in motivazione.

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della Giunta regionale, e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 dicembre 2008.

Il Presidente: DE ZOTTI

L'estensore: MIELI



N. 63

*Ordinanza del 29 maggio 2008 emessa dal Tribunale militare di Napoli - Ex Tribunale militare di Palermo
nel procedimento penale militare a carico di Calafato Calogero*

Reati militari - Diffamazione - Possibilità per il colpevole di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune.

- Codice penale militare di pace, art. 227.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Calafato Calogero, nato il 19 aprile 1966 a Ravanusa (Agrigento), maresciallo CC. in servizio presso il R.O.S. di Palermo, imputato di diffamazione aggravata (artt. 47 n. 2, 227 commi 1 e 2 c.p.m.p.).

Calafato Calogero veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale militare per rispondere del reato di diffamazione aggravata. Secondo l'accusa, e come si rileva dalla lettura del capo d'imputazione, egli, in un esposto inviato a diverse autorità, avrebbe offeso la reputazione del brig. CC. Ferreri Maurizio attribuendogli vari fatti determinati.

All'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza dell'art. 596 c.p. e alle condizioni da questo poste ai commi 3 e 4, non prevede la possibilità di provare i fatti attribuiti. Il Tribunale, accogliendo la questione, emetteva sotto la stessa data la relativa ordinanza. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 49 del 25 febbraio - 4 marzo 2008, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione sotto due profili: per un verso l'omissione, da parte del Tribunale, della descrizione del caso concreto; e per altro verso la mancata indicazione di quella tra le tre ipotesi previste dall'art. 596, comma 3 c.p. che ricorrerebbe nel caso di specie. All'udienza odierna, pertanto, la difesa dell'imputato risolveva la questione di legittimità costituzionale negli stessi termini già esposti.

Secondo quanto si ricava dal capo d'imputazione e dai documenti prodotti dalle parti all'udienza del 5 ottobre 2005 (ff. 16-113), il Calafato, maresciallo capo CC. in servizio presso la sezione anticrimine corpo Carabinieri di Monreale (Palermo), con un esposto indirizzato in data 25 ottobre 2004 a vari Comandi dell'Arma e a varie autorità giudiziarie, avrebbe offeso la reputazione del brig. CC. Maurizio Ferreri attribuendogli i fatti determinati di spendere con disinvoltura il nome di un sostituto procuratore generale di Caltanissetta, di lasciare l'auto di servizio incustodita sulla pubblica via, di occupare abusivamente un seminterrato grazie alla compiacenza di istituzioni locali, di mancare di riservatezza così pregiudicando la sicurezza del sostituto procuratore generale e di colleghi del Ferreri, di vivere indebitamente di luce riflessa senza far sapere di non avere più rapporti di lavoro col magistrato, di utilizzare il nome di quest'ultimo come quello di «garante inconsapevole di inqualificabili condotte», e infine di godere della «comprensione» del Comando provinciale CC di Caltanissetta per le sue vicende personali.

L'art. 596 c.p., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (comma 1), la ammette però nelle limitate ipotesi contemplate nei commi 2 e 3; e stabilisce (comma 4) che, se la verità del fatto è provata, l'autore dell'imputazione non è punibile. Questa speciale causa di non punibilità rimane del tutto ignota al codice penale militare, che non contiene alcuna norma analoga.

Deve ricordarsi che il regime originario voluto dal codice Rocco per i reati contro l'onore non prevedeva la possibilità della prova liberatoria, ma solo quella — eventuale — del deferimento a un giuri d'onore del giudizio sulla verità del fatto. La modifica apportata all'art. 596 c.p. nei termini tutt'oggi in vigore era intervenuta grazie all'art. 5, d.l. 14 settembre 1944, n. 288, che però nulla aveva disposto riguardo alle corrispondenti fattispecie militari. In tal modo il trattamento penalistico dei due settori, pressoché identico quanto alla morfologia complessiva delle figure criminose di ingiuria e diffamazione, aveva finito per diversificarsi profondamente in tema di cause di non punibilità: mentre nel codice penale comune si risolveva in senso liberale la questione del valore da attribuire alla verità dell'addebito, il



codice militare, nato nel 1941, continuava a rispecchiare la sua matrice autoritaria, contraria ad ammettere la legittimità della pubblica censura ai comportamenti di determinati soggetti.

L'attuale disarmonia tra i due settori penalistici non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione; e per ciò stesso appare ingiustificato *ex art. 3 della Costituzione*, poiché finisce per trattare la posizione dei militari imputati di ingiuria o diffamazione in modo pesantemente diverso da quello previsto per i non appartenenti alle Forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi.

Nel caso di specie, se il trattamento previsto dal codice militare fosse identico a quello previsto dal codice penale, dovrebbe ritenersi ricorrente l'ipotesi contemplata nell'art. 596, comma 3 n. 1 c.p., apparendo evidente che la persona offesa, brigadiere dei Carabinieri, riveste la qualità di pubblico ufficiale e che i fatti a lui attribuiti dall'imputato si riferiscono all'esercizio delle sue funzioni.

Da ciò discende la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa. Quanto alla sua rilevanza nel procedimento in corso, è appena il caso di rilevare che l'esito di quest'ultimo sarebbe ben diverso ammettendosi o negandosi la possibilità della prova liberatoria poiché in un caso si potrebbe pervenire, e nell'altro no, a una pronuncia favorevole all'imputato nei termini previsti dall'art. 596, comma 4 c.p.

P. Q. M.

Viste le norme richiamate nonché l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, come fa invece l'art. 596 comma 3 n. 1 e comma 4 c.p., la possibilità di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilità della condotta;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 21 maggio 2008

Il Presidente estensore: MESSINA

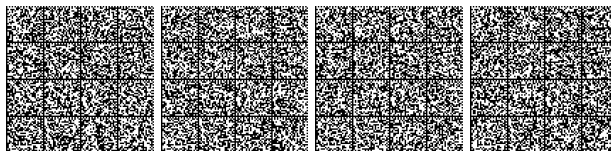
09C0144

N. 64

*Ordinanza del 4 novembre 2008 emessa dal Consiglio nazionale forense
nel procedimento disciplinare nei confronti di Dimini Giulio*

**Professioni - Avvocato - Procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense per reati fallimentari -
Prevista equiparazione della sentenza *ex art. 444, comma 2, c.p.p.* ad una sentenza di condanna con efficacia
di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accerta-
mento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso -
Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.**

- Codice di procedura penale, artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.



IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella seduta giurisdizionale del 21 febbraio 2008;

Esaminato il ricorso proposto dall'avv. Giulio Dimini avverso la decisione in data 20 gennaio 2007, con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici;

Udita la relazione del consigliere avv. Ubaldo Perfetti;

Sentito il Procuratore generale;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 192/07 originato dal ricorso dell'avv. Giulio Dimini di Trieste, depositato l'8 maggio 2007, con il quale l'interessato ha impugnato il provvedimento disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste di applicazione a suo carico della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi dodici.

ESAMINATI GLI ATTI E RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste l'8 maggio 2007 l'avv. Giulio Dimini ha impugnato la decisione di quell'organo disciplinare con la quale è stata applicata a suo carico la sanzione della sospensione per mesi dodici dall'esercizio della professione.

A seguito delle dichiarazioni di fallimento di alcune società di cui l'avv. Giulio Dimini era stato amministratore e della sua conseguente sottoposizione a procedimento penale per i reati fallimentari contestatigli, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, con decisione 18 giugno 1999, aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare contestando la commissione degli stessi fatti di cui all'imputazione penale e riguardanti comportamenti tenuti dall'avv. Dimini nella triplice veste di (a) vice presidente della Tripovich S.p.A., dichiarata fallita il 12 luglio 1994 ed imputato nel procedimento penale n. 376/95 r.g. della Procura della Repubblica di Trieste, (b) amministratore della Trisea S.p.A., dichiarata fallita il 30 giugno 1994, ed imputato nel procedimento penale n. 377/95 r.g. della medesima Procura, (c) amministratore della Finarma S.p.A., dichiarata fallita il 2 agosto 2004 ed imputato nel procedimento penale n. 378/95 r.g. della stessa Procura.

Con sentenza n. 1919/05, del 27 ottobre 2005, irrevocabile il 10 ottobre 2006, il Tribunale penale di Trieste assolveva l'avv. Dimini da taluni dei reati contestatigli parte con la formula «perché il fatto non sussiste» parte con dichiarazione di «non doversi procedere per intervenuta prescrizione» mentre — per quanto qui interessa — con sentenza n. 1917/05 del 27 ottobre 2005, depositata il 7 novembre 2005, irrevocabile il 6 ottobre 2006, gli veniva applicata *ex art. 444 c.p.p.* la pena di anni due di reclusione per altri dei reati oggetto dell'iniziale contestazione.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste — che, come detto, aveva disposto nel frattempo l'apertura del procedimento disciplinare incolpando l'avv. Dimini degli stessi fatti lui contestati in sede penale — con decisione del 20 gennaio 2007, notificata all'interessato il 18 aprile 2007 — gli applicava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi dodici dall'esercizio della professione ritenendolo responsabile dei comportamenti per i quali in sede penale era stata pronunciata sentenza di condanna *ex art. 444 c.p.p.*; ciò per il motivo che la sentenza di c.d. patteggiamento, divenuta irrevocabile, esplicava nel procedimento disciplinare l'effetto previsto dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. con la conseguenza che, dovendosi intendere ai sensi della prima quale sentenza di condanna e della seconda quale fonte di giudicato nella sede disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo aveva commesso, non restava spazio all'organo disciplinare per ricostruire la portata fattuale dei comportamenti come invece pretendeva l'incolpato che invocava la possibilità di dimostrare, con apposita istruttoria, la sua estraneità ai fatti e non colpevolezza.

Impugnando innanzi a questo Consiglio Nazionale Forense la decisione disciplinare di cui trattasi ed invocandone l'annullamento — oltre a prospettare una lettura costituzionalmente adeguata degli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. alla cui stregua la sentenza di c.d. patteggiamento che si limiti (come quella in esame) a dare atto dell'inesistenza di cause di proscioglimento senza enunciazione degli accertamenti circa la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato l'ha commesso, si dovrebbe ritenere priva dell'effetto proprio del giudicato — l'avv. Giulio Dimini insiste per essere ammesso a provare fatti e circostanze in grado, a suo parere, di escludere la propria responsabilità disciplinare e per l'effetto chiede disporsi «(...) l'acquisizione delle fonti di prova menzionate nei decreti di apertura del giudizio n. 376/95 e n. 520/95 R.G. G.I.P. e R.G.N.R. nonché n. 377/95 R.G.N.R. n. 773/95 R.G. G.I.P.» riservandosi la richiesta di prova per testi sui fatti illustrati nella narrativa del suo ricorso.



Strumentalmente a ciò solleva eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma e 111 della Costituzione per l'irragionevolezza dell'equiparazione della sentenza di c.d. patteggiamento a quella di condanna, trattandosi di due pronunce a struttura radicalmente diversa, la prima traducendosi nell'applicazione di una pena senza giudizio, la seconda essendo emessa a conclusione di un giudizio nel quale tutti gli elementi costitutivi del reato risultano accertati.

La disciplina processual/penalistica in commento, inoltre, sarebbe irragionevole se si assume come *tertium comparationis* l'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., perché, da un lato, il combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza di c.d. patteggiamento in sede disciplinare e, dall'altro, l'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p. le nega quella stessa efficacia in sede civile ed amministrativa, così generando un doppio regime, discriminatorio per il professionista perché a quest'ultimo sarebbe negato il diritto di difesa. Dal medesimo sistema uscirebbe frustrato anche il principio del contraddittorio e l'autonomia del procedimento disciplinare a fronte di una sentenza ontologicamente non cognitiva. Infine, l'incostituzionalità sarebbe apprezzabile anche in controllo all'art. 111, secondo comma della Costituzione nella parte in cui ricollega arbitrariamente alla scelta dell'imputato di patteggiare, la valenza di un'inammissibile rinuncia implicita al contraddittorio in sede disciplinare.

RITENUTO IN DIRITTO

I) *Quanto alla rilevanza.*

(i) Essendo il Consiglio Nazionale Forense giudice anche del merito, nella sua funzione appieno giurisdizionale è ricompresa sia la potestà di un diverso apprezzamento dei fatti rilevanti per il giudizio, che dovessero essere già stati accertati dall'organo disciplinare di prima istanza, sia quella di una loro acquisizione in via autonoma, se ciò è ritenuto necessario per un'equa decisione del caso concreto.

Pertanto ed in linea di principio, nulla impedirebbe a questo giudice di dare ingresso alle richieste di indagine istruttoria che dovessero essere formulate nel corpo del ricorso con cui si impugna il provvedimento disciplinare di prima istanza, ove ritenute utili ai fini del decidere.

L'avv. Dimini, impugnando la decisione del consiglio territoriale ed invocandone l'annullamento, ha per l'appunto chiesto l'apertura della fase istruttoria, impedita dall'organo disciplinare di prima istanza, e per l'effetto «(...) l'acquisizione delle fonti di prova menzionate nei decreti di apertura del giudizio n. 376/95 e n. 520/95 R.G. G.I.P. e R.G.N.R. nonché n. 377/95 R.G.N.R. n. 773/95 R.G. G.I.P.»; contemporaneamente ha fatto riserva di chiedere l'ammissione di prova per testi sui fatti da lui esposti nella narrativa del ricorso.

Le prove formulate *per relationem* sono quelle indicate nei due decreti che dispongono il giudizio del 10 luglio 1998 (docc. nn. 8 e 9 del fascicolo prodotto in questa sede).

Esse, considerate in astratto e salvo il giudizio finale circa il loro esito, potrebbero teoricamente contribuire a dimostrare l'estraneità materiale dell'incolpato ai comportamenti contestatigli, ovvero la mancanza dell'estremo della suità della condotta, senza la quale non è possibile affermare la responsabilità disciplinare dell'agente in conformità al principio espresso dall'art. 3 del Codice deontologico forense secondo cui la responsabilità disciplinare discende «(...) dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta».

Dette prove appaiono, pertanto ed in linea astratta, ammissibili e rilevanti in rapporto allo scopo che si prefigge il ricorrente.

Tuttavia, dato l'attuale assetto conferito alla materia dagli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. nel senso che la sentenza penale irrevocabile di c.d. patteggiamento produce effetto vincolante in sede disciplinare quanto all'accertamento dei fatti, alla responsabilità dell'agente ed all'affermazione che l'incolpato ha commesso il fatto, l'ammissione di quelle stesse prove, rilevanti in astratto, diviene inutile ed improduttiva perché, se anche conducessero ad un diverso apprezzamento del fatto, oppure alla conclusione che l'incolpato non lo ha commesso, ciò non potrebbe consentire al giudice disciplinare di neutralizzare l'interferenza prodotta dalla sentenza irrevocabile di c.d. patteggiamento che lo obbliga a conferire a quel fatto ed alla responsabilità dell'agente i tratti morfologici che ne risultano disegnati in sede penale, senza possibilità di scostamento.

Sotto questo profilo, pertanto, l'eventuale rimozione per incostituzionalità dell'anzidetta interferenza, restituendo al giudice disciplinare l'autonomia di apprezzamento discrezionale della fattispecie, permetterebbe di assumere prove rivolte a dimostrare l'irrelevanza disciplinare della condotta.



Né l'ostacolo dell'efficacia vincolante della sentenza di c.d. patteggiamento nei termini surriferiti potrebbe essere superato seguendo il suggerimento del ricorrente che propende per una lettura (interpretazione) costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis* e 653, comma 1-*bis* c.p.p. che ne limiti la portata ai soli procedimenti disciplinari riguardanti gli impiegati pubblici lasciando fuori del suo perimetro i professionisti.

Seppur è vero che dai lavori preparatori della legge 27 marzo 2001, n. 97, cui si deve l'introduzione del comma 1-*bis* nell'art. 653 c.p.p., si evince che la norma fu voluta per esigenze di moralizzazione dei comportamenti dei dipendenti della pubblica amministrazione, l'ampia ed onnicomprensiva dizione della rubrica intitolata Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare e la mancanza di qualsiasi appiglio letterale che valga a ridurre la portata, così da escludere dal suo raggio i professionisti, impedisce l'interpretazione adeguatrice suggerita. In tal senso, peraltro, è la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense espressa nella sentenza n. 100/07 del 16 luglio 2007 dalla quale non vi è motivo di discostarsi e quella del S.C. (Cass., sez. unite, 9 aprile 2008, n. 9166).

Parimenti da respingere è l'altra opinione del ricorrente secondo il quale, in subordine, l'uso del vocabolo giudicato, dovrebbe implicare il riferimento alla sola sentenza di condanna emessa a seguito di un giudizio di cognizione, tale da creare una presunzione di veridicità assoluta dei fatti da essa ricostruiti; lo stesso non avverrebbe, invece, per la sentenza di c.d. patteggiamento che, quando non enunci alcunché a proposito dell'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato, sarebbe idonea, tutt'al più, a creare una presunzione relativa di colpevolezza, vincibile in sede disciplinare con le opportune dimostrazioni del contrario.

Anche questa esegesi adeguatrice — in grado di superare i dubbi di costituzionalità — non è tuttavia sostenibile atteso il tenore inequivoco della norma che non permette, se non a costo di un'interpretazione che più che adeguatrice sarebbe innovatrice, di darle il significato prospettato.

In conclusione, il combinato disposto delle norme in esame è tale, per la sua chiarezza, da impedire di sostenere che l'efficacia vincolante in sede disciplinare del giudicato penale, seppur formatosi per effetto del c.d. patteggiamento, possa soffrire eccezioni in ragione, o della qualità del soggetto interessato (pubblico dipendente piuttosto che professionista), o dei caratteri della sentenza di c.d. patteggiamento (contenente, o meno, richiami all'accertamento del fatto ed alla responsabilità dell'interessato).

Onde la rilevanza sotto tutti i profili esaminati dei dubbi di costituzionalità di cui *infra*.

II) Quanto alla non manifesta infondatezza.

Il tema dell'efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare era, nella formulazione originaria del codice di procedura penale, regolato dall'art. 653 c.p.p. (rubricato efficacia della sentenza penale di assoluzione), a norma del quale la sentenza penale di assoluzione emessa a seguito di dibattimento aveva efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale, ovvero l'imputato non lo ha commesso.

Nulla si diceva circa l'efficacia delle sentenze penali di condanna pronunciate a seguito di dibattimento, ovvero in applicazione del rito premiale ex art. 444 c.p.p.

Tale impostazione veniva, successivamente, modificata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.

In particolare, l'art. 1 (rubricato Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetto del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificava l'art. 653 c.p.p. nel seguente modo: (a) nella rubrica, le parole di assoluzione venivano soppresse; (b) nel comma 1, le parole successive a dibattimento venivano soppresse; (c) veniva aggiunto un comma 1-*bis* del seguente tenore: La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento dell'esistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'art. 2 della legge n. 97/2001, poi, modificava l'art. 445 c.p.p., prevedendo, al comma 1, la sostituzione della parola anche con l'inciso salvo quanto previsto dall'art. 653, anche; per cui il novellato art. 445 c.p.p. andava letto nel seguente modo: «(...) anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Successivamente, la legge 2 giugno 2003, n. 134 (recante Modifiche al c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) apportava ulteriori modifiche alla disciplina in esame.

L'art. 2, comma 1, in particolare, sostituiva (tra l'altro) il dettato dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., con il seguente: «Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi.».



Gli interventi innanzi detti e le conseguenti modifiche alla disciplina dell'efficacia del giudicato penale, hanno creato un nuovo quadro normativo, modificato in profondità rispetto al precedente nel punto che qui interessa.

Infatti, mentre nell'originaria formulazione dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di condanna aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile, o amministrativo, per il risarcimento del danno, solamente se pronunciata in seguito a dibattimento (pari efficacia non aveva, perciò, quella pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento) e non aveva in alcun caso tale efficacia nei giudizi disciplinari, ora, viceversa, quest'ultima le è conferita anche per i procedimenti disciplinari, sia che la condanna venga irrogata a seguito di dibattimento, sia quale conseguenza di pena concordata ex art. 444 c.p.p.

Questo Consiglio Nazionale Forense non ignora i precedenti interventi della Corte costituzionale a proposito del disposto degli artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis, c.p.p. (Corte cost., 25 luglio 2002, n. 394; Corte cost., 24 giugno 2004, n. 186), ma rileva che essi concernono aspetti diversi da quelli qui in evidenza poiché in allora la q.l.c. aveva ad oggetto la legittimità della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 97/2001.

(i) Ciò posto, non è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità centrata sul rilievo che un tale sistema viene a contrastare con il parametro costituzionale di ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

(i.a) In tal modo si finisce infatti per equiparare, sotto il profilo dell'efficacia probatoria nel giudizio disciplinare, due tipi di pronunce strutturalmente ed ontologicamente difforni e cioè la sentenza di condanna a seguito di dibattimento e quella di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Del resto, proprio in ragione di questa diversità ontologica la Corte di cassazione giustifica, ad esempio, l'inapplicabilità alla sentenza di c.d. patteggiamento dell'istituto della revisione e ciò — per l'appunto — quale corollario della natura di questa sentenza, non equiparabile a una pronuncia di condanna se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena (Cass. pen., sez. unite 25 marzo 1998, n. 6).

La sentenza di condanna a seguito di dibattimento si fonda, del resto, sull'accertamento positivo, a seguito di contraddittorio, della sussistenza del fatto addebitato e della sua attribuibilità all'imputato; l'altra è, invece, per sua natura, priva di qualsiasi valutazione, o riscontro di tal tipo, diversi dalla mera verifica dell'insussistenza delle cause di non procedibilità ex art. 129 c.p.p.; il che giustifica appieno la qualificazione di metodo di applicazione della pena senza giudizio data al rito premiale ex artt. 444 c.p.p. Tanto le due tipologie di sentenze non sono assimilabili che — per esempio — la prima, secondo l'interpretazione del S.C., non può giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza accordata (Cass. pen., sez. unite 26 febbraio 2007, n. 3600).

Orbene, se questa è la fisionomia della sentenza di c.d. patteggiamento, parrebbe irrazionale, rispetto al parametro costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore del 2001 di attribuirle la stessa efficacia del giudicato in senso stretto (scaturente, cioè, dalla celebrazione del dibattimento) con riguardo al (solo) procedimento disciplinare finendo, in pratica, per assegnare il medesimo valore ad una pronuncia che contiene un pieno accertamento positivo e ad una che si alimenta di una mera verifica negativa; in tal modo operandosi un'ingiustificata ed irrazionale parificazione effettuale di situazioni ontologicamente diverse.

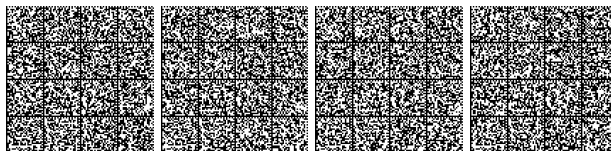
(i.b) Da altro e concorrente punto di vista la violazione del canone di ragionevolezza emerge, poi, se si raffronta il principio normativo espresso dalla combinazione degli artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis c.p.p., col *tertium comparationis* rappresentato dall'art. 445, comma 1-bis c.p.p.

Se, infatti, il primo attribuisce alla sentenza di c.d. patteggiamento efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, il secondo nega pari efficacia alla sentenza ex art. 444 c.p.p. nel giudizio civile ed amministrativo.

Non sfugge a questo Consiglio Nazionale Forense che le due norme riguardano contesti diversi, sicchè sussiste, in astratto, la premessa che consente al legislatore di introdurre differenziazioni di disciplina; tuttavia un tale trattamento differenziato può ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto sia giustificabile alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Nel caso di specie, la scelta di operare una differenziazione di disciplina appare non in linea con i suddetti criteri sol che si consideri la portata del procedimento disciplinare, idoneo a produrre conseguenze — se possibile — ancora più incisive di quelle di un procedimento civile, o amministrativo, avuto riguardo sia al profilo patrimoniale, sia a quello esistenziale della persona.

Dal primo punto di vista, le sanzioni irrogabili sono in grado di incidere su beni costituzionalmente protetti, come — a tacer d'altro — il diritto all'autodeterminazione in materia di lavoro considerando che la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall'albo impediscono all'interessato di svolgere, temporaneamente, o per sempre, una proficua attività professionale fonte, non solo di guadagno economico, ma anche di gratificazione personale e professionale.



Aspetto, quest'ultimo, che pone in evidenza — dal secondo punto di vista — l'idoneità del procedimento disciplinare, proprio per la natura afflittiva personale delle sue sanzioni, a produrre conseguenze lesive dell'autostima personale e professionale e quindi a mortificare una situazione esistenziale della persona.

Se è vero, pertanto, che il procedimento disciplinare produce conseguenze economiche e mortificazioni esistenziali, questi effetti possono senz'altro essere posti sullo stesso piano (se non superiore) di quello su cui si apprezzano gli effetti di un procedimento civile, o amministrativo; o, quanto meno, non si è in grado di apprezzare una marcata e sostanziale differenza, da questo punto di vista, tra i vari tipi di procedimento a tal punto significativa da giustificare il diverso trattamento.

La scelta del legislatore di riconoscere al soggetto patteggiante il pieno diritto alla prova nel giudizio civile ed amministrativo e, per contro, di negarlo (e con esso il diritto di difesa) in un contesto processuale che assume una rilevanza anche superiore perché involge beni fondamentali della persona, appare, anche in questa prospettiva, contrastare col canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

(ii) Le considerazioni testè formulate, peraltro, si prestano ad essere valorizzate anche *sub specie* di violazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 della Costituzione) e del principio del giusto processo, declinabile in questo caso nella garanzia del contraddittorio (art. 111, secondo comma della Costituzione); e ciò, da un lato, tenuto conto della natura appieno giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'altro della natura (anche) di giudice del merito di quest'ultimo, il che gli consente — come visto — di assumere tutte le iniziative istruttorie giudicate opportune e necessarie.

Né si potrebbe obiettare che, essendo la regola del contraddittorio, per certi versi, disponibile anche nel processo penale (art. 111, quinto comma, della Costituzione), con la scelta del rito premiale *ex art. 444 c.p.p.*, l'imputato vi avrebbe implicitamente rinunciato a valere per il successivo procedimento disciplinare; invero, la rinuncia *ex art. 111, quinto comma, della Costituzione* non può che configurarsi come atto espresso e consapevole e riferito al contesto (processuale) in cui detto atto viene compiuto; non vi può pertanto essere spazio per un'abdicazione implicita maturata in un contesto autonomo e separato rispetto al procedimento disciplinare qual è quello della giurisdizione penale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma e 134 della Costituzione, nonché l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di cui alla parte motiva, solleva questione di legittimità costituzionale del sistema degli artt. 445, comma 1-bis e dell'art. 653, comma 1-bis c.p.p., in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, equiparata la sentenza *ex art. 444, comma 2 c.p.p.* ad una sentenza di condanna, si prevede che essa ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.*

Ordina la sospensione del procedimento disciplinare in questione per pregiudizialità costituzionale e l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, del fascicolo del suddetto procedimento alla Corte costituzionale.

Ordina altresì la notificazione a cura della cancelleria del presente provvedimento all'avv. Giulio Dimini, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Roma, addì 21 febbraio 2008

Il Presidente: ALPA



N. 65

*Ordinanza del 26 luglio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Pugliese Vincenzo*

Reati tributari - Confisca - Previsione, ex art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), della confisca c.d. per equivalente per determinati reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 - Applicabilità di tale misura e, correlativamente, del sequestro preventivo, ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007 - Contrasto con il principio di uguaglianza, in riferimento alle ipotesi di reato previste dalla legge n. 300/2000, per le quali è prevista la non applicabilità di tale misura se commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Codice penale, artt. 200 e 322-ter; codice di procedura penale, art. 321, comma 2; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

IL TRIBUNALE

Letta la richiesta di sequestro preventivo presentata dal p.m. procedente in data 17/23 luglio 2008 nel procedimento penale indicato a margine in relazione al reato e nei confronti dell'indagato di cui al foglio allegato;

Rilevato che con la richiesta di sequestro preventivo in esame la parte pubblica ha domandato la sottoposizione a vincolo reale per equivalente «... di tutte le disponibilità finanziarie portate da somme di danaro liquido, conti correnti bancari e/o postali, da conti titoli, libretti al portatore e/o nominativi sia bancari che postali riconducibili all'indagato in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Music Station Group di Vincenzo Pugliese ovvero, in mancanza, dei beni immobili già individuati dalla polizia giudiziaria fino alla concorrenza massima di € 925.306,28 ...» in forza della entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 (legge n. 244/2007) che all'art. 1, comma 143, prevede che nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del d.lgs. n. 74/2000 si osservano le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.; la norma ha, pertanto, introdotto la possibilità di effettuare in questi casi la c.d. confisca per equivalente del profitto derivante dagli indicati reati finanziari con relativa possibilità di disporre il sequestro preventivo per equivalente dello stesso ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p.;

Rilevato che la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 (entrata in vigore in data 1° gennaio 2008) si applica anche ai reati commessi precedentemente alla sua entrata in vigore posto che, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione — costituente ormai diritto vivente —, il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, secondo comma della Costituzione, è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (cfr. Cass. n. 3717/1999; n. 7045/2000; n. 4328/2000; n. 10575/2003; n. 13039/2005; n. 9269/2006);

Rilevato che, in base alla introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007, la somma ed i beni indicati nella domanda di cautela reale innanzi indicata, rappresentando l'equivalente del profitto ricavato dall'indagato dalla esecuzione del reato in contestazione — alla stregua della condivisibile ricostruzione in fatto operata dalla parte pubblica nella richiesta di sequestro preventivo —, dovrebbero essere confiscati, posto che la confisca in esame è una misura di sicurezza (art. 236 comma 1, n. 2 c.p.) e non certo una pena (artt. 17 e 19 c.p.), e correlativamente sequestrata ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p.;

Rilevato, tuttavia, che il principio di retroattività nell'applicazione delle misure di sicurezza si pone in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (recepita nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 848/1955), il quale prevede che «... non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è commesso ...». Invero, la disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel senso che la Corte «... deve essere libera di andare al di là delle apparenze



e di valutare essa stessa se una data misura costituisca pena ai sensi di tale norma ...». Si è sostenuto, in particolare, che «... la formulazione dell'art. 7 seconda frase indica che il punto di partenza di ogni valutazione sulla esistenza di una pena consiste nello stabilire se la misura in questione sia stata imposta a seguito di una condanna per un reato ... Al riguardo altri elementi possono essere ritenuti pertinenti: la natura e lo scopo della misura in questione; la sua qualificazione nel diritto interno; le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione.» (*cf.* Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 febbraio 2005, Welch c. Regno Unito). Alla luce di tali criteri, la Corte ha ritenuto in contrasto con l'art. 7 CEDU l'applicazione retroattiva della confisca di beni applicata ad un trafficante di droga condannato ad una lunga pena detentiva;

Rilevato che, con specifico riferimento alla misura di cui all'art. 322-ter c.p. (espressamente richiamato dall'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007), le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la confisca per equivalente «... costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelevi illeciti viene ad assumere un carattere eminentemente sanzionatorio ...» (*cf.* S. U., 25 ottobre 2005, MUCCI e, in senso conforme, Cass., 16 gennaio 2004, NAPOLITANO);

Rilevato che, alla luce di tale fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, si può fondatamente ritenere che la confisca per equivalente prevista nell'ordinamento italiano è una misura di sicurezza di carattere sanzionatorio e costituisce quindi una pena, secondo la nozione che ne fornisce la Corte europea dei diritti dell'uomo;

Rilevato che, alla stregua delle esposte argomentazioni, gli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321, comma 2 c.p.p. nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo per un valore corrispondente a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007, si pongono in contrasto con l'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e quindi con l'art. 117, primo comma della Costituzione come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348/2007 (in senso analogo *cf.* la sentenza della Corte cost. n. 349/2007): il nuovo testo dell'art. 117, primo comma della Costituzione se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme di contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi;

Rilevato, altresì, che gli artt. 200, 322-ter c.p. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321 comma 2 c.p.p. nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo per un valore corrispondente a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007, si pongono in palese contrasto anche con l'art. 3, primo comma della Costituzione atteso che la legge n. 300/2000, con la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la figura della confisca per equivalente del profitto derivante da talune ipotesi di reato (per la precisione quelle previste dall'art. 314 all'art. 320 c.p., dall'art. 321 c.p., dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., dall'art. 640-bis c.p. e dall'art. 640-ter c.p.), all'art. 15 ha statuito espressamente la non applicabilità di tali disposizioni «... ai reati ... commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 300/2000 ...» e che non sussiste alcuna fondata ragione idonea a differenziare sul piano della retroattività della confisca per equivalente del profitto — e, correlativamente, del sequestro preventivo dello stesso — le ipotesi di reato previste dalla legge n. 300/2000 da quelle indicate dalla legge n. 244/2007;

Rilevato, infine, che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 117, primo comma e 3, primo comma della Costituzione è rilevante (invero qualora le norme censurate fossero dichiarate incostituzionali le somme di danaro ed i beni di cui alla richiesta di sequestro preventivo in esame non andrebbero sottoposte a vincolo reale) e non manifestamente infondata (per quanto sinora illustrato);



P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007, 321, comma 2 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 117, primo comma della Costituzione nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo per un valore corrispondente a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007;

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al p.m. richiedente (dott. Aldo Ingangi) nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 27 luglio 2008

Il G.i.p.: BUCCINO GRIMALDI

09C0146

N. 66

*Ordinanza del 22 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Padova
nel procedimento civile promosso da L.A. contro S.S.A. ed altri*

Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Legittimazione passiva in caso di morte del presunto genitore e dei suoi eredi - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 21287/2005 - Omessa previsione che la domanda possa essere proposta, nell'ipotesi di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi, nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice, ovvero degli eredi degli eredi del presunto genitore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento degli interessati alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, ingiustificatamente discriminati in ragione della premorienza o meno dei legittimati passivi della domanda - Incidenza sul diritto di difesa - Riproposizione di questione già decisa con l'ordinanza n. 450 del 2007.

- Codice civile, art. 276.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa *sub* R.G. n. 817/06 proposta da L.A., rappresentato ed assistito dagli avv. Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e Mirella Ventura, nei confronti di S.S.A., S.S.A., S.S.N, S.S.S., contumaci.

Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

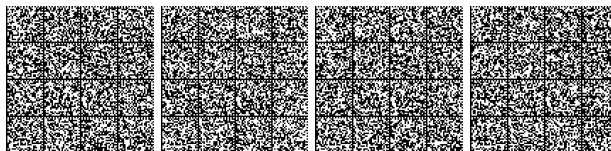
Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2004 A.L. adiva questo tribunale esponendo che:

Egli, nato il 21 gennaio 1935, era figlio naturale (riconosciuto dalla sola madre) di M.I. nata a Venezia il 2 settembre 1901 e ivi deceduta il 23 luglio 1993 e di N.S. fu B., nato a Venezia nel 1894 e deceduto a Padova il 6 marzo 1948;

aveva promosso il procedimento di cui all'art. 274 c.c. ed il tribunale di Padova, con provvedimento dd. 19 settembre 2003, aveva dichiarato ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti di N.S. fu B.;

N.S. fu B. aveva redatto testamento in data 12 febbraio 1945, pubblicato in data 10 aprile 1948, con cui aveva istituito unica erede la sorella nubile L.S.;

L.S. era deceduta in data 9 gennaio 1964 e con testamento dd. 6 gennaio 1964, pubblicato in data 17 gennaio 1964, aveva istituito come unico erede G.S., nato a Venezia il 29 marzo 1914;



G.S. era poi deceduto nel 1981 lasciando eredi i figli A., N., A. e S.S.S.

Ciò premesso l'attore citava in giudizio A., N., A. e S.S.S. per sentir dichiarare il rapporto di filiazione naturale con il sig. N.S. fu B.

I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, rimanevano contumaci.

Il giudizio disponeva CTU medico-legale.

In data 24 febbraio 2006, il procuratore attoreo proponeva istanza di nomina di un curatore speciale per la tutela degli interessi del defunto N.S.: la difesa di parte attrice prendeva infatti atto della pronuncia della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dd. 13 ottobre 2005, n. 21287, la quale, con riferimento all'art. 276 c.c., aveva affermato la carenza di legittimazione passiva degli eredi dell'erede, e, pertanto, chiedeva la nomina di un curatore speciale al defunto in analogia a quanto previsto dall'art. 274 c.c. per il giudizio di disconoscimento della paternità; nel contempo chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 c.c. nella parte in cui prevede che l'azione di accertamento di paternità si svolga in contraddittorio solo con il genitore naturale o con i suoi eredi e non prevede anche che si possa svolgere in contraddittorio con un curatore speciale del defunto o con gli eredi degli eredi.

Il giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione. Il Collegio, con ordinanza dd. 6 ottobre 2006, sospendeva il giudizio e, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza dd. 21 dicembre 2007, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione sollevata in quanto «il rimettente non aveva descritto in alcun modo la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non aveva fornito alcuna motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento *a quo*».

Il Collegio, preso atto della motivazione dell'ordinanza della Corte costituzionale, precisa che nel caso di specie sono stati evocati in giudizio gli eredi di G.S., erede testamentario di L.S., a sua volta erede testamentario di N.S. fu B; detti convenuti secondo l'insegnamento affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite della cassazione sopra citata debbono considerarsi privi di legittimazione passiva. Conseguentemente, dovendo individuare, per i motivi di seguito esposti, il possibile legittimato passivo nelle azioni previste dall'art. 276 c.c., in caso di morte del padre naturale e dei suoi eredi, si è posta al Collegio la necessità di valutare la possibilità di nominare direttamente un curatore speciale al defunto o di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 c.c. nella parte in cui non prevede che il figlio naturale possa esperire l'azione anche nei confronti degli eredi degli eredi del defunto.

A tal proposito osserva il Collegio che, con la sentenza delle sezioni unite n. 21287/05 la Corte di cassazione ha risolto il contrasto attinente alla corretta esegesi dell'art. 276 c.c. in ordine all'individuazione dei soggetti nei cui confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di morte del preteso genitore. La Corte, allineandosi alla dottrina dominante e alla precedente pronuncia del 17 febbraio 1987, n. 1693, ha ritenuto che la legittimazione passiva in ordine all'azione in esame spetti solo agli eredi del preteso genitore ed ha riconosciuto agli altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, la facoltà di intervenire nel giudizio: ciò sulla base della chiara formulazione della norma in esame, la quale omette di indicare fra i legittimati gli aventi causa o «chiunque vi abbia interesse» e della considerazione che l'azione non ha finalità esclusivamente successoria, in particolare quando sia proposta da discendenti non eredi. La Corte di cassazione ha poi evidenziato come tale interpretazione sia conforme alla *ratio* del legislatore, che ha voluto consentire all'attore un'agevole individuazione del soggetto contro cui proporre l'azione.

Questo Collegio ritiene inammissibile la richiesta svolta da parte attrice di sospensione del giudizio per proporre la procedura di cui all'art. 274 c.c. per la nomina di un curatore speciale al genitore sig. N.S., in quanto detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 50 del 10 febbraio 06 della Corte costituzionale. Nel caso di specie quindi il vuoto normativo non può essere colmato dall'interpretazione analogica dell'istituto previsto dall'art. 274, ultimo comma c.c.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio la norma dell'art. 276 c.c., come peraltro già rilevato dalla stessa Corte di cassazione, presenta dei profili di incostituzionalità nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale del defunto genitore, nominato dal Giudice, o degli eredi degli eredi.

La norma crea infatti una ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio naturale, il cui genitore (o gli eredi di questi) siano in vita, il quale potrà agire in giudizio per far accertare il proprio *status*, e colui che voglia agire in giudizio per ottenere il medesimo accertamento e non possa farlo per essere già defunti i legittimati passivi del giudizio. In tal modo la norma si pone in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea, tra titolari di situazioni giuridiche uguali, una diversità di trattamento non giustificabile sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico vigente, sia con



l'art. 24 della Costituzione, in quanto confisca ingiustamente al soggetto la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per far accertare il proprio *status* di figlio naturale.

In considerazione di quanto premesso appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 c.c., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 21287/05, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tale questione, inoltre, assume un'evidente rilevanza ai fini della decisione della presente causa in quanto L.A. è privo, allo stato, di contraddittori passivamente legittimati a resistere alla sua azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale nei termini sopra esposti.

Padova, addì 2 aprile 2008

Il Presidente: RASI CADOGNO

09C0147

N. 67

*Ordinanza del 19 agosto 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova
sul ricorso proposto da Mastrangelo Patrizio contro Comune di Genova*

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni - Ricorso avverso cartella di pagamento emessa per somma iscritta a ruolo e dovuta a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari relativamente all'anno 2001 - Ritenuto difetto di giurisdizione dell'adita commissione tributaria sul presupposto della natura non tributaria del canone comunale sulla pubblicità - Denunciata violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 807/07, depositato il 16 marzo 2007, avverso ruolo e cartella di pagamento n. 04820040018585517 27; Pubblicità 2001 - Canonici;

Contro Comune di Genova, proposto dal ricorrente Mastrangelo Patrizio già socio acc. di Bar Mignon s.a.s di Mastrangelo Patrizio & C., via Salgari n. 71/B/6 - 16100 Genova.



O S S E R V A

Il Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova — GEST LINE S.p.A. — con la cartella indicata in epigrafe, richiedeva alla ditta Bar Mignon di Mastrangelo Patrizio & C. S.a.s. c/o il socio accomandatario Mastrangelo Patrizio il pagamento della complessiva somma di euro 576,80 (comprensiva di interessi e spese) iscritta a ruolo dal Comune di Genova - Ufficio Tributi, a titolo di canone coattivo comunale sulla pubblicità dovuto per l'anno 2001 (Ruolo n. 2004/5289 reso esecutivo in data 17 marzo 2004 Ruolo ordinario - avviso di pagamento n. 1832/2001 notificato il 27 novembre 2002).

Avverso questa cartella di pagamento Mastrangelo Patrizio, già socio accomandatario della ditta Bar Mignon di Mastrangelo Patrizio & C., con sede ed attività in questa via Cesarea n. 14/R, ha proposto ricorso, consegnandone copia al Comune di Genova.

Con l'unico complesso motivo contesta la fondatezza della pretesa giacché l'attività della ditta ha avuto termine in data 20 novembre 1998 per cessazione dell'azienda al sig. Cifariello Maurizio.

Precisa che in data 2 dicembre 1998 la società è stata sciolta senza messa in liquidazione per atto notaio Novara Fabio in Genova Rep. 44145.

Chiede, pertanto, che venga dichiarato non dovuto l'importo iscritto a ruolo.

Si è costituito il Comune di Genova in persona del sindaco *pro tempore*, prof. Giuseppe Pericu, rappresentato e difeso dal dott. Ennio Dina, e in sua sostituzione dal dott. Domenico Finocchietti, in forza della ordinanza n. 20 del 31 gennaio 2007, autorizzato con delibera di Giunta.

Con l'atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni depositato il 22 marzo 2007 eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in quanto il ricorso doveva essere proposto dinanzi alla giustizia amministrativa.

Il Comune di Genova, infatti, dall'anno 2001, in sostituzione dell'«imposta sulla pubblicità» ha adottato il «canone» «per il quale la competenza a giudicare sul presupposto impositivo era del t.a.r.» e non del giudice tributario.

Sottolinea che la modifica apportata sul punto, con effetto dal 3 dicembre 2005, all'art. 2, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992, dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b) del d.l. 30 settembre 2000, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, in assenza di norme transitorie, è inapplicabile al caso di specie poiché la modifica non ha riguardato anche i canoni che erano relativi ad annualità per le quali la competenza era invece di un altro organo giurisdizionale.

Né vale ad escludere tale competenza giurisdizionale la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata solo successivamente a tale modifica normativa, essendo la cartella semplicemente un atto esecutivo d'un presupposto impositivo già perfezionatosi.

Chiede, in subordine, che il ricorso sia dichiarato inammissibile non essendo stato convenuto in giudizio l'Ente che ha emesso l'atto impugnato: il Concessionario per la riscossione, considerato che la sentenza che concluderà questo giudizio non potrà che avere effetto tra le sole parti del giudizio.

Contesta, inoltre, la tempestività del proposto ricorso, non essendo leggibile, nella copia della cartella ad esso allegata, la data di notifica della stessa.

Chiede poi che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, poiché la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non per far valere ragioni di merito riguardanti il presupposto impositivo.

Il canone, infatti, è dovuto dal titolare dell'insegna pubblicitaria sulla base della richiesta che egli fa all'atto dell'installazione. Da quel momento, a meno di richiesta di cancellazione da parte sua, il canone deve essere automaticamente pagato.

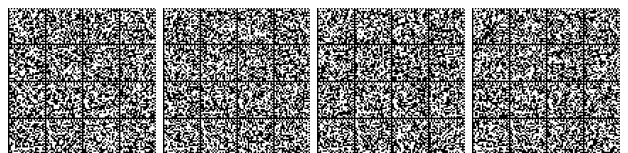
Se il pagamento non risulta essere effettuato, solo allora il comune emette cartella di pagamento che non equivale affatto ad un atto impositivo, ma è semplicemente un atto esecutivo.

Nella ipotesi invece in cui si voglia contestare il presupposto impositivo, la sistematica del canone/imposta prevede che l'interessato chieda formalmente l'esclusione dall'imposta per le ragioni da lui addotte. Ed è solo contro il rifiuto espresso o tacito opposto dal comune che l'interessato può proporre ricorso indicandone i motivi.

Nel merito chiede il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Il ricorrente ha presentato memoria in data 17 aprile 2008.

All'odierna pubblica udienza di trattazione, assente il ricorrente, il comune si è riportato alle proprie conclusioni.



Motivi della decisione

In via preliminare occorre sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 —, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti ... il canone sulla pubblicità ...», in riferimento all'art. 102, secondo comma, Costituzione, considerato che la decisione sulla controversia, oggetto di ricorso, postula che la stessa abbia natura tributaria e che il relativo difetto, ancorché non eccepito da alcuna delle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 3, d.lgs. n. 546/1992.

Di nessun pregio è invece l'eccezione proposta dal comune in ordine al difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere la presente controversia appartenendo la stessa, *ratione temporis*, al t.a.r. in quanto relativa al pagamento del canone per la pubblicità dovuto per l'anno 2001.

E ciò sul duplice rilievo: che l'asserita giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti i canoni, in esse comprese quello dovuto per la pubblicità, non trova conforto alcuno nel diritto positivo, tanto meno nella giurisprudenza di legittimità (*cf.* Cass. civ., s.u. sent. n. 22662 del 23 ottobre 2006; *id.* sent. n. 22661 del 23 ottobre 2006); che per il principio *tempus regit actum*, applicabile nella specie, la cartella di pagamento notificata all'interessato nel 2007, ancorché relativa al canone comunale sulla pubblicità dovuto per l'anno 2001, in assenza di norme transitorie, non può che essere impugnata dinanzi alle commissioni tributarie, in forza del chiaro dettato dell'art. 2, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b) del d.l. 30 settembre 2000, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, con effetto dal 3 dicembre 2005 (*cf.* Cass. civ., s.u. sent. 1614 del 25 gennaio 2007; *id.* sent. 1611 del 25 gennaio 2007).

È bene precisare che la controversia sottoposta all'attenzione di questa Commissione Tributaria ha ad oggetto non già il pagamento di un tributo quale era certamente l'«imposta sulla pubblicità», disciplinata dal Capo I del d.lgs. n. 507/1993, ma il pagamento del «canone per l'installazione di mezzi pubblicitari» — relativo all'anno 2004 — introdotto con l'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in sede di riordino della disciplina dei tributi locali, quale corrispettivo, in base a tariffa, della autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario.

Questo canone, come puntualizzato dallo stesso comune nelle sue controdeduzioni, rientra nel novero delle entrate pubbliche patrimoniali ma non ha più natura di tributo.

Ne consegue che ogni controversia al riguardo dovrebbe appartenere non già alla giurisdizione tributaria bensì a quella del giudice ordinario.

Tanto si ricava dalla sentenza n. 64/2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 — nella parte in cui stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”» proprio per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Costituzione, poiché prive di natura tributaria.

Né vale a far ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità che si intende qui sollevare evocare quanto già sostenuto in sede di legittimità, sia pure in materia di TIA, per affermare la riconducibilità del canone che qui interessa nell'ambito della materia tributaria, indipendentemente dal *normen iuris* utilizzato dalla normativa che l'ha introdotto — «riordino della disciplina dei tributi locali» — trattandosi di fattispecie in qualche misura simile a quella che in precedenza rivestiva indiscussa natura tributaria.



Siffatto argomentare si scontra innanzi tutto con il principio affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 64/2008 «il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un “nuovo” giudice speciale», ribadito nella sentenza n. 130 del 14 maggio 2008.

Esso si pone poi in netto contrasto con il chiaro dettato dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 che ha previsto l'alternatività tra «imposta comunale sulla pubblicità» e «canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari», in base a tariffa, quale corrispettivo della relativa autorizzazione.

Se fosse sostanzialmente identica la natura giuridica delle due entrate (imposta e canone) non si comprende la ragione per la quale il legislatore nel riordinare la disciplina dei tributi locali abbia attribuito ai comuni la potestà regolamentare «di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa».

Il persistere, se pure in via alternativa, di «imposta» e «canone» sulla pubblicità, depone per la differente «natura» delle due entrate ancorchè pubbliche: «tributaria» la prima, «patrimoniale» la seconda.

Tanto basta a far ritenere non manifestamente infondata e giuridicamente rilevante nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 — nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria ... le controversie attinenti il canone sulla pubblicità ...», in riferimento all'art. 102, secondo comma, Costituzione ed alla VI disp. trans. della Costituzione.

P. Q. M.

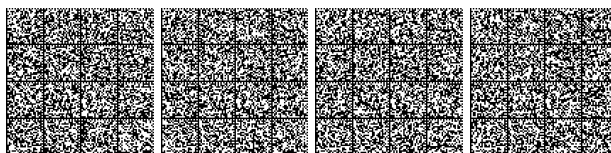
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 —, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone sulla pubblicità ...» in relazione all'art. 102, secondo comma, Costituzione ed alla VI disp. trans. della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così deciso in Genova, il 2 luglio 2008.

Il Presidente relatore: DI NOTO



N. 68

*Ordinanza del 12 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Cosenza
nel procedimento civile promosso da A.B. contro D.T.A. ed altri*

Successione ereditaria - Successione legittima - Divisione - Concorso del coniuge, dei figli legittimi e di una figlia naturale - Attribuzione ai figli legittimi del potere di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, salva l'opposizione di questi ultimi e la conseguente decisione dell'autorità giudiziaria fondata sulla valutazione delle circostanze personali e patrimoniali degli interessati - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, in sede di divisione ereditaria, ai figli naturali - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita, nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, ai figli nati fuori dal matrimonio.

- Codice civile, art. 537, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 30, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 1059 del R.G. per l'anno 2002 vertente tra B. A. rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pellegrini, attrice;

Contro D.T.A., D.T.S., e D.T.M., in giudizio personalmente, convenuti, nonché D.E. e D.T.L., rappresentati e difesi dagli avv. D.T.A., D.T.S. e D.T.M. Convenuti, nonché pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il tribunale; interventore necessario.

Oggetto: divisione ereditaria.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2002 B.A. citava in giudizio gli eredi del *de cuius* E.D.T., per ottenere il riconoscimento di paternità da E.D.T., con conseguente attribuzione del cognome, nonché l'accertamento del suo diritto alla eredità e la conseguente divisione.

Con sentenza parziale 587/04 del 6 aprile 2004, passata in giudicato, veniva accertata la paternità e disposta la prosecuzione del giudizio di divisione.

Svolta l'istruttoria, sussisteva contrasto tra i beni da dividere, cosicché si doveva procedere alla decisione sul punto e predisporre un progetto di divisione.

I convenuti chiedevano l'applicazione dell'art. 537, comma 3 c.c., e quindi la possibilità di liquidare in denaro la porzione spettante alla figlia naturale. L'attrice si opponeva e chiedeva al collegio di sollevare la questione di costituzionalità della norma.

All'esito della discussione orale ex art. 275 c.p.c. del 23 aprile 2008, la causa veniva trattenuta in decisione.

Osserva il collegio che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma 3 c.c. è rilevante nel presente procedimento.

Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 542 e 581 c.c., in caso di morte *ab intestato*, al padre succedono la moglie ed i figli naturali e legittimi, questi ultimi in parti uguali, con applicazione dell'art. 537, comma 3 c.c.

Il collegio, a seguito della richiesta di autorizzazione alla liquidazione in denaro proposta dai figli legittimi e dell'opposizione della figlia naturale riconosciuta con sentenza passata in giudicato, dovrebbe decidere valutando le condizioni patrimoniali e personali.

In assenza di tale norma, invece, di fronte al dissenso del figlio naturale il giudice non potrebbe in alcun caso consentire la commutazione in denaro della quota, trattandosi di eredità composta da diversi beni immobili.



Il giudizio, quindi, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

La questione si presenta anche non manifestamente infondata.

La norma contenuta nell'art. 537 c.c. al terzo comma è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia, che abrogava la vecchia disposizione dell'art. 574 c.c., il quale stabiliva il diritto potestativo dei figli legittimi di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali, commutando la quota ereditaria in una somma di denaro, senza possibilità di opposizione da parte del figlio naturale e di valutazione giudiziale delle circostanze del caso concreto. Con l'introduzione della possibilità di opposizione, e del conseguente coinvolgimento del giudice, si volevano rendere le disposizioni in tema di successione di figli naturali più aderenti al dettato costituzionale.

L'art. 30, terzo comma della Costituzione, infatti, prevede che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La disposizione dell'art. 537 c.c. è tuttavia in possibile contrasto con l'art. 30, terzo comma e l'art. 3 della Costituzione. La posizione del figlio naturale è cambiata nel corso degli anni, proprio in seguito alla introduzione della legge sul diritto di famiglia, e successivamente delle leggi sulla separazione e sul divorzio. La *ratio* sottesa alla preferenza per i figli nati dall'unione matrimoniale, espressa nella necessità di rendere compatibile la tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima, derivava dalla situazione di fatto esistente all'epoca della introduzione della norma e dalla considerazione sociale della famiglia legittima. La possibilità di commutare la quota ereditaria spettante ai figli naturali in denaro consentiva che i «beni di famiglia», ad esempio i gioielli della nonna o la casa avita, si tramandassero ai membri legittimi della stessa, che costituivano pubblicamente la continuazione naturale della famiglia del *de cuius*, contrapponendosi all'estraneo figlio naturale, ed il correttivo della possibilità di opposizione con deferimento della decisione al giudice, che deve valutare le circostanze del caso concreto, serviva a garantire una parziale assimilazione di trattamento.

Attualmente, però, la figura del figlio naturale, oltre a non destare alcun tipo di sensazione di «estraneità» dalla famiglia, è alquanto diffusa. Il numero delle separazioni è molto alto e, nella maggior parte dei casi, uno o entrambi i coniugi iniziano una nuova convivenza, con procreazione di figli necessariamente naturali (a volte riconosciuti con successivo matrimonio). In questi casi, sostenere che il figlio legittimo costituisce il «testimone» dell'identità familiare è un anacronismo, visto che spesso convive con uno dei genitori ed il nuovo compagno, ed è frequente il caso in cui proprio il figlio naturale convivente con il *de cuius* si presenti alla comunità come erede.

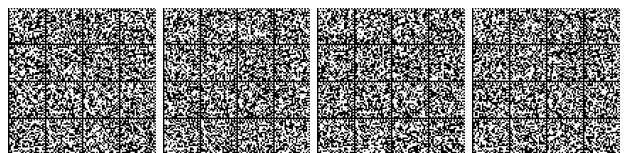
Consentire che una valutazione del genere, in cui in base alla norma devono confluire anche gli elementi patrimoniali della sfera dei figli interessati, sia fatta dal giudice è ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del figlio naturale, e non ne garantisce i diritti.

Anche rispetto alle norme costituzionali s'impone, infatti, un'interpretazione evolutiva che tenga conto dei principi costituzionali come sono andati maturando nella coscienza sociale.

Tra questi, il principio che non deve ammettere riserve è il principio di eguaglianza. Il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non giustificandosi con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi (che in ogni caso non subirebbero lesioni in caso di abrogazione della norma), contrasta con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.

L'eliminazione della norma dal nostro sistema giuridico, invece, non comporterebbe alcuna incompatibilità con la tutela della famiglia legittima, posto che in caso di accordo i figli legittimi potrebbero sempre acconsentire alla liquidazione in denaro o in beni immobili della loro quota (così come oggi avviene nella comunione tra più figli legittimi), ed in caso di disaccordo non vi sarebbe comunque lesione della quota di alcuno dei discendenti.

Per questi motivi la causa deve essere rimessa sul ruolo ed il giudizio sospeso nelle more della deliberazione della Corte costituzionale.



P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma 3 c.c. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma della Costituzione.

Rimette la causa sul ruolo e dispone la sospensione del presente giudizio.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ed alle parti.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso, nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008.

Il Presidente: DI PEDE

09C0149

N. 69

*Ordinanza del 23 settembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Arezzo
nel procedimento civile promosso da Magari Yuri contro Toro Assicurazioni S.p.A. ed altro*

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, in linea con il principio generale del *neminem laedere* - Estraneità ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei danneggiati in situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76 [in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della legge delega 29 luglio 2003, n. 229].

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3531/07 del R.G. promossa da Magari Yuri, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Piantini e Michela Piantini, del Foro di Arezzo (ricorrente), contro «Toro Assicurazioni S.p.A.», in persona del legale rappresentante *pro tempore*, società difesa dagli avv. Dario Cappelli e Niki Rappuoli, del Foro di Arezzo, (resistente).

Il sig. Magari Yuri, a bordo di motociclo assicurato con «Toro Assicurazioni» S.p.A., in data 25 maggio 2007 veniva a collisione con altro motociclo, condotto da Rossi Jacopo. Avendo, nell'impatto, subito danni alla persona e ritenuta l'esclusiva o prevalente responsabilità del Rossi nella causazione del sinistro, Magari Yuri, ritenuto insufficiente il risarcimento danni corrispostogli da «Toro Assicurazioni» S.p.A., adiva questo giudice di pace mediante ricorso *ex art. 3* legge n. 102/2006, recante disposizioni sulla estensione del c.d. «rito del lavoro» ai sinistri stradali con lesioni personali. La richiesta di risarcimento veniva inviata alla sua Assicurazione («Toro Assicurazioni» S.p.A., anziché all'assicurazione di controparte, e ciò in relazione a quanto stabilito dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (in *G.U.* n. 239 del 13 ottobre 2005 - Codice delle Assicurazioni private), il quale prevede che, qualora non si raggiunga un accordo, il danneggiato possa proporre «l'azione diretta di cui all'art. 145, secondo comma nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».



Fissata, per la comparizione delle parti *ex artt.* 415 e 416 c.p.c., l'udienza del 12 febbraio 2008, si costituiva la convenuta «Toro Assicurazioni S.p.A.», in persona del suo legale rappresentante, nonché il presunto danneggiante Jacopo Rossi, il quale sollevava, preliminarmente e nel rito, eccezione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 205/2005, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni, la risarcibilità in capo alla sola sua assicurazione per R.C.T. Chiedeva pertanto sospendersi il giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Alla predetta udienza questo Giudice di pace riteneva opportuno approfondire le questioni sollevate dal predetto resistente e differiva l'udienza al 22 luglio 2008. A tale udienza questo magistrato onorario, ritenuto di condividere le eccezioni sollevate, si riservava l'invio di propria ordinanza alla predetta Corte, così accogliendo l'istanza di parte resistente.

Si osserva al riguardo:

Nel presente giudizio l'attore ha promosso azione di risarcimento danni, causati da circolazione di veicoli, convenendo in giudizio, *ex art.* 149, comma 6 d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 («Codice delle assicurazioni»), la propria compagnia di assicurazione. In assenza di detto articolo, l'azione risarcitoria sarebbe stata invece esercitata nei confronti del responsabile del danno, soggetto diverso dall'odierna convenuta: alla stessa maniera l'azione sarebbe stata esercitata qualora l'art. succitato fosse ritenuto in contrasto con la Costituzione. Il necessario ricorso all'«indennizzo diretto» da parte della propria assicurazione, anziché al risarcimento da parte del responsabile del sinistro, appare finalizzato, nell'intenzione del legislatore, alla semplificazione dei tempi procedurali ed al contenimento dei costi assicurativi.

Circa il presunto contrasto dell'art. 149, d.lgs. n. 209/2005 con l'art. 76 Cost., va rilevato che il legislatore, per riordinare il sistema assicurativo, aveva scelto la strada del decreto legislativo, e cioè di normativa dell'ordinamento giuridico con forza di legge, ma emanato, in via eccezionale, dal Governo, previa delega del Parlamento. Ciò in quanto si trattava di materia complessa e tecnica, per cui il Governo appariva l'Organo più idoneo a legiferare, potendo avvalersi del parere del Consiglio di Stato. L'art. 76 Cost. stabilisce che la delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge delega, sicché, nell'emanare il decreto (delegato), il Governo ha l'obbligo del rigoroso rispetto dei principi e dei limiti sanciti dalla legge delega. Se ciò non avviene, detto decreto è viziato di incostituzionalità per eccesso di delega *ex art.* 76 Cost.

Nel caso del Codice delle assicurazioni, il decreto legislativo emesso dal Governo il 7 settembre 2005, n. 209, doveva attenersi ai principi ed ai criteri previsti dalla legge-delega n. 229 del 29 luglio 2003, che aveva riservato al riassetto del settore assicurativo l'art. 4, che, per quanto qui riguarda così recita:

«Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei segg. principi e criteri direttivi:

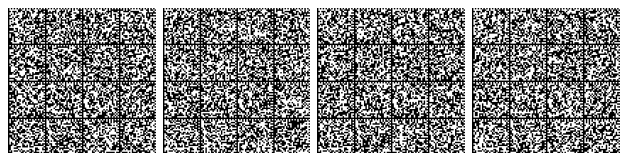
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in genere, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) *omissis*.

Il comma 1, art. 4, legge n. 229/2003 rimanda dunque ai «principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, legge n. 59/1997, come sostituito dall'art. 1, legge delega in esame e nel rispetto di principi e criteri direttivi». Tra questi vi è l'obbligo della preventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato. In verità il Consiglio di Stato emise parere n. 11603 in data 14 febbraio 2005 relativamente al codice delle assicurazioni ma il testo preso in esame dall'Organo consultivo era carente delle norme inerenti l'indennizzo diretto da parte della propria assicurazione. Pertanto sugli artt. 149 e 150 del «codice delle assicurazioni», mancano del prescritto parere da parte del Consiglio di Stato.

Quanto al contenuto della legge delega in tema di risarcimento del danno e della liquidazione dei sinistri, la legge delega n. 229/2003 dettava principi e criteri in materia di riassetto delle assicurazioni, ma non prevedeva l'abrogazione delle norme esistenti in materia. In nessun punto entra nel merito del risarcimento danni se non nel punto b), laddove è prevista la tutela dei consumatori ed, in generale, «dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri». Il Governo, con legge delegata, doveva dunque tutelare il consumatore, e cioè il contraente più debole al momento della sottoscrizione del contratto, e non già modificare principi tradizionali in materia di risarcimento danni e liquidazione sinistri, istituiti regolati dagli artt. 2043 e 2054 c.c.



Il consumatore è la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Contraente, a sua volta, è chi ha contratto una polizza di assicurazione. Pertanto la tutela caldeggiata dal Parlamento con la propria legge-delega doveva essere legiferata nei rapporti contrattuali a favore degli assicurati-consumatori-contraenti; invece l'art. 149 del «codice delle assicurazioni» non prende in considerazione detti soggetti, bensì i danneggiati, meglio chiamati le vittime di sinistri stradali. Ma questo danneggiato non è certo un consumatore e tanto meno un contraente, bensì controparte di altro soggetto con cui non vi è alcun rapporto contrattuale: quest'ultimo, commettendo un fatto illecito, ha causato danni ingiusti da risarcire *ex artt.* 2043 e 2054 c.c. Stante però l'art. 149 cod. assicurazioni, i danneggiati sono chiamati (*rectius* obbligati) a chiedere il risarcimento non già al responsabile del sinistro ma alla propria assicurazione. È chiaro dunque che il decreto legislativo di cui si discute ha sostanzialmente modificato i diritti dei danneggiati, facoltà non prevista dalla legge delega. Del resto la stessa differenza giuridica tra «risarcimento» ed «indennizzo» è indice della scarsa chiarezza posta dal legislatore all'atto di adottare la normativa che si pone al vaglio della Corte costituzionale: il «risarcimento» nasce da fatto illecito di un terzo, mentre «l'indennizzo» nasce da rapporto contrattuale.

Ma altre considerazioni sono possibili nella materia: l'art. 149 non regola rapporti con cui si voleva privilegiare il c.d. contraente più debole, ma trasforma la procedura risarcitoria già prevista dagli artt. 2043 e 2054 c.c. a favore di danneggiati da sinistri stradali. Ed ancora: l'art. 149 cod. assicurazioni contrasta con il principio del contraddittorio tra le parti, stabilito dall'art. 101 c.p.c., dal momento che l'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della propria assicurazione esclude la citazione a giudizio del responsabile civile per il danno determinato da sinistro stradale e la di lui assicurazione, così sovvertendo i tradizionali canoni fondamentali in materia di contraddittorio tra le parti, previsti dal c.p.c.

La violazione del diritto comunitario appare evidente laddove si viene ad eliminare l'azione diretta nei confronti dell'impresa del responsabile civile e ciò in contrasto con la V Direttiva comunitaria. Il legislatore ha così modificato principi ormai acquisiti a livello europeo, innovando sulla materia ed inventando una sorta di arbitrato giudiziale, dove il giudice ha funzioni meramente notarili. È facile dedurre che ciò determinerà in futuro anche ricorsi alla Corte europea.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge viene meno per le differenti procedure che si vengono ad instaurare nei casi di danni alla persona, e ciò per le diversità di norme giuridiche da applicare per ottenere il risarcimento del danno e la liquidazione di sinistri. Infatti l'indennizzo diretto crea ingiustificate differenze di trattamento fra danneggiati in situazioni tra loro simili, e tutte riconducibili alla presenza di sinistro stradale con responsabilità di terzi. Detto indennizzo è applicabile infatti nelle ipotesi di impatto tra veicoli, immatricolati ed assicurati in Italia e nei soli casi di lesioni con invalidità micropermanenti sino al 9%. Le disparità di trattamento sono palesi per tutte le limitazioni di cui sopra. L'art. 149, con le diversità di procedura risarcitoria, non sono applicabili a sinistri che vedano coinvolti pedoni, ciclisti e per invalidità permanenti superiori al 9%. Si pensi altresì a quante auto oggi sono circolanti in Italia ma risultano immatricolate all'estero con la presenza, in Italia, di masse di turisti, e quale diverso trattamento ha il cittadino italiano che rimanga coinvolto in sinistro stradale a seconda che la vettura di controparte sia stata, a suo tempo, immatricolata in Italia o all'estero. Il medesimo danno ingiusto viene così ad essere risarcito in modo completamente differente a seconda che si applichi o meno l'indennizzo diretto.

Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost. si sottolinea che con il sistema dell'indennizzo diretto viene posta in discussione la possibilità di far valere i propri diritti mediante assistenza di un legale. L'art. 150 del codice delle assicurazioni rinvia la regolamentazione del sistema previsto dall'art. 149 ad un successivo regolamento. Tale regolamento stabilisce che le spese accessorie dovute al danneggiato sono solamente quelle per eventuali consulenze medico-legali, con esclusione di altre spese per consulenze di altra natura o per spese legali. Deve ritenersi che tale limitazione violi il diritto di difesa di ciascun cittadino, inteso nella sua più ampia accezione. L'art. 24 garantisce infatti l'inviolabile diritto alla difesa in ogni stato e grado del giudizio, e tale difesa si realizza, ovviamente, attraverso la figura del professionista forense. La stessa suprema Corte, con sent. n. 11606/2005 ha ribadito il principio per cui il danneggiato può, in ragione del suo diritto alla difesa costituzionalmente garantito, farsi assistere da un legale di fiducia anche nella fase pre o extragiudiziale, e tale garanzia si estende, ovviamente, al rimborso del relativo onorario. Tale diritto di difesa non può che valere, ovviamente, sia nel caso che la trattazione del caso avvenga nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, sia che avvenga nei confronti della propria Compagnia assicurativa, e cioè dell'assicurazione con cui il danneggiato abbia, a suo tempo, stipulato contratto di assicurazione, obbligatorio *ex lege*. Ma in tale seconda ipotesi, qualora le spese legali, pur in fase extragiudiziale, siano un onere esclusivamente a carico del danneggiato, si assisterebbe ad una palese ed ingiustificata lesione e violazione del diritto alla difesa per il danneggiato, come già sostenuto dalla suprema Corte.



P. Q. M.

Ritenuta come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai resistenti nella causa civile summenzionata, dell'art. 149, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 — codice delle assicurazioni private — per possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana, per quanto in motivazione;

Visto l'art. 23, terzo comma, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Cost. e pertanto dispone la sospensione del procedimento in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale, ed ordina la notifica della presente ordinanza:

- a) alle parti costituite in giudizio;*
- b) al sig. Presidente del Consiglio dei ministri;*
- c) al sig. Presidente del Senato della Repubblica;*
- d) al sig. Presidente della Camera dei deputati.*

Ordina la trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio ed alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Arezzo, addì 22 settembre 2008

Il giudice di pace: PIESCHI

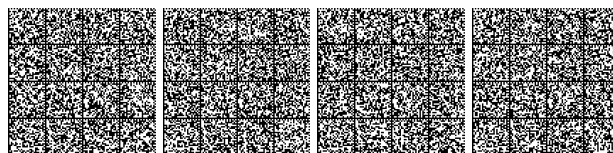
09C0150

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-010) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

